

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

549^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-54

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo)...* 55-78

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		CALLEGARO (CCD)	Pag. 20
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		* CIRAMI (UDR)	23
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	* FOLLIERI (PPI)	25, 27, 29
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	PERUZZOTTI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	29
REGOLAMENTO DEL SENATO		MUNGARI (<i>Forza Italia</i>)	31
Discussione:		VALENTINO (AN)	27, 34
<i>(Doc. II, n. 27) GIUNTA PER IL REGOLAMENTO. - Modificazione degli articoli 5, 30, 53, 102-bis, 108, 135-bis e 151-bis del Regolamento del Senato:</i>		GRECO (<i>Forza Italia</i>)	36
SMURAGLIA (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), relatore .	2	* SENESE (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	39
CUSIMANO (AN)	2, 5	AMATO, ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali	51
DISEGNI DI LEGGE		INTERROGAZIONI	
Discussione dei disegni di legge costituzionale:		Per la risposta scritta:	
(3619) PERA ed altri. - <i>Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo</i>		PRESIDENTE	53
(3623) FOLLIERI ed altri. - <i>Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione</i>		CARCARINO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	53
(3630) PETTINATO ed altri. - <i>Modifica all'articolo 101 della Costituzione</i>		ERRATA CORRIGE	54
(3638) SALVATO. - <i>Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale</i>		<i>ALLEGATO B</i>	
(3665) SALVI ed altri. - <i>Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-bis concernente i principi del giusto processo</i>		INSINDACABILITÀ	
<i>(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):</i>		Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato	55
PETTINATO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	8	DISEGNI DI LEGGE	
PERA (<i>Forza Italia</i>), relatore	13, 44, 50	Annunzio di presentazione	55
CORTELLONI (UDR)	13	Assegnazione	55
CENTARO (<i>Forza Italia</i>)	14	GOVERNO	
GASPERINI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	17	Trasmissione di documenti	56
		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	57
		Annunzio	54
		Interrogazioni	60
		Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	78
		Ritiro di interpellanze e di interrogazioni	78

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 17 febbraio 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 34 senatori in congedo e 19 senatori assenti per incarico avuto dal Senato. (v. *Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.

Discussione del documento:

(Doc. II, n. 27) GIUNTA PER IL REGOLAMENTO. – Modificazione degli articoli 5, 30, 53, 102-bis, 108, 135-bis e 151-bis del Regolamento del Senato

SMURAGLIA, *relatore*. Ad integrazione della relazione scritta, fa presente che il documento in esame, pur lasciando aperta la questione di una revisione più generale del Regolamento, consente l'introduzione di un insieme di modifiche che hanno registrato il consenso della maggioranza delle forze politiche. Una parte di esse mirano a garantire la funzionalità dell'Assemblea, riaffermando il carattere eccezionale del pur legittimo ricorso all'ostruzionismo, mentre un'altra parte mira a porre le basi di un futuro statuto delle opposizioni, prevedendo specifiche sedute riservate all'esame delle proposte da queste avanzate, nonché introducendo il *question time*. A parte gli emendamenti che si discostano notevolmente dalla *ratio* delle modifiche, vi è un orientamento favorevole della Giunta per il Regolamento ad accogliere quelle proposte emendative che recano un apporto costruttivo. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDR*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CUSIMANO (AN). Alcune proposte avanzate sembrano mirare soprattutto a favorire la maggioranza. Così, mentre risultano accoglibili le modifiche suggerite con riferimento agli articoli 5 e 135-bis, appare troppo ristretto il numero delle sedute riservate alle iniziative delle opposizioni previsto nelle modifiche dell'articolo 53, così come troppo esiguo il tempo riservato al *question time*. Inoltre, sono da respingere le proposte di modifica riferite agli articoli 102-bis e 108; in particolare, nei casi di verifica del numero legale, invece di modificare le norme del Regolamento, dovrebbe essere soprattutto la maggioranza a responsabilizzarsi per garantirne la presenza. Un esame sereno e senza pregiudizi da parte della maggioranza degli emendamenti presentati dalla sua parte politica rappresenta la condizione per un voto favorevole del Gruppo AN. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3619) PERA ed altri. – Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo

(3623) FOLLIERI ed altri. – Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione

(3630) PETTINATO ed altri. – Modifica all'articolo 101 della Costituzione

(3638) SALVATO. – *Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale*

(3665) SALVI ed altri. – *Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-bis concernente i principi del giusto processo*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

VILLONE, *f.f. relatore*. Si rimette alla relazione scritta predisposta dal relatore Pera.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PETTINATO (*Verdi*). Dopo le modifiche introdotte nel 1992 a seguito di alcune sentenze della Corte costituzionale, inizia con il provvedimento in esame la restaurazione di quel processo penale accusatorio introdotto nell'ordinamento italiano appena dieci anni fa. L'eccessivo aumento dei poteri dei pubblici ministeri rischiava ormai di compromettere il diritto alla giustizia; se per il futuro non spaventa un'eventuale separazione delle carriere, tuttavia tale scelta non appare oggi assolutamente praticabile. Le revisioni normative in atto mirano in generale ad impedire eventuali inquinamenti delle prove da parte di chiunque, ma è soprattutto necessario porsi il problema di dare oggettività all'azione penale e di mirare all'accertamento della verità. A tale scopo, appare fondamentale l'obiettivo di inserire nella Costituzione il principio della formazione in contraddittorio della prova. Sarà comunque necessario arricchire il dibattito attraverso un esame attento e non frettoloso di tutte le proposte. (*Applausi dai Gruppi PPI, FI e DS*).

PERA, *relatore*. Scusandosi per non aver potuto essere presente all'inizio dell'esame del provvedimento, si riserva di svolgere considerazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella relazione in sede di replica.

CORTELLONI (*UDR*). Intervenendo a titolo personale, preannuncia il suo voto contrario, in quanto non ritiene opportuno introdurre nella Carta costituzionale regole eccessivamente analitiche legate a situazioni contingenti. Peraltro, i principi che si vogliono introdurre sono in realtà già presenti nell'ordinamento e la loro elevazione a rango costituzionale rischia soltanto di favorire la paralisi dei processi. (*Applausi del senatore Bertoni*).

CENTARO (*FI*). L'introduzione del principio del giusto processo all'interno della Carta costituzionale tende a rettificare lo squilibrio dei poteri tra l'accusa e la difesa e riprende il percorso di riforme avviato dalla Commissione Bicamerale. Vengono infatti specificati i contenuti di tale principio, costituiti dalla riservatezza delle informazioni, dalla garanzia di disponibilità di tempo e di condizioni per predisporre la difesa, dalla espressa previsione del principio del contraddittorio e della terzietà

ed imparzialità del giudice. In particolare, emerge da questa riforma che il contraddittorio è il principio fondamentale a fini della formazione della prova: si possono prevedere eccezioni connesse alle esigenze di lotta alla criminalità organizzata attraverso una riserva di legge aperta, che consenta alla legislazione ordinaria di regolare compiutamente tali evenienze, ma non si può ammettere un'attribuzione di colpevolezza sulla base di dichiarazioni rese da chi volontariamente si sottrae al confronto con la difesa. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD, UDR e PPI. Congratulazioni*).

GASPERINI (LNPI). Sembra tautologico l'inserimento nella Costituzione dei principi del giusto processo, ma il riconoscimento dei diritti dell'uomo è la condizione necessaria per lo sviluppo della società, che vede il Parlamento come luogo deputato alla legislazione in materia di diritti civili. Peraltro, la collocazione nella Carta fondamentale non è casuale, trattandosi di un problema politico e non filosofico, poiché è necessario prevedere le condizioni e i mezzi per l'applicazione concreta di tali diritti. Invero, attraverso le sentenze della Corte costituzionale, e in particolare quella relativa all'articolo 513 del codice di procedura penale, il dibattito sulla riforma del sistema penale si è svolto su altri piani e con altri interlocutori, soprattutto con una magistratura concentrata sulla difesa delle proprie prerogative. Nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, che avvicina il sistema penale accusatorio italiano a quello vigente nei principali paesi europei, raccomanda l'accoglimento del proprio emendamento tendente a garantire le condizioni di riservatezza per gli imputati. (*Applausi dai Gruppi LNPI, FI, AN e CCD. Congratulazioni*).

CALLEGARO (CCD). Non sembrano accettabili le critiche rivolte alla scelta di codificare i principi del giusto processo all'interno della Carta costituzionale, poiché si tratta di norme fondamentali corrispondenti a quelle contenute nelle Costituzioni degli Stati più avanzati. Semmai tali principi sono espressi nel disegno di legge in esame in modo un po' sconnesso, incompleto e lacunoso: per esempio, si parla di «imparzialità» del giudice laddove sarebbe preferibile ricorrere all'espressione «terzietà». È da condividere invece la logica e completa elencazione dei principi contenuta nell'emendamento 1.100 del relatore, che peraltro supera le polemiche relative all'articolo 513 del codice di procedura penale. (*Applausi dai Gruppi CCD, UDR, FI e AN. Congratulazioni*).

CIRAMI (UDR). Il processo attuato fino ad oggi non può essere considerato giusto, per le tante degenerazioni del sistema giudiziario e soprattutto per l'ottuso rifiuto sostanziale del processo accusatorio. Peraltro, si tratta di principi già esistenti nell'ordinamento italiano, a seguito della ratifica dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Esprime quindi profonda soddisfazione per avere avviato nel 1996 la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, una riforma tutt'altro che scontata, giacchè la cultura inquisitoria e giustizialista di certi apparati giudiziari o di singoli pubblici ministeri ha esercita-

to notevoli pressioni sul Parlamento e in particolare sulla Commissione Bicamerale. Questa cultura, certo non disinteressata, bensì volta a difendere la prassi di certi uffici giudiziari e l'uso strumentale del pentitismo, ha anche contribuito a mortificare e deprofessionalizzare gli apparati investigativi della polizia giudiziaria. Auspica che il percorso avviato sia completato con la riforma dell'articolo 192 del codice di procedura penale, e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. (*Applausi dai Gruppi UDR, FI e AN e del senatore Pettinato*).

FOLLIERI (*PPI*). Ripercorrendo il processo riformatore in atto, avviato nel 1988 con la delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale secondo il modello accusatorio, rileva che mentre la parità tra le parti, ed in particolare la possibilità di difendersi attraverso la ricerca delle prove, non ha trovato un'attuazione adeguata né nella legge delegata, né nella riforma dell'estate 1995, lo stesso non è accaduto per i principi dell'oralità e dell'accusatorietà. Al principio dell'oralità erano previste alcune eccezioni, tra le quali quelle contemplate dal testo dell'articolo 513 precedente alla riforma del 1997, ma in conseguenza di alcune sentenze della Corte costituzionale intervenute dal 1992, che hanno sconvolto l'impianto del nuovo codice di procedura penale, è stato dilatato a dismisura l'ambito delle eccezioni di acquisizione della prova secondo il metodo dell'oralità.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(*Segue FOLLIERI*). Secondo le sentenze della Corte costituzionale, infatti, l'articolo 513 del nuovo codice di rito consente l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese al pubblico ministero anche se l'imputato si avvale della facoltà di non rispondere. È intervenuta quindi la legge n. 267 del 1997, che ha recuperato il principio cardine del processo accusatorio, costituito dal diritto dell'imputato all'interrogatorio di chi formula l'accusa. Questa scelta legislativa è stata però sconfessata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 1998. È singolare che in Italia, dove pure vige la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo a seguito della sua ratifica nel 1955, si disconoscano in sede di giurisdizione interna quei principi riconosciuti da ultimo con l'approvazione dello Statuto istitutivo della Corte internazionale penale. Preannuncia pertanto il voto favorevole al disegno di legge in esame. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS, UDR, FI e AN. Congratulazioni*).

PERUZZOTTI (*LNPI*). I ripetuti, schizofrenici interventi della Corte costituzionale contro ogni iniziativa parlamentare tendente ad affermare il principio del contraddittorio hanno arrecato grave pregiudizio alle garanzie della difesa. Il principio di ragionevolezza, frutto di una in-

terpretazione estensiva dell'articolo 3 della Carta costituzionale, ha consentito alla Corte di dichiarare illegittime norme volute dal Parlamento sulla base di principi fissati dalle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona e al processo penale. È necessario, quindi, approvare la legge in esame proprio per costituzionalizzare la ragionevolezza delle scelte operate dal Parlamento. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

MUNGARI (*FI*). L'Italia, culla di un'antica civiltà giuridica, non ha fino ad ora attribuito il dovuto riconoscimento costituzionale a principi sostanziali e processuali sanciti nella maggior parte della Costituzioni dei paesi civili oltre che in convenzioni internazionali formalmente ratificate. Al contrario, gli interventi reazionari con i quali la Corte Costituzionale si è progressivamente appropriata di un vero e proprio potere legislativo, hanno fatto assurgere a rango costituzionale principi quali la non dispersione dei mezzi di prova. Il principio del contraddittorio non costituisce solo una garanzia per l'imputato, ma un canone oggettivo del giusto processo, attraverso il quale assicurare un imparziale accertamento dei fatti, mentre la previsione di una ragionevole durata dei processi risponde ad esigenze di giustizia sostanziale, improntando il processo penale italiano ai più moderni principi del diritto. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e del senatore Pettinato*).

VALENTINO (*AN*). I principi introdotti con il provvedimento in esame sono intrinseci al rito accusatorio, ma si rende necessario fissarli nella Costituzione poiché finora nel processo penale le certezze morali hanno prevalso sull'esigenza di accertamento della verità, come è dimostrato dall'uso disinvolto dei collaboratori di giustizia, cui in molte occasioni sono state chieste verità di comodo. In realtà, i principi sono sempre ovvi: è l'interpretazione anomala che di essi viene data ad essere patologica. Per questi motivi il ceto politico italiano deve avere consapevolezza delle proprie prerogative e difendere, nei tempi lunghi che la procedura di modifica costituzionale richiede, l'ovvietà di questi principi contro le prevedibili pressioni degli altri poteri. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD, UDR, PPI e del senatore Pettinato. Molte congratulazioni*).

GRECO (*FI*). La questione giustizia è oggetto da tempo di accesi dibattiti e di accurate istanze di riforma, ma è stata affrontata solo con provvedimenti emergenziali dal lato amministrativo, trascurando la crisi sia dei rapporti tra i poteri sia del sistema delle garanzie. Tra i nodi strutturali da affrontare c'è l'affermazione in Costituzione dei principi del giusto processo, che, considerati gli interventi di parte della magistratura e della Corte costituzionale, non sono così ovvi come taluni sostengono. Con il provvedimento in esame può concludersi, grazie a un clima certamente più sereno, il processo avviato dalla Bicamerale, rafforzando finalmente le linee guida della prima parte della Costituzione in tema di diritti inalienabili della persona. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD, UDR, PPI, AN e del senatore Pettinato*).

SENESE (DS). Dopo anni di dibattiti, le modifiche costituzionali oggetto del provvedimento in esame possono contribuire a superare le incertezze riguardo alla collocazione nel sistema delle fonti delle norme in tema di diritti della persona contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché le oscillazioni nella definizione di concetti cardine quali il principio del contraddittorio (di cui si trova riscontro anche nella sentenza n. 371 del 1998 della Corte costituzionale e nella discussione sviluppatasi nel paese), e a modificare la prassi legata a ben note vicende storiche che ha assegnato al processo penale fini impropri. Occorre comunque tenere presente che neppure questa riforma consentirà di eliminare una volta per tutte il tasso di ingiustizia insito in ogni processo. L'importante è creare basi sempre più solide per le garanzie del cittadino, confermando la scelta operata dai costituenti di non ricorrere mai a forme di giustizia speciale. I democratici di sinistra sono fermamente convinti dei principi che si introducono nella Costituzione e registrano con soddisfazione una fruttuosa convergenza tra le varie forze politiche della maggioranza e dell'opposizione, convergenza che sperano possa riproporsi anche in altre occasioni. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDR, AN e del senatore Valentino*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PERA, *relatore*. Pur esistendo un nesso tra la predisposizione dei disegni di legge in esame e la sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale, tali provvedimenti non esprimono una volontà di contrapposizione alla Corte costituzionale, ma rappresentano una risposta democratica data in piena autonomia dal Parlamento a problemi avvertiti dal Paese. Inoltre, le norme in esame rappresentano molto di più di una semplice riformulazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale. L'introduzione del concetto di giusto processo nel testo costituzionale rappresenta il requisito di base per la costituzionalizzazione dei principi cui si vuole ispirare il modello processuale accusatorio: imparzialità del giudice, ragionevole durata dei processi, parità tra le parti (intesa come reciprocità dei diritti) e principio del contraddittorio. Il processo accusatorio è stato infatti snaturato nel tempo dalle iniziative della Corte costituzionale e del legislatore: ne è nata una contraddizione tra l'intento di garantire i cittadini e la messa in discussione del principio del contraddittorio, derivante dalla scelta della Corte di conferire rilievo costituzionale al principio della non dispersione dei mezzi di prova. L'esigenza di garantire al tempo stesso il principio del contraddittorio nella formazione della prova e l'efficienza dei processi appare assicurata dall'emendamento 1.100, che mira ad inserire questi principi nella Parte II della Costituzione. Nel complesso, i disegni di legge in esame rappresentano una pagina veramente importante, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista politico, stante l'ampia convergenza registrata tra maggioranza e opposizione. (*Generali e prolungati applausi. Congratulazioni*).

AMATO, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali*. Le norme in esame rappresentano una riforma di ampio respiro, dato che il

corpus del processo era fundamentalmente estraneo alla disciplina costituzionale. Peraltro appare giusta la collocazione delle norme nell'articolo 111 della Costituzione, nonché opportuna la previsione di una successiva legge ordinaria che dovrà integrare e completare il dettato costituzionale. Il Governo, apprezzando la quasi unanimità delle posizioni, manifesta pertanto il proprio assenso al testo in esame. (*Generali applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

CARCARINO (DS). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-02840, rivolta al Ministro dell'ambiente, riguardante l'utilizzo di una cava a Civitella del Tronto.

PRESIDENTE. Assicura al senatore che la Presidenza si farà interprete della sua richiesta presso il Governo.

SPECCHIA, *segretario*. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

La seduta termina alle ore 13,28.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Battafarano, Bergonzi, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carpi, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, De Guidi, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Masullo, Pagano, Ripamonti, Rocchi, Sartori, Taviani, Thaler Ausserhofer, Toia, Valiani, Vedovato, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Squarcialupi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Andreotti, Corrao, D'Urso, Gawronski, Migone, Pianetta, Provera e Vertone, per attività della Commissione parlamentare affari esteri; Bruni, Camerini, Carella, Castellani Carla, Daniele Galdi, Di Orio, Lauria Baldassare e Tirelli, per attività della Commissione parlamentare igiene e sanità; Scopelliti, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Discussione del documento:

(Doc. II, n. 27) GIUNTA PER IL REGOLAMENTO. – Modificazione degli articoli 5, 30, 53, 102-bis, 108, 135-bis e 151-bis del Regolamento del Senato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento II, n. 27, recante: «Modificazione degli articoli 5, 30, 53, 102-bis, 108, 135-bis e 151-bis del Regolamento del Senato».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Smuraglia, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.

SMURAGLIA, *relatore*. Brevemente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esiste una relazione piuttosto ampia a corredo delle proposte di modifica, per cui potrei anche esimermi da qualsiasi chiarimento. Trattandosi però di un fatto che ha comunque un rilievo – la modifica del Regolamento, per alcuni aspetti, è sempre un fatto importante per un'Assemblea – credo che sia opportuno procedere a qualche rapida integrazione, assicurando che sarà comunque di particolare rapidità.

Desidero chiarire anzitutto il perché sono state scelte queste sette modifiche tra le tante che sono state prodotte in vari momenti. È stata avanzata qualche idea per apportare modifiche di carattere rilevante, anche in considerazione del mutamento della situazione complessiva, dei nuovi rapporti elettorali, ma non si è riusciti a trovare un accordo politico di fondo su questa revisione complessiva che, peraltro, rimane sul tappeto e che prima o poi dovremo affrontare. Mano mano che nella Giunta per il Regolamento si discuteva, sono emersi alcuni punti, non voglio dire di convergenza, ma di comune interesse, tanto che su alcuni aspetti sono state presentate diverse proposte di modifica. Si è pertanto pensato di lavorare su quelle, tentando di vedere se era realizzabile un processo di avvicinamento. Così mi pare che sia avvenuto, anche nella diversità delle opinioni e delle soluzioni. La scelta è quindi determinata da questa possibilità constatata di una discussione più pacata e seria e non di urto frontale su soluzioni diverse non condivise da tutti.

Le soluzioni che sono state prospettate sono sostanzialmente di due tipi. Da un lato, c'è un gruppo di modifiche che riguarda la funzionalità dell'Assemblea. Tengo subito a chiarire che non è esatto quello che qualcuno può aver pensato o detto, che questa sarebbe la parte che riguarda la maggioranza. Da un punto di vista di impostazione seria e istituzionale, dovremmo infatti riconoscere che la funzionalità dell'Assemblea riguarda e interessa tutti, anche perché, francamente, in moltissime occasioni perdiamo tutti del tempo inutile, a fronte di alcuni aspetti arretrati, mentre potremmo lavorare tutti meglio, con maggiori e più proficui risultati. Quindi, un gruppo di modifiche mira a questo risultato: snellire il lavoro dell'Assemblea. Qualche volta il nostro Regolamento è troppo arretrato, qualche volta non è adeguato alle trasformazioni che abbiamo subito: si tratta di prenderne atto e non di impedire alcun diritto a chicchessia, né c'è alcuna garanzia che venga meno, anche per coloro che pensano che in una Assemblea parlamentare debba essere garantito, al limite, anche l'ostruzionismo. Desidero ricordare che l'ostruzionismo è praticato nei Parlamenti di tutto il mondo, peraltro come strumento eccezionale: di fronte a situazioni eccezionali si ricorre, si è sempre ricorsi all'ostruzionismo che però non può diventare uno strumento abituale. Se nel Regolamento si introducono modifiche che, non toccando anche questa sorta di diritto non scritto, cioè l'ostruzionismo, tuttavia rendono più difficili operazioni puramente defatiganti, sembra che anche questa sia un'operazione nell'interesse di tutti.

Ciò riguarda alcuni aspetti, come la verifica del numero legale in Commissione e in Aula, che viene sottoposta ad alcune indicazioni molto più precise di quelle attuali, e riguarda anche la votazione di emendamenti sui quali c'è il parere contrario della 5ª Commissione, che non può diventare, non è giusto che diventi, uno strumento di paralisi dell'attività dell'Assemblea, talvolta anche soltanto pretestuosamente. Anche in questo caso, non si toglie nulla a nessuno; nelle proposte si allinea questa indicazione e questa possibilità di procedere su emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario a norma dell'articolo 81 della Costituzione, allo stesso *quorum* di senatori previsto per la richiesta di votazione nominale a scrutinio simultaneo.

Fin qui si tratta quindi di operazioni che dovrebbero corrispondere ad un interesse generale. Saremmo andati certamente assai più in là, e il Regolamento meriterebbe qualche aggiustamento in più; ad esempio, personalmente, nell'interesse di tutti, sarei per abbreviare tutti i termini degli interventi, perché in tal modo un'Assemblea moderna potrebbe molto più utilmente adeguarsi ai sistemi europei. Tuttavia se su questo punto non c'è ancora una convergenza, limitiamoci almeno agli aspetti che possono far funzionare meglio i nostri lavori.

Il secondo tipo di modifiche è quello che riguarda le fondamenta di un futuro statuto delle opposizioni, cioè la prima base di quello che un buon Regolamento dovrebbe sempre avere. Anche qui siamo ai primi passi; però si tratta di primi passi rilevanti anche come segnale. Quando introduciamo nel nostro Regolamento quello che, peraltro, c'è già nel Regolamento della Camera, cioè la possibilità di prevedere alcune sedute riservate a disegni di legge o documenti dei Gruppi parlamentari di

opposizione, non facciamo alcuna concessione a nessuno, bensì prevediamo qualcosa che è nell'interesse dell'opposizione ma anche della maggioranza, la quale in un sistema democratico ha interesse ad avere un'opposizione funzionante con la quale stabilire un rapporto corretto, chiaro e trasparente. E in questa direzione della trasparenza va la scelta di riservare alcune sedute alla cosiddetta visibilità, cioè quel diritto di tribuna, come alcuni lo chiamano, che consiste nel poter discutere apertamente dei propri disegni di legge e documenti in sedute riservate che, nelle proposte di modifica, sono state indicate in numero di due ogni due mesi.

Colgo l'occasione per dire fin da adesso che la Giunta per il Regolamento ieri sera, nell'esaminare gli emendamenti presentati, ha espresso un parere favorevole anche sulla possibilità di ampliare, praticamente di raddoppiare, compatibilmente con le possibilità di lavoro dell'Assemblea, il numero inizialmente previsto. Quindi credo che la visibilità possa essere sufficientemente assicurata nell'interesse di tutti.

L'altro aspetto riguarda la definizione precisa di un istituto, che pur presente nel nostro Regolamento non è stato mai concretamente attuato e praticato, il cosiddetto *question time* che nelle proposte di modifica viene definito in termini molto vicini ad un sistema anglosassone, un vero sistema di «botta e risposta». Anche questo, non solo e non tanto nell'interesse di questo o di quel Gruppo, ma nell'interesse di tutti perché il controllo ispettivo è un diritto e un dovere di ciascuno di noi, dei Gruppi di maggioranza come di quelli di opposizione. Ovviamente questi ultimi avranno un interesse ancora maggiore ad esercitare il controllo ispettivo sul Governo e ad usufruire delle possibilità che questo sistema velocissimo di botta e risposta consente. Aggiungo che le modifiche proposte chiariscono alcuni aspetti di interesse generale diffuso: si prevede infatti che la risposta non possa essere data se non dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente o da un Ministro, il che qualifica già la tipologia della risposta che deve riguardare materie fissate dai Presidenti dei Gruppi. Si prevede inoltre che i tempi siano brevissimi, in tutto sette minuti per ognuna di queste interrogazioni, e che possa essere disposta anche una ripresa televisiva per cui in alcuni momenti ci può essere anche una particolare visibilità e della domanda e della risposta.

Avviandomi alla conclusione, desidero anche chiarire che vi sono stati alcuni emendamenti presentati da varie parti della maggioranza e dell'opposizione, nei limiti fissati dalla Giunta per il Regolamento, che ha stabilito, nella seduta del 4 febbraio, che gli emendamenti sarebbero stati ammessi soltanto per le parti soggette a modifica, perché altrimenti avremmo introdotto in questo modo una discussione generale su tutto il Regolamento.

Gli emendamenti si sono per lo più attenuti a questo criterio. La Giunta li ha esaminati – e questo sarà precisato man mano nel corso dell'esame degli emendamenti – e ha espresso un parere negativo per quelli che si discostavano troppo dagli orientamenti già espressi dalla Giunta stessa, e sui quali peraltro c'era stata una lunga ed ampia discussione in quanto andavano in senso contrario alle modifiche che erano

state proposte. Ha invece considerato con molta attenzione gli emendamenti che recavano un apporto costruttivo per migliorare le proposte di modifica predisposte dalla Giunta per il Regolamento, e su alcune di queste il parere è stato positivo, come vedremo chiaramente in seguito. Di una di queste modifiche ho già fatto cenno, quella del numero di sedute riservate ai Gruppi parlamentari di opposizione, ma ce ne sono anche altre che vanno in una direzione di miglioramento, come quella relativa al *question time*. Le proposte di modifica prevedevano inizialmente che alcune sedute sarebbero state dedicate «periodicamente» allo svolgimento di interrogazioni, secondo questo sistema di «botta e risposta», ma si è ritenuto, esprimendo parere favorevole su un emendamento presentato del senatore Duva, che il termine «periodicamente» potesse essere meglio specificato. Anzi, a fronte della proposta di prevedere che ciò avvenisse «ogni due mesi», la Giunta per il Regolamento ha espresso l'opinione che si potrebbe indicare anche «una volta al mese» affinché, secondo una regola costante, sia dedicato uno spazio a tali atti ispettivi. Spetterà poi alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari calendarizzarli e stabilire quali saranno le materie da trattare e il Governo risponderà molto celermente alle precise questioni poste dai parlamentari.

Ritengo dunque si tratti di un corpo di modifiche che non è omogeneo ed organico (e ciò comporterà necessariamente votazioni separate). Ma le ragioni risiedono in quel che prima dicevo: è stato colto ciò che sembrava maturo quanto meno per un confronto, tant'è che su alcuni punti vi è convergenza, su altri vi è una divergenza non già di principio ma in ordine alle soluzioni. Ciò significa che esiste la possibilità di confrontarsi anche in Assemblea: mi auguro che tale confronto sia corretto e proficuo, così come lo è stato in diverse sedute della Giunta per il Regolamento.

Le restanti modifiche sono affidate forse ai senatori della prossima legislatura; prima o poi il Regolamento del Senato dovrà essere sottoposto ad una revisione assai più ampia perché cambiano i sistemi elettorali, la prassi e la tipologia del confronto politico, e quindi dovremo adeguare le nostre norme regolamentari. Ma è un'operazione rispetto alla quale compiamo intanto un primo passo che mi auguro possa essere arricchito dall'Assemblea nell'ambito di una discussione auspicabilmente serena e pacata. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Unione Democratica per la Repubblica (UDR)*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Smuraglia. Avverto i colleghi che procederemo all'inizio della discussione del documento recante proposte di modifica del Regolamento del Senato per poi passare alla discussione dei disegni di legge relativi ai principi del giusto processo, di cui al secondo punto dell'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.

È iscritto a parlare il senatore Cusimano. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che il tempo che passa e la prova dei fatti denuncino delle crepe o delle

evidenti anomalie, frutto delle trasformazioni in atto nella società per tutti gli ordinamenti di uno Stato, a cominciare dalla Carta costituzionale. Si determina quindi la necessità di periodiche revisioni. Questa necessità è stata avvertita anche per quanto riguarda il Regolamento del Senato; abbiamo però l'impressione che alcune proposte avanzate dalla maggioranza siano finalizzate a favorire la stessa. Noi vorremmo invece che si tendesse soltanto a migliorare il funzionamento del Senato, in modo da rispondere alle aspettative dei cittadini. Vorremmo che il Senato facesse da esempio alle altre istituzioni.

Purtroppo, sino ad oggi, sia le istituzioni che la vecchia burocrazia statale hanno lasciato molto a desiderare per i tempi impiegati nell'affrontare e nel risolvere i vari problemi, e il passaggio di alcuni poteri alle regioni non ha contribuito a migliorare la situazione: i vecchi mali dello Stato centralista si sono trasferiti pari pari alle amministrazioni regionali, in molti casi peggiorandoli. Vediamo dunque, per quanto ci compete oggi, di migliorare il nostro Regolamento, vigili e attenti a non determinare un risultato contrario, il che, anche a prescindere dalla volontà di ciascuno di noi, è nel novero delle cose possibili. Farò in quest'ottica alcune osservazioni, iniziando dall'articolo 5, comma 9-bis: mi sembra giusto e corretto quanto proposto dalla Giunta per il Regolamento nell'articolo 1 delle proposte di modifica, cioè che un segretario del Consiglio di Presidenza, eletto in rappresentanza di un Gruppo parlamentare, se entra a far parte di un diverso Gruppo parlamentare, decade dall'incarico. Non credo servano altre parole per illustrare l'eticità di tale innovazione. È una derivazione di quanto da noi sostenuto in altre sedi, del resto, cioè del rispetto della volontà dell'elettore, che non può trovarsi, come è avvenuto di recente, ad aver eletto un candidato con un programma ed un impegno per uno schieramento e poi vederlo passare ad altro Gruppo o addirittura o allo schieramento opposto. Peccato che la modifica proposta abbia, purtroppo, validità per il futuro.

Per quanto riguarda il numero legale per le sedute delle Commissioni, le innovazioni apportate sembrano andare nella direzione di un più celere e giusto svolgimento dei lavori.

Per quanto riguarda la materia trattata dall'articolo 53, modificato dall'articolo 3 del testo in esame, pur apprezzando quanto proposto in favore dei disegni di legge e dei documenti presentati dai Gruppi dell'opposizione, ritengo che almeno quattro sedute ogni due mesi siano ancora insufficienti a smaltire l'esame di tali proposte, poiché la maggioranza tende a portare in discussione prima di tutto le proposte del Governo e poi quelle proprie. Potrei citare numerose proposte presentate da me e dalla mia parte politica che attendono di essere discusse dall'inizio di questa legislatura ed anche da prima, in quanto alcune non sono che una ripresentazione di progetti presentati nelle precedenti legislature.

Chiediamo più spazio non per noi, momentaneamente all'opposizione, ma per qualunque minoranza si determini in futuro in quanto ogni senatore ed ogni Gruppo politico, a prescindere dall'appartenenza alla maggioranza o all'opposizione, rappresenta il popolo italiano e una fetta di elettori che hanno diritto di vedere discussi i progetti che vengo-

no presentati anche per loro. La Camera dei deputati a questo proposito ha destinato il 25 per cento delle sedute alle iniziative parlamentari con preferenza per quelle dell'opposizione.

Per quanto concerne l'articolo 102-bis, sostituito dall'articolo 4, non mi sembra proprio che la proposta (*vulnus* al dettato costituzionale, che all'ultimo comma dell'articolo 81 prescrive che le leggi devono avere copertura finanziaria) possa essere accettata. Come si fa a sanare un divieto costituzionale solo perché quindici senatori chiedono la discussione di un emendamento scoperto, addirittura contro il parere della 5ª Commissione? Siamo contrari alla modifica e riteniamo che lo *status quo* debba essere mantenuto.

Circa l'articolo 108, modificato dall'articolo 5, mi sembra che andiamo a complicare le cose: se il numero legale non sussiste, è difficile che si possa raggiungere in 20 minuti. Preferiremmo un lasso di tempo più ampio, senza tralasciare, da parte del Presidente del Senato, un severo richiamo ai senatori e – mi permetto di aggiungere – soprattutto a quelli della maggioranza sulle cui spalle, da che esistono i Parlamenti, compete l'onere di essere presenti e di assicurare la presenza del numero legale. I senatori dell'opposizione, invece, possono anche scegliere, per ragioni di tattica politica, di essere momentaneamente assenti.

In merito all'articolo 135-bis (in materia di esame delle autorizzazioni a procedere), modificato con l'aggiunta del comma 8-bis, ritengo che tale modifica possa essere utile ad una più celere decisione.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 151-bis, che istituisce l'istituto del *question time*, analogamente a quanto ha fatto l'altro ramo del Parlamento, mi sembra un'innovazione giusta; qualche riserva si può avanzare in merito al ristretto tempo concesso all'interrogante: un minuto per l'interrogazione e tre minuti per la replica. Abbiamo presentato una serie di emendamenti migliorativi, dal nostro punto di vista, solo se la maggioranza li esaminerà senza pregiudizi potremo approvare la proposta presentata, solo a questa condizione. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Come annunciato, rinvio il seguito della discussione del documento in esame ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3619) PERA ed altri. – *Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo*

(3623) FOLLIERI ed altri. – *Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione*

(3630) PETTINATO ed altri. – *Modifica all'articolo 101 della Costituzione*

(3638) SALVATO. – *Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale*

(3665) SALVI ed altri. – Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-bis concernente i principi del giusto processo

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale: «Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo» d'iniziativa dei senatori Pera, Bucciero, Callegaro, Milio, Greco, Centaro, Scopelliti, Battaglia, Valentino, Caruso Antonino, Novi, Preioni e Cusimano; «Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione», d'iniziativa dei senatori Follieri, Cirami e Lo Curzio; «Modifica all'articolo 101 della Costituzione», d'iniziativa dei senatori Pettinato, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pieroni, Ripamonti, Sarto e Semenzato, «Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale», d'iniziativa della senatrice Salvato, e «Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-bis concernente i principi del giusto processo», d'iniziativa dei senatori Salvi, Russo, Senese, Villone, Barbieri, Bucciarelli, Guerzoni, Fassone, Besostri, Passigli, Pellegrino, Carpinelli, Angius, Micele, Calvi, Nieddu, Bonfietti e Giovanelli.

Il relatore, senatore Pera, non è presente in Aula. Chiedo al presidente Villone se intende integrare la relazione scritta, già stampata e distribuita.

VILLONE, *f.f. relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pettinato. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, inizia oggi – e già nell'uso di questo verbo c'è insieme la formulazione di un auspicio ma anche una dichiarazione di ottimismo – da qui, se il Senato riuscirà a pervenire al voto su questa importante riforma, la ricostruzione del processo penale accusatorio.

Si tratta di un obiettivo grande ed importante; ho parlato di ricostruzione, ma forse avrei potuto usare il termine «restaurazione», infatti oggi torneranno ad avere luogo nel processo una serie di regole che alcuni interventi di tipo giurisprudenziale, in particolare due sentenze della Corte costituzionale nel 1992 ed alcuni interventi normativi di conseguenza avevano fatto sparire da un modello processuale che il Parlamento, appena dieci anni fa, aveva scelto affidandogli la speranza di un'efficienza della giustizia che è rimasta purtroppo fino ad oggi un mito.

La modifica del processo, la restituzione al processo di una serie di regole che erano state tolte anzitutto da una difficoltà di carattere culturale ad accettare il nuovo modello, ma anche da un'azione di demolizione che di quella difficoltà culturale e di una volontà tenace ed ostinata erano certamente l'espressione, ci chiama oggi a riaffermare una volontà precisa. Era chiaro (ma non siamo neppure riusciti a tradurre questa

consapevolezza in elementi seri e concreti di dibattito) che questo era il punto centrale del mancato funzionamento del processo penale e della conseguente crisi di questa parte del sistema della giustizia. Era chiaro, quando durante la discussione in Commissione bicamerale ci siamo lasciati trascinare sino allo scontro da temi che non erano assolutamente centrali rispetto all'obiettivo di ridare efficienza al processo e di restituire giustizia agli utenti che la chiedono e la attendono.

Durante più di un anno, con momenti a volte laceranti, la politica e il Parlamento si sono lasciati trascinare dietro le polemiche sul ruolo e sulla carriera del pubblico ministero, con tutto il corollario di tensioni e di isterismi che hanno poi caratterizzato questo confronto. Ma non era quello il problema: il problema era, ancora e sempre, quello delle prove. E così ci siamo lasciati trascinare in polemiche altrettanto laceranti quanto sterili sulla variazione quantitativa del rapporto fra i membri togati e quelli non togati nel Consiglio superiore della magistratura, con punte che hanno raggiunto francamente il ridicolo.

Ridicole erano le accuse di attentato all'indipendenza della magistratura, formulate nei confronti di chi proponeva di mutare da un terzo a due quinti la quota dei membri non togati del Consiglio superiore della magistratura: ridicolo almeno quanto era il fatto stesso di proporre il mutamento da un terzo a due quinti, nello sforzo di dare, in qualche modo, soddisfazione ad esigenze che con il processo avevano poco a che fare e che stavano invece in altro, nel confronto politico, in alcuni obiettivi particolari di talune parti politiche, nell'incapacità di comprendere quali fossero realmente i problemi e nella mancanza di coraggio di adottare le soluzioni per questi problemi che caratterizzavano un'altra parte dello schieramento politico.

Oggi andiamo verso l'approvazione di un emendamento – presentato dal relatore, ma che è frutto di un confronto e di un lavoro assiduo tra tutti i Gruppi di maggioranza e di opposizione – che indica, per questo aspetto del problema, una soluzione comune. Ed è a questa formulazione che alludevo quando poc'anzi ho detto che oggi comincia da qui la ricostruzione del processo accusatorio. Certamente questo emendamento, questa formula, sulla quale conviene il consenso di quasi tutti i Gruppi politici rappresentati in quest'Aula, rappresenta – lo ripeto – un atto concreto di ricostruzione, ma anche di restituzione di livelli di dignità e di civiltà al processo, che torna ad intraprendere il proprio cammino verso un modello che non è puramente accusatorio ma che contiene forti elementi di questo stesso modello.

Ieri la distruzione di questo modello era dovuta innanzi tutto a due sentenze della Corte costituzionale del 1992 che – come prima osservavo – erano certamente manifestazione di una cultura ostile alla riforma che, per questo, utilizzava male i principi esistenti e, addirittura, ne inventava di nuovi, elevando a rango costituzionale principi che dovrebbero appartenere soltanto al buon senso. Il principio di ragionevolezza infatti non è uno strumento che si confronta con il dettaglio delle norme, ma dovrebbe essere il requisito fondamentale del ragionamento giuridico. Si inventava, elevandolo al rango di dignità costituzionale, un altro principio di fondamento centrale, cardine di qualunque sistema giuridi-

co: il principio della conservazione dei mezzi di prova. Ma non era vero, non era così, perché questo principio veniva evocato soltanto per contrastare e scegliere un modello processuale contrario alla scelta che il Parlamento aveva fatto.

Questa vicenda ha poi avuto passi successivi; non voglio nascondermi dietro un capello: non c'era riuscita la Commissione bicamerale, per una serie di ragioni che non interessa qui ricordare e non si è riusciti, sino ad oggi, neanche al di fuori di questa Commissione, ad arrivare ad una formulazione comune, a una soluzione come quella che oggi -spero - appoveremo. Ci siamo arrivati - è inutile nascondere senza volere con ciò sottolineare aspetti polemici che non servono mai - anche in risposta ad una sentenza della Corte costituzionale recentissima che su questo tema interveniva con ipocrisia beffarda giungendo ad affermare e a rilevare l'esistenza del contraddittorio proprio laddove vi era la negazione in radice dello stesso.

Allora diciamo che questa di oggi è la risposta del Parlamento riformatore ad una giurisprudenza costituzionale che è contraria ad una cultura che verso la modernità del processo e la civiltà del processo, in uno sforzo di riallineamento con l'Europa, il Parlamento stava faticosamente costruendo.

Oggi noi interveniamo su un tema nodale del processo penale, compiamo un passo importante, ma non basta, lo sappiamo. Se volessimo, se non ci lasciassimo dominare dall'isteria del fare presto, del votare prima che qualcuno ci ripensi, oggi avremmo l'opportunità anche di allargare il nostro intervento ad altri aspetti dell'attuale situazione di sofferenza della giustizia e del processo penale.

Noi rimediamo oggi ad una situazione che, in un processo che doveva essere fondato esclusivamente sull'equilibrio assoluto dei diritti e delle facoltà delle parti, ha visto svilupparsi un processo esattamente inverso, che facendo crescere in misura abnorme il potere dei pubblici ministeri ha evidenziato una incapacità di questo modello così com'è, per quel che è diventato, a fornire una reale risposta di giustizia.

Su questo terreno, dico francamente che, da laico che anche nella propria esperienza professionale trentennale ha sempre mantenuto presente il dovere della laicità nel confronto, anche con se stessi e innanzitutto con la propria coscienza, rispetto ai rimedi e alle soluzioni che vengono proposte, non mi scandalizza la prospettiva della separazione delle carriere. Non vedo gli effetti nefasti, la fine dell'indipendenza, che pure sono stati ripetutamente evocati negli anni. Credo anzi che in una prospettiva di modello puramente accusatorio la separazione delle carriere sia addirittura un atto necessario. Sono però contrario, in termini di scelta politica, ad una indicazione di questo tipo oggi; credo e sono convinto che con una rigida, rigorosa distinzione delle funzioni, che regoli con altrettanto rigore il passaggio dall'una all'altra delle funzioni, il pubblico ministero debba essere un magistrato: perché in un sistema così profondamente squilibrato (le indagini difensive sono uno strumento che presenta molti aspetti di utopia in un sistema come questo), la garanzia della parità delle parti nella fase delle indagini può essere rappresentata

soltanto da un pubblico ministero che avverta come dovere quello di vivere da magistrato il proprio ruolo.

Però, se così è, come mi pare sia, perché questo è risultato essere l'orientamento prevalente nel confronto politico, allora dobbiamo cominciare a stare attenti ad altri aspetti del processo. Innanzitutto credo vada affermato e reso concreto il principio, oggi enunciato nell'articolo 358 del codice di procedura penale, che vuole che il fine dell'azione penale, dell'indagine penale sia quello dell'accertamento della verità, quindi dell'acquisizione dei fatti e degli elementi favorevoli all'imputato. Si tratta di un principio che non può restare dove si trova ora, confinato in un angolo del codice, con le sentenze della Cassazione che ci dicono che esiste, ma che non vale, e che invece dobbiamo accogliere in pieno all'interno della Carta costituzionale, prevedendo anche le sanzioni per la sua violazione. Se non lo faremo sarà inevitabile dirigerci verso una scelta come quella della separazione delle carriere, per cui il nostro sistema non è né maturo né attrezzato. Ci sono alcuni disegni di legge che vanno in questa direzione, ma in qualche modo va riesaminato il problema della custodia cautelare. Non soltanto, vi sono le misure che stiamo già introducendo, con l'obbligo del giudice per le indagini preliminari di interrogare il cittadino prima di arrestarlo, ma anche la revisione delle norme del codice che consentono di privare un cittadino della libertà personale. Attenzione, è giusto e sacrosanto che il sistema si armi e possa giungere a privare taluni della libertà personale per evitare l'inquinamento delle prove, ma dall'altra parte – lo dico io da questi banchi, prima che altri lo dicano in altro modo e con altri fini – abbiamo casi verificati di carcerazione preventiva affinché i pubblici ministeri potessero tranquillamente inquinare le prove. Cito almeno due casi, quello di Tortona e quello di questi giorni, su cui ovviamente il giudizio è ancora del tutto aperto, che comunque ha evidenziato problemi di questo genere. Mi riferisco al processo Marta Russo: non so se gli imputati saranno assolti o condannati, ma in questa condizione il rischio più grave che corre la società è che essi possano essere assolti pur essendo colpevoli. Questa probabilità esiste proprio per un comportamento di pubblici ministeri che, ve lo dico francamente, non attribuisco a malafede, bensì probabilmente ad incapacità professionale. Certo, c'è una cultura della libertà della persona assolutamente inesistente, ci può essere anche la passione e la tensione verso l'obiettivo di dimostrare la colpevolezza, ma c'è innanzitutto un'incapacità professionale; altro che procedimento disciplinare! In questa direzione andrebbe sanzionata, così come dovrebbero essere sanzionati comportamenti come questi.

Tutto ciò evidenzia un problema di cui dobbiamo occuparci se non vogliamo fare, come spesso capita, le riforme a metà. Collegghi, ho presentato un emendamento in questo senso che propone di ricevere nella Costituzione il principio dell'oggettività, lo definirei così, dell'azione penale o dell'imparzialità delle indagini penali, il principio che l'obiettivo è quello: la verità.

Non mi occupo di altri problemi, dei processi di mafia, rispetto ai quali un dibattito pure dobbiamo aprire per vedere quale strumento processuale sia il più adeguato ad affrontare quella tipologia di processo,

con riferimento soprattutto all'alto numero di imputati, perché vi è un problema di allarme sociale e di un nemico che continua a stare intorno a noi e a farci sentire sul collo il proprio fiato, che noi dobbiamo fronteggiare con strumenti che abbiamo il dovere di sperimentare. Ma questo è un tema che ci porterebbe troppo lontano. Andiamo verso una formulazione dell'emendamento rispetto alla quale devo esprimere una forma particolare di compiacimento, perché esso corrisponde non soltanto all'indicazione che veniva dal disegno di legge (non ho mai avuto confidenza con i numeri, meno che mai ne ho ora, con l'età che avanza e con la ruggine che si installa sempre più dentro di me) di modifica dell'articolo 101 della Costituzione, presentato dal Gruppo al quale appartengo e che mi vedeva come primo firmatario, nel quale, così come puntualmente avevamo fatto durante tutto il periodo del dibattito svolto nella Commissione bicamerale, continuavamo inascoltati ad indicare che la soluzione, proprio perché i problemi erano quelli, non era di introdurre all'interno della Costituzione un principio ispiratore del codice: dire che il processo è ispirato al principio del contraddittorio non significa nulla, come recentissimamente ci ha ricordato la Corte costituzionale. Dicevamo che la direzione era altra, quello che andava messo nella Costituzione era il principio della formazione della prova in contraddittorio, da solo. Gli emendamenti che abbiamo presentato durante i lavori della Bicamerale sono rimasti inascoltati. Non uno studioso di storia ma uno studente che un domani facesse una tesi di laurea sulla riforma del processo, scoprirebbe quante volte ed in quanti modi abbiamo posto il problema in questi anni. Nella Commissione bicamerale gli emendamenti non sono stati non dico votati e bocciati, ma neppure esaminati; si lavorava in altro ambito, all'interno di un accordo probabilmente già fatto rispetto al quale alcune soluzioni erano state scelte, anche se poi non ha funzionato. Tuttavia, era questo il sistema di lavoro della Bicamerale, non ci si preoccupava dei suggerimenti di buon senso.

Oggi noi facciamo questa scelta. Non si tratta di una formulazione che ci mette definitivamente al riparo dalle tentazioni contro le quali il codice attuale si è già misurato in passato, tuttavia è un grosso passo avanti che introduce un elemento forte nella Costituzione, stabilendo che nessuno può costruire prove nella solitudine di un ufficio, così come ci sembrava avessimo smesso di fare con la riforma del processo del 1989. Ci siamo ritrovati però con un indagatore solitario – a volte anche due o tre – che costruiva le prove nel proprio ufficio, molto più solitariamente di quanto non facesse il giudice istruttore del modello precedente di processo.

Segniamo questo momento importante e dedichiamogli un po' della nostra giornata, colleghi, non procediamo frettolosamente verso quella soluzione concordata. Votiamo quella ma esaminiamo anche le altre proposte che arricchiscono il dibattito e che possono contribuire a restituire al nostro codice quel livello di dignità e di civiltà che l'Europa alla quale, almeno sulla carta, apparteniamo, ci chiede da troppo tempo e con una perentorietà che non può più essere ignorata (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Forza Italia, Partito Popolare Italiano e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Il senatore Pera, intende integrare ora la sua relazione?

PERA, *relatore*. Signor Presidente, mi dolgo del disagio che c'è stato perché era previsto che avrei fatto una integrazione orale della relazione consegnata agli atti. A questo punto, essendo già iniziata la discussione generale, preferisco utilizzare il mio tempo in seguito sia per esporre quella parte della relazione che avrei voluto fare a integrazione di quella scritta sia per rispondere alle obiezioni e alle critiche che si manifesteranno durante il dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cortelloni. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nel corso della discussione in Commissione ebbi modo di esprimere il mio personale dissenso rispetto alla proposta oggi all'esame di quest'Aula. Credo infatti che per elevare a norma di rango costituzionale una regola del vivere sociale occorra preliminarmente riflettere sulla bontà della sua efficacia, a prescindere dal singolo momento storico. Non dimentichiamo che per loro natura le Carte costituzionali devono essere formulate secondo principi generali, applicabili a prescindere dalle esigenze del peculiare momento. Non dimentichiamo neppure che una tale decisione non può essere la risultanza di un tacito scontro tra i vari organi costituzionali; né si può plaudire alla bontà di tale proposta semplicemente perché sulla stessa maggioranza e opposizione hanno finalmente trovato un accordo.

Leggendo il disegno di legge in esame è spontaneo domandarsi: forse oggi i processi non sono giusti? Forse sono disciplinati dalla prassi e non dalla legge? Forse il giudice è di parte? Se così fosse, occorrerebbe cancellare 50 anni di storia giudiziaria. Ma siccome così non è, mi sembra che molti dei concetti di cui al presente disegno di legge siano scontate regole già presenti nel nostro ordinamento. Di certo non conosco alcuno dei colleghi, oggi presenti, che non concordi sulla indispensabilità del processo giusto, ma da tale convincimento ad arrivare ad una eccessiva analiticità dei precetti costituzionali il cammino è lungo. Infatti, con questa proposta, si andrebbe ad inserire nella Costituzione una serie di regole eccessivamente analitiche per raggiungere un fine che potrebbe essere perseguito attraverso altre modalità.

Se è necessario rivediamo i codici, anche reintroducendo figure, come quella del giudice istruttore quale direttore d'indagini, ma non dequalifichiamo la Costituzione fino a far sì che divenga un doppione di legge ordinaria, semplicemente perché la Corte costituzionale ha bocciato i lavori del Parlamento, o perché, in questo momento, per specifiche tipologie processuali si vuole rafforzare una garanzia costituzionale che, comunque, già esiste.

Visto in una ottica prettamente politica tutto può trovare una giustificazione, sia in un senso che nell'altro. Personalmente credo però oc-

corra riflettere e guardare anche gli effetti certi che deriverebbero dall'approvazione di questa proposta. *In primis*, si assisterebbe alla paralisi dei processi per anni. Gli avvocati, giustamente, sarebbero ben contenti di poter sollevare continue questioni di legittimità costituzionale per tutti quei procedimenti, come quelli per decreto, di giudizio immediato, fermamente voluti dal legislatore del 1988 quali forme di riti alternativi.

Se da un lato il processo deve essere giusto, dall'altro il processo deve essere celebrato e alle eventuali anomalie codicistiche occorre porre rimedio rivedendone i testi. Approvare questa proposta potrebbe costituire un pericoloso precedente; si potrebbe rischiare di aprire la stagione dell'abrogazione tacita della rigidità costituzionale, dando spazio per rimettere mano alla stessa ogni qual volta che l'applicazione della legge ordinaria incontri qualche difficoltà.

Oltre a non condividere l'assunzione a norme costituzionali di questi principi, tipici di una formulazione legislativa ordinaria, ho altresì forti dubbi sulla corretta formulazione tecnica del disegno di legge.

Chi è l'accusato di cui si parla al quale occorre fornire informazione del suo *status* nel più breve tempo possibile? È l'indagato, è colui verso il quale sia stata esercitata l'azione penale, è il rinviato a giudizio?

Come sopra ho accennato, riguardo a questa proposta esiste l'accordo maggioranza-opposizione, una intesa raggiunta nei piani alti della politica, onde permettere che il pacchetto giustizia, strumento necessario per superare lo stato comatoso in cui versa il nostro ordinamento giudiziario, possa divenire in tempi brevi legge dello Stato.

Personalmente però non ritengo che sia ragione sufficiente per addivenire all'espressione di voto favorevole su questo disegno di legge di revisione costituzionale.

Preannuncio pertanto il mio voto contrario, in dissenso dal Gruppo. (*Applausi del senatore Bertoni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge noi riprendiamo il percorso delle riforme costituzionali avviato nella Commissione bicamerale, iniziando dalla questione giustizia. La giustizia è centrale in ogni società, ma lo è ancora di più in una società come quella italiana alla ricerca di nuovi equilibri politici e sociali; società in cui il sistema dei controlli sull'attività amministrativa, giudiziaria e – perché no? – politica si è rivelato sempre più inefficace. Iniziamo da una proposta che era stata approvata a stragrande maggioranza dalla Commissione Bicamerale, che mi auguro possa avere un esito diverso. Questa proposta di revisione costituzionale deve avere poi una refluenza sulla legislazione ordinaria: a un dettato costituzionale di questa portata non può non corrispondere una legislazione ordinaria che sia con esso in sintonia; diversamente, creeremmo una distonia sulla quale la Corte costituzionale calerà la

propria scure, creando problemi notevoli nell'applicazione concreta dei principi e nell'andamento dell'attività processuale. Dobbiamo ringraziare la Corte Costituzionale: questa non è una risposta del Parlamento più o meno polemica. In un sistema in cui vige la divisione dei poteri ciascun organo fa il proprio dovere ed è assolutamente intollerabile una critica con toni eccessivi nei confronti dell'uno o dell'altro organo costituzionale. Dobbiamo ringraziare la Corte costituzionale perché ha sollevato il problema e ci ha fatto rendere conto che la legislazione ordinaria non può da sola regolare la materia ma è necessario un intervento molto più pregnante ed importante attraverso una modifica della Costituzione, se si vogliono adottare determinati principi.

Quello che viene introdotto non è un principio ovvio, come molti hanno affermato. All'università ci è stata insegnata la differenza tra legge e diritto: non sempre la legge è conforme al diritto; a volte si hanno leggi ingiuste. Non solo, un processo può essere ingiusto perché regolato da una legge in cui vi sia uno squilibrio di poteri tra la pubblica accusa e la difesa, tra la parte pubblica e la parte privata. E però è ugualmente processo che viene regolato dalla legge. In una società che vuole essere liberale e democratica la parte privata deve avere la più ampia tutela, la più ampia possibilità di esplicitare la propria difesa, senza con ciò evidentemente limitare in alcun modo l'interesse pubblico al perseguimento dei reati o comunque al perseguimento della violazione di legge.

Il principio non è ovvio anche perché viene riempito di contenuti tramite l'elencazione di tutte le scansioni attraverso le quali si articola il giusto processo. La necessità di una informazione riservata dell'accusa. Quanti processi ad esempio vengono svolti in piazza proprio a causa della mancanza di un'informazione riservata dell'accusa, con una vanificazione in concreto della pronuncia giurisdizionale vera e propria e con un condizionamento dei magistrati che si occupano del processo? È necessario garantire disponibilità di tempo e di condizioni per preparare la propria difesa, perché se tale difesa esiste non può esistere soltanto sulla carta, deve potersi esplicitare concretamente. Non si possono concedere pochi giorni per preparare una difesa che si basa su elementi di accusa contenuti in decine di migliaia di pagine. Vi è la necessità di poter interrogare e far interrogare chi accusa. Il problema non è verificare se l'accusa si colloca nel momento delle indagini preliminari, nella fase dibattimentale, in appello o in altro momento: è una condizione che si riferisce a tutte queste fasi. Vi è la necessità di poter contraddire, di potersi confrontare direttamente con chi accusa e di poter verificare, nel confronto tra chi accusa e chi si difende, il fondamento della prova affinché il giudice possa avere davanti a sé tutto lo spettro probatorio necessario ad emanare la decisione che si attende da lui. Il giudice non può che essere terzo ed imparziale, anche questa può certamente apparire una ovvietà, ma la terzietà significa qualcosa di ulteriore: significa una separazione tra il magistrato che conduce la pubblica accusa e quello che deve decidere sul confronto fra accusa e difesa e significa anche che il giudice non deve essersi già pronunciato in fasi precedenti del procedimento e quindi tutto sommato essersi fatto un'idea, un convinci-

mento che difficilmente potrà cambiare in quanto costituisce già un condizionamento sulla possibilità di formarsi un'opinione.

Emerge da questa riforma costituzionale un punto centrale: il contraddittorio è il principio fondamentale ai fini della formazione della prova; vi deve essere ad ogni costo la possibilità di verificare e di confrontarsi, la difesa deve avere tutti i mezzi per poter addurre a proprio favore ogni elemento di prova utile a smontare l'accusa e così, evidentemente, deve essere per l'accusa.

Questo principio del contraddittorio, però, a tutta evidenza, anche in relazione alle emergenze criminali del nostro paese, deve subire delle eccezioni, come è giusto che sia. Non possiamo dimenticare l'emergenza della criminalità organizzata e la conseguente possibilità che chi accusa venga raggiunto dalle minacce, dalla violenza o dalla corruzione; allora è necessaria una riserva di legge aperta, che consenta alla legislazione ordinaria di regolare compiutamente questi casi, anche perché essi non possono entrare in una norma costituzionale, ma devono essere regolati in base a principi relativi all'applicazione concreta del processo.

Vi è però una regola fondamentale su cui ci dobbiamo comunque basare: l'impossibilità di una attribuzione di colpevolezza sulla base dell'accusa di chi si è comunque sottratto volontariamente, quindi per libera scelta e senza condizionamenti di alcun tipo, al confronto con la difesa. Non possiamo affidare ad una dichiarazione resa nel chiuso di una caserma o soltanto davanti ad una delle parti indispensabili del processo l'attribuzione della colpevolezza, solo perché la persona non vuole confrontarsi e teme che le proprie affermazioni non reggano al confronto incrociato e al contraddittorio.

Certamente, mi rendo conto che stiamo inserendo nella nostra Carta fondamentale previsioni che hanno un sapore più processuale che costituzionale, però ciò non costituisce un'anomalia se si ha riferimento sia ad altre norme della nostra Costituzione che hanno una loro capacità precettiva molto specifica, sia ad altre Costituzioni nelle quali sono contenute indicazioni analoghe, molto specifiche, Costituzioni di società occidentali molto avanzate. D'altra parte, questi principi vengono sanciti in accordi internazionali, in convenzioni ratificate dall'Italia e vi è pertanto la necessità di una refluenza nell'ordinamento giuridico italiano; certamente essa viene regolata dall'articolo 10 della stessa Costituzione, però ci siamo resi conto che questi principi devono avere rango costituzionale e non devono essere affidati solo alla legislazione ordinaria, perché diversamente potremmo creare una distonia tra la Carta costituzionale e questi principi, ed in tal caso la legislazione ordinaria cadrebbe, giustamente, sotto la scure della Corte costituzionale.

Tutto ciò vanificherebbe in concreto gli accordi e le convenzioni ed allora vi è la necessità – che deriva dall'importanza di questi principi che sono fondamentali perché attengono non soltanto all'esercizio della giurisdizione, ma anche alla possibilità concreta di esplicitare il diritto alla difesa, quindi uno dei diritti che definirei fondamentali, tutelati costituzionalmente – che questi principi abbiano rango costituzionale.

A questo punto, allora, le norme relative non possono essere più esplicitate in modo generico, ma devono essere specificate maggiormente.

Quella che si propone è una linea avanzata del diritto alla difesa, direi quasi una «linea del Piave» dalla quale non si può assolutamente retrocedere; è una linea di difesa avanzata che noi dobbiamo costituzionalizzare.

Di fronte a queste necessità, di fronte alla circostanza che questa riforma costituzionale ha un senso se accanto ad essa contemporaneamente uscirà dal Parlamento italiano una legislazione ordinaria consonante ad essa, mi sembra che debbano cadere tutte le obiezioni, più o meno superficiali, che vengono avanzate riguardo alla costituzionalizzazione di questi principi e mi sembra che dobbiamo andare avanti sul cammino delle riforme tracciate, che hanno inizio con questo disegno di legge di revisione costituzionale. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico, Unione Democratica per la Repubblica (UDR), Partito Popolare Italiano e Alleanza Nazionale. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasperini. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si discute oggi in quest'Aula una proposta di legge che appare, a mio avviso, tautologica a partire dalla stessa enunciazione del titolo, dal momento che afferma il diritto ad un giusto processo accusatorio come diritto di tipo costituzionale. Parlando di diritti fondamentali – e si potrebbero avanzare obiezioni sulle difficoltà ad interpretare in termini assoluti la definizione di diritti dell'uomo: diritti che sono quelli che spettano a uomo in quanto uomo o quelli che dovrebbero appartenere a tutti gli uomini e di cui ogni uomo non può essere spogliato? – con un termine di valore si potrebbe affermare che diritti dell'uomo sono quelli il cui riconoscimento è condizione necessaria per lo sviluppo della civiltà.

Mi piace citare Kant per il quale il *signum pronosticum* della disposizione morale dell'umanità ad essere in costante progresso verso il meglio era rappresentato dall'apparizione nella storia del diritto di un popolo di non essere impedito da altre forze a darsi una costituzione civile che esso crede buona. Per costituzione civile Kant intendeva una costituzione tale che coloro che ubbidiscono alla legge debbono anche, riuniti, poter legiferare. In pratica, la libertà riconosciuta come autonomia, come potere di dare legge a se stessi.

Auspicando che la nostra possa definirsi una Costituzione civile, concordo con il citato principio che individua nel Parlamento, e non nella Corte costituzionale, il luogo deputato a legiferare sui diritti civili. A giudicare dalle polemiche raccolte nel suo *iter* dal disegno di legge in questione, si è portati a pensare che il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo, e quindi anche a quelli inerenti all'esercizio della giurisdizione, oggi non sia però quello di giustificarli quanto quello di proteggerli.

Mi permetto di ricordare che la collocazione all'interno della nostra *Magna Charta* non è casuale; è evidente che taluni avanzino dubbi sul carattere personale del diritto ad una giustizia equa. Eppure, ed è l'ipotesi più plausibile, sarebbe più corretto dire che l'oggetto di cui si discu-

te oggi è un problema non filosofico, ma prettamente politico. La ricerca dei fondamenti e della natura dei diritti non può infatti essere dissociata dallo studio delle condizioni, dei mezzi e delle situazioni che permettono la realizzazione, intesa come applicazione di questo o di quel diritto. Come dire che il problema dei fini non può essere dissociato da quello dei mezzi e talvolta i mezzi usati denunciano i reali fini ai quali sono asserviti.

Valuto il caso in esame particolarmente esemplificativo. Sotto la spinta delle emergenze legate alla crescita e al dilagare della criminalità si è riaccesa l'urgenza a dare impulso al dibattito sulla riforma del sistema della giustizia penale e in questo quadro la regolamentazione del sistema penale costituisce il punto nodale. In questa sede nessun uomo di buon senso si prefigge di discutere sulla fondatezza dei diritti inviolabili che una giurisdizione degna di un paese civile e moderno dovrebbe garantire.

A parole siamo tutti garantisti, nessuno vuole negare la necessità della parità tra accusa e difesa come un minimo necessario e dovuto, se non esplicitamente previsto, almeno implicitamente ricavabile dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Questo è il punto. Noi tutti sappiamo che i diritti di libertà procedono di pari passo con il principio dell'uguale trattamento e rispetto ai diritti di libertà vale il principio che gli uomini sono tutti uguali: uguali, e anche soprattutto uguali davanti alla legge, uguali nella possibilità di difendersi attraverso un contraddittorio tra le parti, che si svolga in condizioni di parità, in ossequio al sacrosanto principio della presunzione di innocenza e della trasparenza dei processi.

Mutuando ancora il pensiero filosofico, ricordo che per Locke, il grande ispiratore della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, l'eguaglianza era l'eguale godimento della libertà. Non a caso l'articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti afferma che tutti gli uomini liberi nascono eguali in libertà e diritti, intendendo l'espressione nel duplice significato: gli uomini hanno uguale diritto alla libertà e gli uomini hanno uguale diritto alle uguali libertà.

Il problema però è un altro: il vero dibattito sul giusto processo si svolge, in realtà, al di fuori di quest'Aula, su un piano istituzionale differente, con altri interlocutori, e la materia del contendere è la stessa iniziativa parlamentare che, con questo disegno di legge, vuole riportare il potere legislativo nel suo ambito naturale, dando la possibilità alla politica di riappropriarsi dei suoi compiti.

Il Parlamento viene fiaccato nel momento in cui tenta di riappropriarsi di un ruolo autorevole e di liberarsi dall'immagine opaca cucita-gli addosso dall'opinione pubblica. Non a caso segue la sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 513, sentenza non a caso ampiamente dibattuta. Non sorprendono le polemiche nell'attuale dibattito sorte in seno a certa parte della magistratura, così concentrata sulla strenua difesa delle proprie prerogative da trovare in questo disegno di legge spunti di sospetta eversione.

Trovo aberrante sottomettere un principio fondamentale, riconosciuto in tutti i paesi civili del mondo, a finalità applicative contingenti, per-

ché, in effetti, è esattamente quello che sta avvenendo: il prevalere dell'esigenza di chiudere velocemente alcuni capitoli processuali pendenti. Oralità, parità tra le parti, terzietà del giudice, diritto alla difesa e parità con l'accusa non sono forse già sanciti come principi e ampiamente condivisi dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo?

Quanto al principio dell'imparzialità del giudice effettivamente non esistono, allo stato attuale, precisi riferimenti nella Costituzione o nel codice, ma appartiene ai principi ineludibili sui quali poggia la ricerca della verità e una buona amministrazione della giustizia.

Come uomo di legge mi trovo quasi a disagio nel perorare il diritto al contro-esame delle parti, l'opportunità di processi che si svolgano nel più breve termine possibile e nel rispetto dei tempi necessari, un equo svolgimento di tutte le fasi del procedimento. L'autoevidenza dei principi in oggetto non impedisce la penosa constatazione che l'ordinamento italiano non di rado li disattende ed è preciso dovere del Parlamento intervenire. La mia è un'arringa in difesa dello Stato di diritto, anche se pare un'affermazione pleonastica.

Non c'è molto da aggiungere. Mi limito, signor Presidente, colleghi, a porre alla vostra attenzione un rilievo relativo ad un mio emendamento teso a sottolineare un'ulteriore sconcertante distorsione del sistema giudiziario: la vergognosa spoliatura della dignità dell'imputato, esposto alla gogna di un pubblico avido di sensazionalismo e di giudici disposti, per diverse ragioni, ad alimentarlo. Personalmente, signor Presidente, ho assistito alla scena di imputati tratti in manette, in catene davanti al popolo in piazza San Marco a Venezia, esposti al ludibrio del popolo con la bava alla bocca, chini e doloranti entrare nell'aula di giustizia e uscirne assolti con formula piena. Ma quella vergogna, signor Presidente, voluta da questo sistema mai più si cancellerà dall'animo di queste persone, anche se la sentenza ha ristabilito il principio della verità e della loro innocenza.

Probabilmente i colleghi della maggioranza che hanno inteso mutare la loro posizione sul testo già approvato in Commissione non reputano rilevante il fatto che in sede di Parlamento europeo la Commissione per i diritti dell'uomo abbia dichiarato ammissibile il ricorso di un cittadino italiano condannato sulla base delle dichiarazioni di tre coimputati che si erano rifiutati di rispondere al processo.

Nel momento in cui ci accingiamo a celebrare l'ingresso in Europa, adeguandoci alle misure e agli *standard* dei paesi *partner*, stigmatizziamo la vocazione del nostro paese al processo inquisitorio. La legge che noi licenzieremo non dovrà essere neppure in parte una retrocessione dal giusto processo, retrocessione che ha sollevato le rimostranze anche della categoria forense. Non si deve adombrare neppure lontanamente la possibilità di escludere l'obbligo di ripetere le accuse in aula da parte di testimoni sottoposti a minacce e neppure introdurre alla lontana un qualunque indebolimento del contraddittorio prevedendo che la legge ordinaria disciplini i casi di irreperibilità della persona da interrogare.

Credo poi che l'esplicito riferimento alla volontarietà delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini non necessitasse di ulteriori corre-

zioni essendo comunque salva l'ipotesi che il teste o il coimputato ritratti in dibattimento le dichiarazioni rese.

Non accampiamo pretesti, la scelta è semplice ed è quella del metodo accusatorio sul quale intendiamo improntare il futuro della nostra giurisdizione, al di là dell'ottica di una legislazione di emergenza.

Il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, che ho l'onore di presiedere, voterà a favore di questo testo per uniformare l'ordinamento italiano ad una prospettiva di Unione europea e colmare le lacune costituzionali della nostra cultura giuridica, a favore di una giustizia libera contro ogni tentazione di manipolazione e oltre ogni insensato gioco di potere nell'attuale contendere tra organi istituzionali che finisce per essere, come sempre, neanche a dirlo, tutto a sfavore del cittadino.

È questa una battaglia per una giustizia che sia degna di tale nome. All'inizio del mio modesto dire ho affermato che appare straordinario dover parlare del giusto processo: se questo non è giusto è una farsa, non è un processo. Appare straordinario dover dire che il giudice deve essere terzo, perché se non è tale non è un giudice ma è una parte. Appare straordinario dover ripetere qui concetti che sono ormai nella coscienza di ogni popolo civile, recepiti anche nell'ambito dell'esperienza di ogni giorno del cittadino per bene, del giudice per bene, dell'avvocato per bene. Le parti devono essere poste su un piano di parità tra loro; il giudice deve essere terzo; la prova si acquisisce in dibattimento, dove si valuta la sua attendibilità. Con questi mezzi si può raggiungere il fine del processo, che è l'accertamento della verità e quindi la decisione del caso singolo.

Appare straordinario, ma anche ineludibile, doverlo discutere oggi in questa sede affinché questo principio faccia parte dell'attuale Costituzione e rimanga ormai saldo nel futuro e nella coscienza degli uomini liberi. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Alleanza Nazionale, Forza Italia e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la Costituzione è stata scritta per un sistema inquisitorio, scritto, segreto, gestito da magistrati a carriere unificate obbligati dall'azione penale.

Il codice di procedura penale del 1989, ispirato alla tradizione anglosassone, può funzionare soltanto a condizioni diverse dalle nostre, da quelle sopra indicate: la divisione delle carriere, la discrezionalità dell'azione penale e la formazione della prova in dibattimento. Non resta quindi, per evitare un *ping pong* legislativo, che ripropone poi continuamente un conflitto tra magistratura e politica, che codificare i principi nella Carta costituzionale. È ciò che si è cercato di fare con i vari disegni di legge costituzionali confluiti nel testo che oggi ci viene proposto.

Non mi sembrano accettabili le critiche secondo cui non possono entrare nella Costituzione, testo tendenzialmente rigido e destinato a durare nel tempo, disposizioni particolari. In realtà, qui non si tratta di simili disposizioni, ma di principi conduttori che poi la legislazione ordinaria si farà carico di interpretare e realizzare. Peraltro, ci sono altri articoli nella Costituzione molto più particolareggiati di questo.

Passando alla sostanza, devo dire che ho veramente apprezzato la relazione per la sua lucidità, per la sua completezza, nonché per l'impostazione strettamente logica ed apolitica, che riguarda soprattutto i principi che una società civile deve applicare in questa materia così importante come la giustizia e la sua amministrazione.

Il richiamo ai principi fondamentali, che devono regolare il giusto processo, penso sinceramente che non possa trovare opposizione da parte di chicchessia. L'imparzialità del giudice forse è un principio troppo soggettivo, troppo legato alle caratteristiche personali, individuali e di cultura di una singola persona, cioè del giudice, forse sarebbe meglio parlare di terzietà piuttosto che di imparzialità, perché il primo è concetto oggettivo, mentre il secondo è concetto estremamente soggettivo sul quale è poi anche difficile trovarsi d'accordo. Gli altri fondamentali principi sono quello della parità delle parti, ossia reciprocità di diritti in particolare per la formazione della prova, quello del contraddittorio, che non sto certamente qui ad illustrare, e quello della ragionevole durata.

Venendo ai quattro articoli che ci vengono proposti, devo dire che i principi sopra richiamati sono sì espressi ma in maniera un po' sconnessa, con una logica non sempre comprensibile; talvolta incompleti e, forse anche per le diverse posizioni politiche e le polemiche che si sono succedute, anche lacunosi.

Condivido appieno, invece, l'impostazione data dall'emendamento 1.100 del relatore che con un nuovo articolo 1 praticamente intende sostituire gli articoli 1, 2 e 3 del testo oggi al nostro esame.

Li condivido proprio perché c'è una logica, ci sono delle premesse e delle conclusioni che rappresentano il presupposto indispensabile per un giusto processo. Nella prima fase si parla di terzietà e di imparzialità, anche se avrei preferito l'equidistanza perché è un criterio più oggettivo: va bene lo stesso, ci si metterà poi d'accordo, magari con una legge ordinaria.

Una prima impostazione è quella che riguarda l'informazione alla persona accusata e qui è previsto un completamento indispensabile e che mancava nei quattro articoli, vale a dire la riservatezza. L'informazione alla persona accusata deve essere riservata e data in maniera riservata, per evitare, come diceva prima il collega Gasperini, che ancora prima che vengano raggiunte le prove e che sia celebrato il processo venga condannata una persona che appare sulla stampa in quanto indagata di un determinato reato, per evitare le condanne anticipate, le condanne di popolo, per evitare che vengano tagliate teste davanti alle donne di Parigi che sferruzzavano la maglia di lana.

È un elemento di grande civiltà e reputo importantissimo il completamento che avviene attraverso l'emendamento presentato dal

relatore, cioè la riservatezza dell'avviso di reato che deve essere un avviso di garanzia e non una condanna anticipata.

In questo pacchetto preliminare, oltre all'avviso, deve essere previsto il tempo necessario per l'imputato o per l'indagato affinché predisponga la propria difesa, affinché interroghi o faccia interrogare le persone che rendono talune dichiarazioni. È un principio di civiltà già affermato ai tempi degli antichi greci, quello di avere la possibilità di guardare in faccia e di farsi guardare in faccia dall'accusatore.

Infine, si passa alla fase più sostanziale relativa alla formazione della prova. Mi pare che venga prevista una conclusione, che venga messa la parola fine a tutte quelle polemiche talvolta giuste ma talvolta inconsistenti, relative all'articolo 513 del codice di procedura penale, all'articolo 513 modificato dalla Costituzione, al cosiddetto super 513. Mi pare che finalmente si pone la parola fine a questa *vexata quaestio* che è stata inquinata da posizioni di natura politica più che da profonde considerazioni di natura giuridica. L'imputato non può essere ritenuto colpevole «sulla base di dichiarazioni rese» – e qui le parole sono state pesate dal relatore – «da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore», con il che vengono spazzate tutte le obiezioni di chi si preoccupava di chi veniva costretto, minacciato, sottoposto a ritorsioni. Il principio che dobbiamo introdurre è che sia per una sua libera scelta, sarà poi la legge ordinaria a stabilire prima di tutto se sia una scelta, in secondo luogo se questa scelta sia libera o imposta da pressioni o, peggio, addirittura da reati.

Per quanto riguarda il merito, non ripeto e non vorrei ripetere cose così ben dette nella relazione, in questo emendamento del relatore e così ben dette dai colleghi che mi hanno preceduto; però, ad una conclusione voglio arrivare.

Con l'ingresso nella Costituzione di queste norme del giusto processo noi facciamo un passo definitivo verso l'equiparazione agli Stati che sono più avanti di noi. Una volta eravamo la culla del diritto, purtroppo abbiamo perso molto per strada; forse per eccessive polemiche abbiamo perso, secondo me, questo primato. Dobbiamo riacquistarlo, non solo adeguandoci alle legislazioni più avanzate, ma anche superandole in civiltà, proprio inserendo, in questo momento, nella Costituzione i principi del giusto processo. In questo modo saranno evitati conflitti tra politica e Consulta la quale, a questo punto, dovrà – anche se ho ascoltato critiche giuste – adeguarsi ad una Costituzione scritta per un processo diverso da quello al quale noi siamo arrivati. Quindi, si eviteranno anche questi conflitti.

Pertanto, sono d'accordo, più che sui 4 articoli, sull'emendamento 1.100, presentato dal relatore, che li racchiude tutti completandoli. (*Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia, Alleanza Nazionale e Unione Democratica per la Repubblica (UDR). Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cirami. Ne ha facoltà.

* CIRAMI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, consentitemi innanzi tutto di esprimere compiacimento per l'articolata e approfondita relazione predisposta dal relatore, che dà cognizione a tutti della materia di cui oggi ci stiamo responsabilmente occupando.

Tuttavia devo fare una riflessione. Nell'idioma corrente questi disegni di legge di riforma costituzionale transitano con l'espressione del «giusto processo», quasi a significare che quello attuato fino ad oggi non era un processo giusto. E sono convinto che giusto non era per le tante degenerazioni del sistema, dovute soprattutto – e qui la riforma è necessaria – alla necessità di superare l'ottusità e il rifiuto del processo accusatorio con tutte le sue implicanze di ordine sia processuale che sostanziale: rifiuto, cioè, di una regola principe, quella del contraddittorio, la regola della formazione della prova davanti al giudice terzo con il recupero effettivo poi della terzietà del giudice. Ottusità e rifiuto perché i principi espressi ora in questo provvedimento, che ci accingiamo ad approvare, erano già esistenti nel nostro sistema. Ed erano presenti perché era stata già ratificata da parecchi anni la Convenzione europea dei diritti dell'uomo all'articolo 6, il cui contenuto oggi è riproposto nella normativa che ci accingiamo ad esaminare ed approvare.

La Corte costituzionale, nel cassare la cosiddetta legge 513, ha dovuto – a mio modo di vedere – in nome di quella ottusità e di quel rifiuto, coniugare principi non costituzionali con principi costituzionali, trascurando questi ultimi a favore dei primi. Basti per tutti ricordare il principio della cosiddetta conservazione dei mezzi di prova che mi pare non abbia traccia nella Carta costituzionale vigente.

E qui consentitemi di esprimere un'intima soddisfazione per il cammino, intrapreso timidamente nel 1996 con la proposizione del disegno di legge di modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale, conclusosi infine con un'approvazione a larghissima maggioranza parlamentare. Ma per me allora ciò non era scontato. Ero infatti consapevole di questa strisciante ottusità e di questo rifiuto, perché venivo da quei settori. Ed era un cammino che però voleva andare verso la realizzazione del principio accusatorio pieno. Ebbene, la cultura inquisitoria e giustizialista di certi apparati della magistratura, in modo specifico di certe procure e di certi pubblici ministeri, ha impedito in tutti questi anni l'affermazione della cultura del rito accusatorio. Siamo tutti consapevoli del fatto che non sono mancate pressioni e intimidazioni nei confronti del Parlamento (che è organo sovrano) da Nord a Sud, nonché nei confronti della Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali che si accingeva a varare una riforma di questo tipo che oggi vediamo riproposta nell'ambito di un disegno di legge costituzionale.

Devo sottolineare che la resistenza di certe procure e di certi pubblici ministeri non era certamente disinteressata né avveniva in nome di una cultura, ma era interessata per il modo in cui era stato condotto l'ufficio e in cui erano state svolte le funzioni. La mia è un'affermazione spassionata e non polemica: è interesse dei pubblici ministeri, signor Presidente, che non si ponga fine all'assoluta mortificazione del rito accusatorio, allorquando sono state raccolte, in buona o in malafede (spesse volte in malafede, come dimostrano ampiamente gli esempi di questi

giorni), *inaudita altera parte*, dichiarazioni nelle segrete stanze della questura, della caserma o del proprio ufficio, con o senza l'aiuto di organi dei servizi segreti. Senza parlare poi dell'uso assai strumentale che è stato fatto non già dei pentiti ma del pentitismo: è sorta una cultura per cui è stata la sola prova che si è voluta far transitare nei processi, in mancanza di altri riscontri. Tutto ciò ha portato nel tempo ad una deprofessionalizzazione, ad una mortificazione degli organi investigativi, ad una sottrazione di poteri investigativi alla polizia giudiziaria, che invece sapeva per cultura – perché utilizzava allora gli informatori – che doveva trovare riscontri alle informazioni fornite per offrirli alla valutazione del giudice. Tutto ciò in questi anni non è stato attuato. Non posso, quindi, che salutare con favore l'avvento in Costituzione dei principi del giusto processo: sebbene per me non fosse necessaria una modifica costituzionale, occorreva superare queste resistenze culturali. Si tratta dell'avvento del processo accusatorio, signor Presidente, onorevoli colleghi. Così viene meno l'alibi per qualcuno, compresa la Corte Costituzionale, di non far transitare a pieno titolo nella nostra legislazione e nella nostra cultura giuridica il rito accusatorio, ormai riconosciuto in gran parte dei paesi dell'area occidentale. In questa sede auspico inoltre che tale percorso di riforma dell'articolo 513 sia completato con un'ulteriore riforma pendente sotto il profilo emendativo presso la 2ª Commissione del Senato: la revisione dell'articolo 192. (*Cenni di assenso del senatore Follieri*).

Non sono numeri da giocare al lotto. L'articolo 192 del codice di procedura penale ha una regola di giudizio: il giudice non può far diventare intelligente un cretino. La dichiarazione di un pentito di cui non si sa come e quando sia stata raccolta, non può sommarsi ad una dichiarazione altrettanto concertata pagata e a volte estorta. Questa riforma va completata con l'approvazione altrettanto sollecitata della modifica dell'articolo 192, altrimenti è una riforma monca: non promuove davanti al giudice quella regola di giudizio per cui le prove si formano davanti a lui, vanno valutate nella piena consapevolezza che la generica deve saldarsi alla specifica o che la sua credibilità deve essere riscontrata. Questo disegno di legge, indipendentemente dalla sua formulazione, di fronte alla quale alcuni dottrinari possono storcere il naso, poteva magari essere sintetizzato in un principio di massima generale, che però avrebbe potuto portare alle distorsioni che oggi affermiamo e nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della giurisdizione ordinaria. In questo senso mi è allora parso giusto che l'elencazione, anche pedante se volete, di tutti i principi del rito accusatorio venga introdotta nella Costituzione e così non vi sarà più spazio culturale per alcuno per dire che la Costituzione non lo prevedeva; in tal modo abbandoneremo definitivamente la cultura del rito inquisitorio con tutte le sue degenerazioni, valorizzeremo il giudice e faremo in modo che davanti a lui la contesa tra chi accusa e chi si difende potrà avere la giusta e meritata mediazione. Per tali ragioni preannuncio, anche a nome del Gruppo dell'Unione Democratica per la Repubblica (UDR), il voto favorevole alla legislazione in esame. (*Applausi dai Gruppi*

Unione Democratica per la Repubblica (UDR), Partito Popolare Italiano, Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Follieri. Ne ha facoltà.

* FOLLIERI. Signor Presidente, colleghi, per comprendere le ragioni dell'iniziativa legislativa di revisione costituzionale che è stata intrapresa e sostenuta da quasi tutti i Gruppi presenti in Senato e che mira a introdurre nella Carta fondamentale del nostro Stato i principi del cosiddetto giusto processo, bisogna operare un riepilogo degli avvenimenti che si sono succeduti dal 1988 in poi, prendendo le mosse da una fonte normativa di rango privilegiato.

Mi riferisco alla delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; all'articolo 2 – nel cosiddetto preambolo – è scritto: che «Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale». Nella parte residuale si specifica che esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio secondo alcuni principi e criteri, che poi sono stati enumerati in numerose disposizioni, tra i quali si distinguono l'adozione del metodo orale e la «partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento».

Dobbiamo porci un primo interrogativo: dobbiamo chiederci se il legislatore delegato abbia soddisfatto queste «direttive di scopo», come le ha definite Mario Chiavario, e quindi se i principi riguardanti l'accusatorietà del rito abbiano trovato un'adeguata valorizzazione nell'ambito della legge delegata, cioè del codice penale di rito.

Dico subito che il diritto di difendersi provando non ha ricevuto un'adeguata risposta da parte del legislatore, che – come ho sempre sostenuto – è incorso in una svista sia perché lo ha relegato in una norma di attuazione, sia perché non ha precisato le modalità di utilizzo degli atti raccolti dal difensore delle parti private.

Voglio anche aggiungere che la riforma dell'estate del 1995, che ha infoltito i commi della citata disposizione di attuazione, non ha risolto i problemi, non ha colmato le lacune che pure avevano evidenziato, in maniera energica e convincente, gli operatori di giustizia. Ogni speranza per un cambiamento di rotta, allo stato, riposa in un disegno di legge, che, presentato dal Guardasigilli dell'epoca, professor Flick, contiene una serie di interessanti enunciazioni che affidano alla difesa una diversa prospettiva sul piano degli interventi operativi e dell'utilizzabilità degli atti raccolti, specie nella fase delle indagini preliminari.

Se il giudizio è negativo in ordine al punto riguardante la partecipazione della difesa su basi di parità rispetto allo strapotere che è stato riconosciuto dal codice al pubblico ministero, alla cui attività è riservato un intero libro, il V, esso giudizio è di segno opposto per quanto riguarda le altre questioni riflettenti la oralità e l'accusatorietà. Infatti a fronte di queste due esigenze, la risposta che ha dato il legislatore delegato

credo possa definirsi adeguata. È sufficiente considerare alcune disposizioni contenute nel nostro codice di procedura penale per concludere che il loro contenuto conferma la scelta di civiltà giuridica che venne operata dal Parlamento italiano nel 1988; scelta secondo cui la prova si forma nel contraddittorio delle parti, preferibilmente, e sottolineo tale avverbio, dinanzi al giudice terzo. E così: articolo 496, dove è enunciato il principio secondo cui l'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste dalle altre parti; l'articolo 511, comma 2, secondo cui la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo; infine, la disposizione dell'articolo 526, che impone al giudice di non poter utilizzare, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento, pena la sanzione, *ex* articolo 191, alla stregua del quale le prove, acquisite in violazione dei divieti sanciti dalla legge, non possono essere utilizzate ai fini della decisione.

Dall'insieme di questo articolato discende il mio giudizio positivo in ordine alle scelte legislative che sono volte a garantire l'accusatorietà del rito; accusatorietà la quale è stata modellata sulla netta separazione tra le funzioni del giudice e quelle dell'accusa, quindi tra la fase del dibattimento e quella delle indagini preliminari. È vero che vi sono delle eccezioni alla regola di cui ho detto: tale è l'incidente probatorio che – come sapete – è finalizzato a consacrare, come prove, atti e attività non rinviabili a dibattimento. Si pensi, ad esempio, ad un testimone infermo oppure ad un accertamento tecnico e quindi ad una perizia che richieda tempi lunghi per essere soddisfatta e conclusa.

Un'altra eccezione è rappresentata dall'articolo 512 del codice di procedura penale, che consente la lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice dell'udienza preliminare se, per fatti e circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. In definitiva, nell'ipotesi contemplata, le dichiarazioni, anche se acquisite fuori del dibattimento, ricorrendo l'imprevedibilità, possono essere utilizzate pienamente dal giudice all'esito del giudizio.

Anche l'articolo 513 rientra nel novero delle eccezioni. Infatti, prima della novella del 1997 poteva dare lettura degli atti se l'imputato era assente, contumace, ovvero, se presente, si fosse avvalso della facoltà di non sottoporsi all'esame.

Analogamente era possibile dare lettura delle dichiarazioni facenti capo alle persone nei cui confronti si era proceduto separatamente, in quanto imputati in procedimento connesso o collegato. Ebbene, se non era possibile ottenere la loro presenza in sede dibattimentale, anche dopo l'adozione del provvedimento di accompagnamento coattivo, e se non era possibile acquisirne la dichiarazione a mezzo l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale, ne era consentita la lettura, a meno che il citato soggetto, presentatosi a dibattimento, si fosse avvalso della facoltà di non rispondere.

Che cosa è avvenuto dal 1992 fino allo scorso mese di ottobre? A partire dalla sentenza n. 24 del 1992, che – dichiarando illegittimo il

comma 4 dell'articolo 195 del codice di procedura penale – ha rimosso il divieto imposto agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni, si sono succeduti altri interventi della Corte costituzionale che hanno sconvolto per intero la riforma del codice di procedura penale.

E l'inversione ha raggiunto – potremmo dire – il massimo con le decisioni che hanno inciso pesantemente sugli articoli 500 e 513 del codice di procedura penale, dilatando – vorrei aggiungere a dismisura – l'ambito delle eccezioni al principio secondo cui la prova va acquisita in giudizio, nel contraddittorio paritario tra le parti innanzi al giudice terzo.

Qualcuno ha detto e scritto che vi è un ritorno all'antico sottolineando che il codice Vassalli, così come è stato sconvolto dagli interventi della Corte costituzionale, è più inquisitorio...

Presidenza del vice presidente ROGNONI

BERTONI. Vassalli fa parte della Corte costituzionale, dunque ha sconvolto se stesso.

PINTO. Si riferiva al codice.

ELIA. Quando era ministro.

VALENTINO. Vassalli è uno solo della Corte.

PRESIDENTE. Non approfittate del cambio di Presidenza per tenere un dibattito.

FOLLIERI. Ribadisco, codice Vassalli, perché fino a qualche anno fa questa era la definizione.

ELIA. Detto anche Vassalli-Gallo.

FOLLIERI. Dicevo che il codice, così come sconvolto dagli interventi della Corte costituzionale, è diventato più inquisitorio del codice Rocco. Infatti, originariamente, quando si determinava un contrasto tra la dichiarazione dibattimentale resa da un testimone e la dichiarazione rassegnata nella fase delle indagini preliminari al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega di quest'ultimo, se le parti procedevano alla contestazione, il giudice poteva soltanto apprezzare la credibilità di colui il quale aveva assunto un diverso atteggiamento dichiarativo e mai porre a fondamento della sua decisione i ragguagli che erano stati acquisiti in precedenza.

Invece, dopo l'intervento della Corte di cui si è detto, che ha indotto il legislatore a modificare i commi quattro e cinque dell'articolo 500 del codice di procedura penale, tutti gli elementi raccolti in solitudine e in segreto dal pubblico ministero o della polizia giudiziaria vengono travasati integralmente nel fascicolo per il dibattimento e possono essere posti a fondamento della decisione finale, se il pubblico ministero s'avvale dello strumento della contestazione.

Anche l'articolo 513 del codice di procedura penale è stato oggetto degli strali della Corte costituzionale, la quale sentenziò, con la decisione n. 60 del 1995, che si poteva dare lettura dei verbali concernenti le dichiarazioni rese dalle persone ex articolo 210, se si fossero avvalse della facoltà di non rispondere.

Dopo cinque anni, nel 1997, finalmente, il Parlamento ha approvato la legge n. 267, che, come sapete ha modificato l'articolo 513 del codice di procedura penale; in quell'occasione, il Parlamento fece una scelta chiara, volta a limitare il valore delle dichiarazioni rese ma non confermate al dibattimento e quindi a recuperare il principio cardine di ogni processo, che consiste nel diritto dell'imputato di interrogare e far interrogare chi l'accusa. Purtroppo anche il legislatore del 1997 è stato sconfessato dalla Consulta, pur avendo la novella rivitalizzato l'istituto dell'incidente probatorio rendendolo più praticabile, al fine di creare un contrappeso alla concreta evenienza che le persone, ex articolo 210, dopo aver reso dichiarazioni nel corso delle indagini, si avvalgano della facoltà di non rispondere con conseguente inutilizzabilità dei loro ragguagli. La Corte costituzionale, con la famosissima sentenza n. 361 del 1998, ha preso di mira il comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, definendo la nuova disciplina, che aveva incontrato il favore quasi unanime del Parlamento italiano, priva di ragionevole giustificazione in quanto, come è scritto nella motivazione: «fa dipendere le sorti del processo da una scelta dell'imputato» che, a sua discrezione, può parlare o tacere pregiudicando in tal modo il fine primario del processo penale, che è quello della ricerca della verità. La norma quindi è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che qualora nel corso del dibattimento il dichiarante rifiuti di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, si applichi in mancanza dell'accordo delle parti, l'articolo 500 del codice di procedura penale. Tutto questo comporta che, se il dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere, il pubblico ministero può operare le contestazioni ex articolo 500 e il giudice avvalersi di tali ragguagli ai fini delle decisioni. È chiaro che la volontà è di perseverare nel proposito restauratore di un impianto inquisitorio, di un sistema che è il contrario di quello liberamente scelto nel 1988 dal Parlamento italiano, il quale, e il dato è di notevole importanza, nel lontano 1955 aveva ratificato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950. Come abbiamo visto...

PRESIDENTE. Senatore Follieri, non la vorrei interrompere, ma vi sono costretto, perché ha superato i venti minuti a sua disposizione. La invito quindi a concludere.

FOLLIERI. Signor Presidente, la prego di concedermi ancora tre minuti per completare il discorso.

Come abbiamo visto, tale Convenzione era stata richiamata dalla legge delega con la conseguenza che il futuro legislatore era tenuto, come poi è avvenuto e credo di averlo dimostrato, ad adeguarsi ai principi in essa contenuti e specificatamente indicati alla lettera *d*), comma 3, articolo 6, tra quelli secondo cui: «ogni accusato ha diritto ad interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico». È singolare, onorevole Presidente e signor Ministro, che il nostro paese, il quale fa propri in sede internazionale alcuni sacrosanti diritti relativi al processo penale (da ultimo ha approvato lo statuto istitutivo della Corte internazionale penale) li disconosca in sede di giurisdizione interna. È tale inaccettabile contraddizione che ha indotto quasi tutti i Gruppi politici a presentare il disegno di legge di revisione costituzionale e a inserire, quindi, nel contesto della nostra Carta costituzionale quei principi definiti del giusto processo.

Con l'auspicio che venga ripristinato il diritto che è proprio di ogni sistema processuale, secondo cui ogni accusato ha il diritto di ascoltare e verificare dialogicamente la portata delle dichiarazioni attributive di responsabilità penale, termino il mio intervento, annunciando sin d'ora il mio voto favorevole al provvedimento (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Unione Democratica per la Repubblica (UDR), Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si continua a sottoporre il codice ad un pendolo modificativo, ad un mostro privo di qualunque coerenza sistemica, oscillante tra principi contrastanti, quello accusatorio e quello inquisitorio. La Corte costituzionale sta attuando sul codice interventi schizofrenici, che si traducono nel progressivo venir meno della sua ragione ispiratrice. Con la formulazione originaria dell'articolo 513 del nuovo codice di procedura penale, infatti, il silenzio dell'imputato di reato connesso, che si avvaleva in giudizio della facoltà di non rispondere, non andava a danno della difesa, impedendo l'acquisizione di dichiarazioni che non erano state sottoposte al contraddittorio. Con la sentenza n. 255 del 1992 della Corte costituzionale, il silenzio di cui sopra veniva invece ritenuto sufficiente a fare acquisire le dichiarazioni, con grave pregiudizio dei diritti della difesa. Toccava allora a questo Parlamento, con la legge n. 267 del 1997, ristabilire le originarie garanzie della difesa.

Ora, con la sentenza n. 361 le già scarse possibilità di difesa del comune cittadino nel processo penale sono state nuovamente scardinate dai giudici della Corte costituzionale, con ragionamenti logico-giuridici difficili a comprendersi da parte di chi mastica diritto, ma addirittura impossibili per chi – ed è la gran parte degli imputati – fino al momen-

to di venire drammaticamente coinvolto nel disastro della giustizia italiana si occupava di tutt'altro.

È ben vero che noi legislatori siamo spesso disattenti, per cui l'intervento correttivo della Suprema Corte diventa necessario, ma non può non rilevarsi come qualsiasi norma dell'attuale codice di procedura penale, che servisse a garantire l'effettività del contraddittorio fra le parti, sia stata sistematicamente smontata dalla Corte costituzionale. Eppure, la riforma del codice di procedura è stata portata avanti proprio per sostituire al processo inquisitorio quello di tipo accusatorio e cardine del principio accusatorio è proprio l'oralità del processo e il contraddittorio fra le parti. Ma la Corte costituzionale non è di questo parere. Sembra evidente che, a tutt'oggi, la maggioranza dei giudici costituzionali sia ancorata ad una cultura profondamente inquisitoria, a quella cultura inquisitoria che si voleva rendere storia del diritto italiano con il nuovo codice di procedura. E la cultura inquisitoria dei giudici costituzionali è profondamente infastidita dalle innovazioni procedurali, che vengono considerate un ostacolo all'accertamento della verità, che non può essere che quella dell'autorità costituita.

Per tutelare questa cultura, la Corte si attacca alla presunta violazione dell'articolo 3 della Costituzione da parte dell'articolo 513 così come era stato formulato dal Parlamento. Se non che, non si parla di violazione del precetto costituzionale in quanto tale ma di violazione del principio di ragionevolezza che dovrebbe guidare noi legislatori, un principio che la stessa Corte ha enucleato nel corso degli anni tramite un'interpretazione estensiva dell'articolo 3. Una tale libertà, rispetto alla dizione letterale, consente e consentirà ogni tipo di aberrazione nei confronti delle leggi, che questo irragionevole Parlamento vorrà emettere a tutela dei diritti della difesa e del cittadino, che non troveranno tutela nemmeno in quelle Convenzioni che questo irragionevole Parlamento ha ratificato per la tutela dei diritti dell'uomo. L'articolo 6, comma 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e l'articolo 14, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con parole pressoché identiche, riconoscono infatti ad ogni individuo accusato il diritto di disporre dei tempi e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa, di interrogare e far controinterrogare i testimoni a carico, di ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. Ma si tratta, secondo la Corte, sì di parole autorevoli ma unicamente ausiliarie, in quanto è esclusa una loro riconducibilità all'articolo 10 della Costituzione. Eppure quell'articolo, al primo comma, recita: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

Allora, non interessa ai membri della suprema Corte che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali imponga il contraddittorio; non interessa che questo Parlamento, che rappresenta o dovrebbe rappresentare tutto il popolo italiano, abbia fortemente voluto, con legge 8 agosto 1997, n. 267, imporre il contraddittorio a salvaguardia dei cittadini. E interessa ancor meno ai signori giudici costituzionali, che sembrano a questo punto totalmente pri-

vi della minima esperienza processuale, il fatto che ci saranno nuovamente migliaia di condanne di cittadini che non avranno avuto alcuna possibilità di contro interrogare il proprio accusatore. A loro interessa solamente, come a gran parte della magistratura, che il Parlamento si attenga ai criteri di ragionevolezza che loro stessi stabiliscono. Ecco perché il giusto processo va costituzionalizzato, perché è la nostra ragionevolezza di parlamentari che va costituzionalizzata. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Valentino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mungari. Ne ha facoltà.

MUNGARI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il presente disegno di legge tende, finalmente, ad attribuire il dovuto rango costituzionale ad alcuni principi sostanziali e processuali che, per quanto da sempre ritenuti caratteri strutturali e tipizzanti di uno Stato di diritto, non hanno mai, all'atto pratico, trovato la giusta consacrazione legislativa attraverso il riconoscimento di un'apposita garanzia contenuta nella Carta costituzionale. Ed anzi, non appena il legislatore ordinario timidamente introduceva, in occasione del nuovo codice di procedura penale, tali innovazioni, gli interventi reazionari della Consulta disvelavano l'effettiva fragilità dell'impianto accusatorio, con la conseguenza che l'intero assetto del nuovo processo penale veniva radicalmente sconvolto tra il palese e il grave disorientamento di tutti i suoi più autorevoli interpreti, tanto che, a soli tre anni dalla sua entrata in vigore, un illustre studioso icasticamente osservava che – sono parole testuali –: «...non si era mai visto un codice così fluido e deperibile... fiorisce l'ibrido... i restauratori hanno incrociato i difetti, moltiplicandoli; riappare l'istruttoria; evocata al dibattimento, ogni parola detta al pubblico ministero o alla polizia diventa prova.... Siamo già in epoca post-accusatoria».

In effetti, la non espressa previsione a livello costituzionale dei principi illustrati nella chiara e perspicua relazione del collega Pera, aveva offerto il destro alla Consulta per appropriarsi di un vero e proprio potere legislativo nell'ambito di una Carta costituzionale che, sotto il profilo del cosiddetto giusto processo, appariva, e appare tuttora, lacunosa ed estremamente permissiva.

Gli esempi in tal senso sono del resto sotto gli occhi di tutti: dalla ricordata sentenza n. 255 del 1992, che ha fatto assurgere a rango costituzionale il comodo principio della non dispersione dei mezzi di prova, oltre che della ricerca della verità storica, alla pronuncia dello scorso novembre, allorquando la Corte ha dato un esempio fin troppo emblematico di un contro potere legislativo.

Orbene, la presenza dei principi del giusto processo nella maggior parte delle Costituzioni dei paesi civili più evoluti, oltre che nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo (1948), nella Convenzione europea per la protezione dei diritti umani (1950), nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), non poteva non indurre il nostro paese, culla di un'antica civiltà giuridica, ad un riconoscimento costituzionale degli ac-

cennati principi, elevando e rafforzando così la tutela dei diritti del cittadino e le garanzie accordategli nel processo, al pari degli ordinamenti più progrediti e più moderni dei paesi civili d'Europa e del mondo.

Prendendo spunto dall'elencazione svolta nella suddetta relazione e soffermandomi in modo particolare sul principio della formazione della prova mediante il contraddittorio, appare invero ineccepibile l'impostazione data al problema: il principio del contraddittorio cioè non deve e non può semplicemente connotarsi come diritto della difesa, ma deve invece riappropriarsi della sua vera funzione, sotto specie di canone oggettivo del giusto processo, attraverso il quale assicurare un imparziale e per così dire asettico, accertamento dei fatti, senza che la relativa applicazione debba favorire o maggiormente garantire, una delle due parti in causa.

In particolare, la previsione costituzionale di detto principio, nel momento di formazione della prova, appare invero determinante in quanto funzionalmente idonea a contrastare, neutralizzandola, quella mentalità giuridico-culturale retrograda, ma assai dura a morire, secondo la quale l'istruttoria dibattimentale rappresenta non già il momento e la sede di formazione (*rectius*, creazione) della prova sui fatti di causa adottati a carico dell'imputato, bensì una sorta di ultima spiaggia della difesa, in cui le viene garantita la possibilità di tentare di confutare la prova del fatto-reato già formatasi e perfezionatasi nel corso delle indagini preliminari, allorché il testimone, l'imputato in un procedimento connesso, eccetera, si sono trovati da soli a dover rispondere a domande formulate esclusivamente dalla pubblica accusa, senza la possibilità di essere immediatamente controesaminati dalla difesa.

Del resto, l'equivoco in base al quale ingiustificatamente si ritiene che il principio del contraddittorio serva all'imputato piuttosto che al processo *tout court* e quindi all'oggettivo accertamento dei fatti, nasce in effetti da un'evidente distonia del nostro attuale sistema processuale. Ritenere infatti che una regola assolutamente asettica di assunzione o di formazione della prova, sia essa a carico che a discarico dell'imputato, che attribuisce gli stessi mezzi alla pubblica accusa e alla difesa, debba considerarsi una garanzia riconosciuta soltanto a quest'ultima, piuttosto che il mezzo più affidabile per accertare i fatti per cui è processo, equivale a dire che il nostro ordinamento processuale è evidentemente sbilanciato a favore della pubblica accusa che, di fatto, ricorre alla preconstituzione di veri e propri mezzi di prova *inaudita altera parte*, con la garanzia che, grazie ai principi della non dispersione dei mezzi di prova, si trovi poi il modo di evitare che sugli stessi si formi il rituale contraddittorio.

Volendo poi fare un esempio pratico, proprio in materia di articolo 513 del codice di procedura penale, non si capisce perché le dichiarazioni rese *contra alios* da parte di un imputato in un procedimento connesso, nel corso di un interrogatorio svolto dinanzi ad un pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, senza quindi la presenza della difesa, garantiscano la verità storica dei fatti più di quanto non faccia un esame dibattimentale, che assicura per l'appunto l'osservanza del principio del contraddittorio nel corso di formazione della prova.

Ed infatti, a prescindere dai dati di comune esperienza dai quali si evince che tali dichiarazioni sono talvolta la causa di un miglioramento del trattamento penitenziario, piuttosto che un'oggettiva rappresentazione della realtà storica, occorre precisare che il pubblico ministero (o la polizia giudiziaria), nel corso di un interrogatorio svolto in fase di indagine, a differenza di un comune esame dibattimentale in cui vige il principio del divieto di formulazione di domande suggestive, può, nel formulare la domanda, suggerire implicitamente la risposta al dichiarante, la qual cosa – esperienza *docet* – determina, nell'attuale sistema, l'inammissibile conseguenza che attraverso il sistema della contestazioni si potranno acquisire al fascicolo del dibattimento dichiarazioni incriminanti che sono frutto di possibili suggerimenti e/o costrizioni del pubblico ministero.

Tutto ciò, evidentemente garantisce l'esatto contrario della verità storica, cui pure la Corte costituzionale ha riconosciuto il rango di scopo fondamentale del processo penale.

Di tutta evidenza appare, altresì, l'importanza della previsione che la colpevolezza dell'imputato non possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si sia sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, previsione, quest'ultima, che si ricollega a quella concernente la facoltà dello stesso imputato di interrogare o di fare interrogare – davanti al giudice – le persone che hanno reso dichiarazioni a suo carico, nonché di acquisire ogni mezzo di prova a proprio favore.

Tale principio, in effetti, risponde ad un'esigenza avvertita in maniera affatto speciale dallo stesso legislatore ordinario, prova ne è che l'eventuale mancata assunzione di una prova a discarico (la cosiddetta controprova) è stata prevista tra i pochi casi – tassativamente disciplinati – in cui è possibile presentare ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 606, lettera *d*), del codice di procedura penale.

A tal proposito, anzi, un autorevole studioso ha affermato – cito testualmente – che è un vero e proprio «diritto dell'imputato ottenere l'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico e, correlativamente, è diritto del pubblico ministero ottenere l'ammissione di prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico (articolo 495, comma 2, del codice di procedura penale)».

Sulla base di quanto detto, pertanto, ed a maggiore testimonianza del fatto che il contraddittorio, lungi dall'essere una semplice garanzia per l'imputato, rappresenta un canone oggettivo per il cosiddetto giusto processo e per un oggettivo accertamento dei fatti, anche la pubblica accusa, attraverso tale principio, potrà richiedere che le prove addotte in dibattimento dalla difesa vengano valutate a seguito di un intervento critico da parte del rappresentante del pubblico ministero, tanto più se si considera che il nuovo codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 38 delle sue norme di attuazione, ha reso possibile che le parti private ed i rispettivi difensori possano svolgere le cosiddette indagini difensive anche per mezzo di investigatori privati, e questo anche se poi nella realtà manca un'effettiva applicazione pratica di tale facoltà e – ciò che

più conta – tali atti difensivi non hanno la stessa valenza probatoria di quelli compiuti da parte del pubblico ministero.

Più che ragionevole sembra, infine, la costituzionalizzazione dei principi di imparzialità del giudice e della ragionevole durata dei processi.

In relazione a quest'ultimo aspetto, infatti, non bisogna dimenticare che la minore durata dei processi, oltre che un'esigenza dell'imputato, per il quale, in ogni caso, la celebrazione e la stessa pendenza del processo equivalgono – come è noto – ad una esecuzione anticipata della pena che sarà eventualmente irrogata, rappresenta un'esigenza impreteribile di giustizia sostanziale; considerate che molti reati attualmente si estinguono esclusivamente per effetto della prescrizione, divenuta ormai – come è a tutti noto – uno degli esiti più frequenti dei processi.

È, pertanto, grandemente auspicabile che tale disegno di legge, destinato a porre le basi di un sistema processuale penale finalmente informato ai principi di un moderno Stato di diritto, possa trovare la più celere approvazione parlamentare e che altrettanta speditezza possa contrassegnare l'adeguamento della disciplina ordinaria che ne conseguirà. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Partito Popolare Italiano e del senatore Pettinato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valentino. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, da parte di un protagonista della vita giudiziaria di questi ultimi anni è stato detto che le norme di cui oggi stiamo discutendo, le innovazioni che ci apprestiamo ad introdurre nella Carta costituzionale sarebbero delle ovvietà, sarebbero delle banalità, sarebbero principi intrinseci al rito accusatorio e quindi sarebbe del tutto inutile ed eccessivo inserirli nella Carta costituzionale, la legge delle leggi.

Forse non ha tutti i torti l'autorevole protagonista di cui parlavo, ma bisogna allora interrogarsi sulla ragione che ha indotto questa esigenza. Perché mai si è avvertita l'esigenza di fissare nella Costituzione regole che sarebbero ovvie, che sarebbero insite già nel processo, che apparterrebbero alla fisiologia del rito accusatorio? La risposta mi pare sia di tutta evidenza: perché di questi principi finora se ne è fatto strame; perché questi principi non sono stati applicati; perché si è avvertita l'esigenza di imporre, attraverso le indicazioni che vengono dalla Corte costituzionale, l'attuazione di principi che erano, *in re ipsa*, nel codice.

Le ragioni che possiamo trovare a conforto di questa enunciazione, che certamente è un'enunciazione che si pone su un piano confliggente rispetto a tante realtà, è che molto spesso nel processo penale le certezze morali hanno prevalso sull'esigenza di accertamento della verità. E in nome delle certezze morali il processo penale è stato trattato con una disinvoltura eccessiva, in spregio ad esigenze difensive che pur venivano avanzate.

Era questa la ragione, signori, che impose alla Commissione bicamerale di trattare questi temi e di inserire il principio del contraddittorio in quell'articolo 130 sul quale poi unanimemente i partecipanti della Bicamerale, al di là dei Gruppi di provenienza, guardarono con grande attenzione e che venne meno per le ragioni politiche a tutti note. Esigenze del contraddittorio.

Credo che un'altra clamorosa ragione che ha reso ancor più attuale, e clamorosamente attuale, la necessità di fissare, in maniera ineludibile, questo principio nella Carta costituzionale sia l'uso disinvolto che si è fatto di uno strumento processuale di grande attualità ormai da qualche anno, costituito dai cosiddetti collaboratori di giustizia.

Abbiamo letto tutto e il contrario di tutto sulle verità di costoro, sulle verità rivelate a rate, sulle verità introdotte nelle concertazioni segrete. È stato detto poc'anzi da parte del senatore Cirami quanta patologia vi sia in questo tipo di singolari colloqui, che poi dovrebbero transitare nel processo e divenire prova senza alcun controllo. Di qui l'esigenza che il criterio, il principio, l'ovvio principio, venga fissato nella Carta costituzionale, così, una buona volta per tutte, si capirà a cosa tenda il rito accusatorio e come esso si debba articolare. Un esercito di pentiti, circa 2000, non ha risolto i problemi della criminalità organizzata forse - e senza forse - perché a molti di costoro si sono chieste verità accomodanti e non la verità.

Sono queste le cose che ci devono far meditare; sono queste le vicende concrete di ogni giorno, le realtà che cogliamo quotidianamente nei processi, quelle che ci inducono ad apprezzare, sempre di più, la fissazione di questo principio nella Carta costituzionale. E questo principio è certamente ovvio: ma i principi sono sempre ovvi, è l'interpretazione perversa della norma che è patologica.

Onorevoli colleghi, la battaglia sull'introduzione di questi fondamentali momenti di garanzia e di giustizia nella Carta costituzionale non finisce qua. Non crediate che tutto si possa risolvere con l'accordo di massima, che mi sembra di aver colto nelle parole di apprezzamento di esponenti delle parti politiche più varie.

La norma costituzionale - come voi sapete - ha tempi fisiologici fatalmente lunghi. Io temo sempre gli interventi esterni, le sollecitazioni che vengono da altre aree del potere; temo sempre la devianza di certe aree del potere che, avendo dimenticato quali siano le finalità istituzionali proprie, da un pò di tempo a questa parte si avventurano in vicende politiche che non appartengono al loro ruolo istituzionale.

Allora, l'invito che al ceto politico si deve rivolgere in questo momento è quello di avere consapevolezza delle proprie prerogative, cosa che, da qualche tempo a questa parte, forse non si ha per intero. Bisogna avere la consapevolezza delle proprie prerogative e difendere questi principi, la loro ovvietà e le garanzie che da essi derivano.

Al di là di tutti i tentativi di intervento e di manipolazione che potrebbero esserci di qui in avanti, sono certo che il Parlamento, il ceto politico e coloro che hanno la responsabilità di assumere questa decisione capiranno finalmente quale debba essere il loro ruolo (finalmente, altrimenti sarà troppo tardi) e una buona volta per tutte si potranno dare

risposte all'opinione pubblica, che ha necessità di certezze, affinché i princìpi vengano attuati, senza che vi siano *raid* inquietanti che distolgano gli organi giudiziari e gli operatori di giustizia dalle attività loro demandate. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, Partito Popolare Italiano e Unione Democratica per la Repubblica (UDR). Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, è noto che la questione giustizia, il cosiddetto fattore G, è da tempo oggetto di accesi dibattiti, da più tempo, da più parti, in più sedi. È oggetto soprattutto di accorate istanze di riforme: alcune sono state attuate; altre, sebbene più impellenti, tardano ad essere varate.

Sino ad oggi possiamo dire che nel corso della presente legislatura siamo riusciti a legiferare con provvedimenti tampone, provvedimenti d'emergenza; tutti si sono fatti carico di questo o quel problema che attiene all'area della cosiddetta crisi amministrativa della giustizia, tutti finalizzati cioè a reperire qualche unità in più, a tentare lievi potenziamenti delle strutture. Nessuno di questi provvedimenti era volto a porre rimedio alla crisi politica, una crisi ben più grave e preoccupante di quella amministrativa, perché attiene ai rapporti tra i poteri istituzionali, ma soprattutto attiene al sistema delle garanzie, alle garanzie individuali dei cittadini, alla crisi che ha per oggetto i nodi strutturali della giustizia. Tra questi nodi non c'è dubbio che – come ha ammesso lo stesso capogruppo dei Democratici di Sinistra, senatore Salvi – figura la terzietà e l'imparzialità del giudice, la parità dei diritti delle parti processuali, la formazione della prova al dibattimento, come esige un processo accusatorio.

Sono questi nodi strutturali che avremmo voluto sciogliere in Bicamerale rivisitando quella seconda parte della Costituzione che – come tutti sanno – comprende il titolo IV contenente i tredici articoli, dal 101 al 113, sull'ordinamento e sulle norme della giurisdizione. Le difficoltà purtroppo sono state tante e sono note a tutti, come a tutti dovrebbero essere note le vere cause del fallimento.

Non voglio qui innescare polemiche o accusare questo o quello schieramento partitico, ma credo abbiamo letto tutti alcuni giorni fa l'amaro sfogo dell'attuale ministro della ricerca scientifica, senatore Zecchino, che ha denunciato una imperdonabile indecisione della sua stessa parte politica nel corso dei lavori della Bicamerale. Speriamo che queste indecisioni, questa mancanza di sufficiente coraggio, ormai sia storia passata; oggi credo ci sia un clima più sereno e una maggiore presa di coscienza, almeno in una parte del Parlamento, del proprio ruolo e delle proprie funzioni.

È questa speranza, soprattutto questa sensazione che ci fa parlare di riforme serie, anche di riforme costituzionali, quale quella in esame. Credo ci siano tutte le premesse per condividere finalmente una propo-

sta integrativa di principi che possono essere tutti calati nell'articolo 111 della Costituzione per far segnare anche al nostro paese un passo significativo in avanti sull'adeguamento del nostro ordinamento, della nostra giurisdizione alle grandi civiltà giuridiche di altri paesi che su questo terreno sono da tempo in linea con discipline dettate da convenzioni e trattati europei e internazionali.

Nel nostro paese purtroppo l'orologio di questa grande civiltà giuridica procede con lentezza, ha le lancette arrugginite e persino quando il Parlamento con senso di responsabilità in queste sue funzioni legislative riesce a ungere queste arrugginite lancette, per far loro imprimere qualche passo in avanti, può succedere che contropinte di altri poteri invasivi, così come ha sottolineato poc'anzi il collega Valentino, riescano a spostarle ancora una volta indietro approfittando della mancanza di un efficace sistema di salvaguardia costituzionale rispetto a norme legifera- te in via ordinaria.

È successo con riguardo alla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale che costituisce una parte delle proposizioni del disegno in discussione e che – come sappiamo – ha avuto una lunga e travagliata storia, che credo sia opportuno brevemente segnalare e ricordare perché può essere utile a conseguire un generale convincimento sulla bontà e sulla fondatezza delle ragioni che animano questa iniziativa. L'articolo 513, non dobbiamo dimenticarlo, non nasce oggi, bensì con il nuovo codice di procedura penale del 1989, lo ricordava prima anche il senatore Follieri, e prevede che le persone indagate in procedimento connesso o coimputate testimonino in Aula, pena l'invalidamento della deposizione. Una previsione che, come si evince dalla relazione che accompagna il disegno di legge n. 3619, era stata sancita in ossequio alla legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, la n. 81 del 1987, che sebbene non faccia espresso riferimento al cosiddetto giusto processo, tuttavia stabilisce al comma 1 dell'articolo 2 che il codice deve: primo, attuare i principi della Costituzione, e qui ricordo l'articolo 24 della nostra Carta costituzionale, sulla migliorabilità del diritto di difendersi; secondo, deve adeguarsi alle norme della Convenzione internazionale – ratificata dall'Italia – relativa ai diritti della persona e al processo penale e della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani – e qui ricordo l'articolo 6 – ratificata dall'Italia sin dal 1954. Ma voglio ricordare anche a tutti quanti noi che abbiamo partecipato ai lavori delle Commissioni esteri e giustizia riunite sullo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, quell'ammirevole articolo 67 dello Statuto, di cui il Senato ha approvato la ratifica appena qualche giorno addietro. Infine, ricordo che anche nella legge istitutiva si dice che, nel processo penale, il codice deve attuare i caratteri del sistema accusatorio.

Ma quell'articolo 513 del codice di procedura penale del 1989, purtroppo, ebbe una vita molto breve, tre anni circa, sino al 1992. L'emergenza dettata dalla strage di Capaci ha spinto la Consulta a consentire la validità dei verbali anche senza la conferma in Aula da parte dell'accusatore. Il Parlamento di questa legislatura ha tentato di ristabilire le giuste regole del giusto processo e così il 22 luglio 1997 ha varato il nuovo

articolo 513, in forza del quale le dichiarazioni rese al pubblico ministero, e non confermate in Aula, non hanno valore. Il 25 febbraio 1998 le sezioni unite della Cassazione si sono spinte oltre rendendo retroattiva l'efficacia del nuovo articolo 513. Il 2 novembre 1998, eccoci alla vergognosa retromarcia, ancora una volta innestata dalla Consulta, che stabilisce che non occorre l'accordo tra le parti per far entrare nel processo le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari, anche quando l'accusatore fa scena muta. Così, di fatto, le fatiche di questo Parlamento sono state ben presto vanificate.

Eccoci di nuovo, cari colleghi, impegnati ancora una volta sul fronte del giusto processo, di cui il contraddittorio e l'oralità costituiscono parte importante, senza che con ciò si voglia rendere uno schiaffo alla Consulta. Tra i poteri del Parlamento, lo ricordava anche il sottosegretario Ayala qualche giorno addietro sulla stampa, rientra anche quello di modificare la Costituzione. E che ci fosse una seria intenzione ad esercitare questo potere in tempi non sospetti lo si evince dal testo di quello che era l'articolo 130 della «bozza Boato» in Bicamerale, con contenuto molto simile a quello delle proposte di modifica dell'articolo 111 della Costituzione. Si è detto, da parte di uno dei soliti grilli parlanti dei palazzi di giustizia, che la proposta in discussione sarebbe un coacervo di inutili ovvietà. Bene ha fatto il Governo a rispondere che questa iniziativa è l'unica condizione possibile per varare le vere riforme nel campo della giustizia. Aggiungo che proprio magistrati come quelli che oggi parlano di ovvietà e di inutilità delle nostre iniziative, hanno sin qui agito ed operato contro queste ovvietà, disattendendo i principi fissati dagli organi di giustizia di Strasburgo in tema di equo processo. E il processo è equo, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione prima ricordata, quando si rispetta il diritto alla difesa, il diritto dell'imputato di essere immediatamente informato dei motivi dell'arresto, il diritto di ogni persona che la sua posizione sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro termini ragionevoli, da un tribunale indipendente e imparziale. Sostanzialmente, l'equo processo tende a garantire il rispetto della dignità giuridica della persona umana, attraverso le specifiche garanzie previste nelle regole europee che tutti concorrano a realizzare una buona amministrazione della giustizia. Tale scopo deve essere perseguito anche quando le autorità nazionali adottano, sotto la spinta di drammatici eventi, come è stata appunto la strage di Capaci, misure specifiche per far fronte all'espansione della delinquenza organizzata, perché la preminenza del diritto e delle garanzie individuali deve sempre restare fuori ogni discussione, come ha stabilito la sentenza Deweer del tribunale di Strasburgo.

In materia penale il processo non sarebbe equo se si svolgesse in condizioni tali da porre ingiustamente un accusato in situazione di svantaggio. Ciò che garantisce la parità di opportunità è solo il dibattimento in contraddittorio, dibattimento nel corso del quale devono essere presentate le prove e gli altri elementi che hanno rilevanza processuale.

In tema di durata ragionevole delle procedure, voglio ricordare che è stato anche affermato che un sovraccarico di lavoro non mette in discussione la responsabilità internazionale dello Stato, qualora questi

adotti, con la prontezza richiesta dalla situazione, misure atte a porvi rimedio. Cito le sentenze Zimmermann e Steiner. Non so quale prontezza fino ad oggi abbia dimostrato il nostro Stato a rimediare agli inconvenienti della lentezza della giustizia. Ebbene, tutti questi principi che ovvi dovrebbero essere, ma che nella realtà e nella pratica tanto ovvi non sono, e non lo sono anche e soprattutto per la stessa solita Corte costituzionale che anche in una recente sentenza, la n. 117 del 31 marzo 1994, ha riconfermato il suo orientamento secondo il quale le norme derivanti da atti normativi della Comunità europea, pur potendo derogare a norme interne, non possono essere qualificati come atti aventi valore costituzionale, alla stregua dell'ordinamento nazionale.

Di fronte a questa impostazione – giusta o ingiusta che sia, non spetta a me dirlo ma comunque a mio parere è questo un orientamento ingiusto – al Parlamento non resta che introdurre nella nostra Costituzione quei principi fondamentali sui diritti inalienabili della persona umana, quali quelli del giusto processo. Soltanto così possiamo veramente rendere ovvi i principi che, ripeto ancora una volta, ovvi non si sono dimostrati, né per la magistratura ordinaria né, tanto meno, per la stessa Corte costituzionale, come ha dimostrato con l'ultima sua pronuncia, la n. 361 del 26 ottobre – 2 novembre 1998. A questa magistratura evidentemente non è bastato e non basta il valore della norma contenuta nella prima parte della Costituzione sui trattati internazionali ratificati (ricordo l'articolo 10), né è bastato il principio del diritto alla difesa contemplato nell'articolo 24 della stessa Costituzione.

Che poi ci sia stato un giudice sensibile per sollevare l'incostituzionalità di norme del codice contrarie ai principi fin qui sottolineati, ho i miei dubbi. Non mi risulta, in effetti, che ci sia stato un magistrato o un giudice che si sia fatto carico di sollevare, davanti alla stessa Corte costituzionale, una eccezione di incostituzionalità quando vedeva che il nostro processo non si svolgeva secondo norme dettate da trattati che sono stati ratificati dal nostro Stato.

Allora, una ragione in più sulla necessità di costituzionalizzare questi principi intervenendo sull'articolo 111 per rafforzare le linee guida della prima parte della Costituzione. È un nostro dovere, credo sia un dovere al quale stiamo assolvendo con ritardo, e di questo ritardo dobbiamo avere anche l'umiltà di chiedere scusa ai tanti cittadini che hanno sino ad oggi subito i devastanti effetti di ingiusti e iniqui processi. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Senese. Ne ha facoltà.

* SENESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi soffermerò sui contenuti propriamente normativi della riforma oggi al nostro esame, perché questo è stato fatto bene dal relatore e su questi contenuti sono poi via via intervenuti i colleghi che mi hanno preceduto. Mi limito dunque a qualche considerazione che vorrebbe tentare di collocare il voto al quale ci stiamo avviando in un quadro più generale.

Qualche tempo fa questa stessa Assemblea approvava, con votazione pressoché unanime la ratifica di uno dei tanti protocolli di modifica della Convenzione europea di protezione dei diritti umani; mi pare – se non ricordo male – si trattasse dell'undicesimo protocollo, che valorizza fortemente il ruolo della Corte europea dei diritti umani. Questa approvazione avvenne – ripeto – con voto pressoché unanime, anche a costo di superare perplessità derivanti da una problematica compatibilità di quel protocollo con le nostre norme costituzionali. Il fatto è che, ogni qualvolta in quest'Aula o in quella della Camera giunge uno strumento internazionale di tutela dei diritti umani, vi è subito un concorso, per così dire corale, e vi sono enunciazioni generose alle quali – peraltro debbo rilevare – non fa riscontro, innanzi tutto da parte del Parlamento (la critica deve cominciare da se stessi), ma poi anche da parte della dottrina, della giurisprudenza ai vari livelli, ivi compresi quelli costituzionali, una analoga attenzione ai contenuti che questi strumenti portano e, in qualche modo, ai costi che essi implicano: costi in termini di affinamento di mentalità, di elevazione di capacità, volta a volta, di organizzazione, di indagine, di strutturazione degli apparati e così via. Così può accadere che la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani, comunemente designata come parte dell'ordine pubblico costituzionale europeo, sia in qualche modo relegata ai margini nel quotidiano sviluppo della legislazione, della giurisprudenza e della dottrina.

Il collega Follieri ha già ricordato molto bene come nei principi della legge delega per il nuovo codice di procedura penale si indicasse esplicitamente, come direttiva, la piena valorizzazione e l'armonizzazione delle emanande norme ai principi contenuti nelle convenzioni internazionali di tutela dei diritti umani, ed ha anche sottolineato come questo sia avvenuto in modo frammentario.

Ma vi è di più. Vi è un'incertezza, per quanto riguarda il nostro ordinamento, circa la collocazione di questi strumenti nel sistema delle fonti. Quale rango occupa nel sistema delle nostre fonti la Convenzione europea di tutela dei diritti umani? Si è sostenuto da alcuni che essa ha il rango di una legge ordinaria. Si è sostenuto, da ultimo, dalla stessa Corte costituzionale, con una sentenza – mi pare – del 1993, che essa si collocherebbe in una posizione intermedia tra la legge costituzionale e la legge ordinaria, quasi una sorta di limbo; mentre in altri ordinamenti il problema è chiaramente risolto, nel senso che in molti altri ordinamenti europei – l'Europa è un altro tema che ricorre spesso nei momenti in cui ci troviamo d'accordo – le convenzioni internazionali di tutela dei diritti fondamentali hanno rango costituzionale; in altri sono stati inglobati nella Costituzione, ancorché constino di norme molto dettagliate e contengano un elenco di previsioni che sono state, nel nostro paese, definite inutili e prolisse. In altri paesi ancora, come la Spagna, tutte le leggi, e persino la Costituzione, debbono essere interpretate alla luce di quei principi.

Ma non c'è soltanto questo problema: vi è – e ne è forse una conseguenza – un'incertezza culturale nella definizione di concetti cardine di questi strumenti, per esempio quello del contraddittorio. Del contraddittorio si possono dare letture diverse. Vi può essere un contraddittorio

ex post. Anche il processo inquisitorio conosceva un contraddittorio: vi era un organo che raccoglieva le prove e, sulla base delle prove raccolte, in qualche modo formate da questo organo, si esercitava un contraddittorio. Ma, vi è anche un'altra accezione di contraddittorio: quella che prevede che le cosiddette prove rappresentative, tutte quelle che nascono da dichiarazioni, siano in qualche modo, nel momento stesso della loro stessa nascita, segnate dal contraddittorio che deve influire sul momento genetico della stessa dichiarazione. È del tutto noto infatti agli studiosi di psicologia sociale e di psicologia giudiziaria che il modo stesso di porre le domande influenza, e spesso determina, il tipo di rappresentazione; esercita un'attività conformativa dello stesso ricordo del teste, al di là di ogni suggestione. È, questa, peraltro un'acquisizione che da noi stenta a farsi strada: non può dirsi che una prova rappresentativa abbia superato il vaglio del contraddittorio se, nel momento stesso in cui la rappresentazione viene sollecitata, e via via formata, non è intervenuto questo strumento essenziale. Credo che qualche traccia di questa incertezza culturale si trovi nella sentenza della Corte costituzionale n. 361, della quale ho sentito in questa sede giudizi che non condivido e sui quali peraltro tornerò.

Infine, vi è una vicenda storica del nostro paese, della nostra realtà, della nostra comunità nazionale, che ha finito per assegnare talora al processo fini impropri; e che comunque ha risentito di questa situazione che – badate – non è, come si dice, una situazione emergenziale. Io penso purtroppo che sia una situazione strutturale, nel senso che per lungo tempo accompagnerà il farsi della nostra vita civile e dovrà vedere sempre più un'unità di intenti nell'assumere quell'orizzonte di problemi e nel darvi risposta. Tuttavia abbiamo dato risposte che spesso non erano esattamente calibrate, nel senso che, talora, andavano anche oltre le necessità richieste da quel tipo di problemi.

Dopo anni di dibattiti infuocati, anche molto parziali, talora unilaterali, talora francamente inaccettabili quanto a toni e a modi, stiamo faticosamente arrivando ad un passaggio che – non vorrei farmi troppe illusioni – può costituire l'inizio del superamento dei tre momenti che ho prima richiamato. L'attuale disegno di legge costituzionale è questo passaggio volto ad arricchire la nostra Carta costituzionale, con l'esplicitazione dei principi del cosiddetto giusto processo.

Che cosa significa giusto processo? Anche stamani mi è accaduto di udire, con opinioni dalle quali devo dissentire, che finora i processi sono stati ingiusti: troppo facile questa sorta di contrapposizione, troppo meccanicistica, troppo poco attenta alle difficoltà della storia.

Il giusto processo, la democrazia, la tutela dei diritti umani, sono obiettivi assiologici, non sono mai dati una volta per sempre. Penso che anche dopo che avremo realizzato questa riforma costituzionale, dopo che avremo realizzato le riforme di legge ordinaria che essa implica, i nostri processi, come quelli di tutto il mondo, continueranno a presentare un tasso di ingiustizia; così come un tasso ineliminabile di violenza è racchiuso nell'organizzazione statale. I migliori filosofi del diritto, i teorici della politica, lo sanno bene: guai ad immaginare a portata di mano il migliore dei mondi! Guai a pensare che una riforma, sia pure costitu-

zionale, possa assicurare una volta per tutte il superamento dell'ineliminabile residuo oscuro che si cela nell'organizzazione delle relazioni pubbliche tra donne e uomini e nella organizzazione delle relazioni su scala planetaria!

È uno sforzo, però, che bisogna compiere: questa consapevolezza non deve affatto impedire di fare tutti i passi avanti che faticosamente vengono maturando e sui quali bisogna impegnarsi.

D'altra parte, per tornare al tema del giusto processo, il testo che lo consacra è, per quanto ci riguarda, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma - è stato ricordato - tale principio si trova anche ribadito nei patti internazionali sui diritti civili e politici: ma tutti questi testi prevedono, proprio a riprova di quanto dicevo poco fa, un capitolo a parte in cui in sostanza si afferma: «Questi sono i principi da osservare, però attenzione: se la situazione diventa critica, se vi sono particolari emergenze per l'ordine pubblico, per la democrazia e per la sicurezza, questi principi possono essere derogati con un'esplicita dichiarazione di stato di eccezione»; dunque, salvi i principi fondamentali come quelli secondo cui non bisogna ricorrere alla tortura ed a trattamenti inumani e degradanti, tutti gli altri possono essere derogati.

Queste disposizioni sono la spia di un fenomeno molto complesso che ha fatto sì che molti paesi, anche di grande tradizione democratica, a fronte di forti pressioni e mantenendo fermi questi principi, non hanno esitato a creare tribunali d'eccezione, i famosi tribunali straordinari o speciali: la nostra civilissima Europa in questi ultimi decenni ne ha conosciuti molti.

L'Italia ha fatto la scelta, sancita in Costituzione, di non accedere mai a questo tipo di strumenti; questa scelta noi ribadiamo anche in questa occasione, ma con grande consapevolezza. Fate attenzione: nell'emendamento che il relatore ha presentato, e che immagino illustrerà a questa Assemblea, il principio del giusto processo e le sue implicazioni concrete in punto di contraddittorio sono esplicitate con grande nettezza, ma al tempo stesso si dice che vi sono situazioni nelle quali la legge può prescindere da questo principio e regolare diversamente la materia, come quando, per esempio, vi sia la prova che il soggetto dichiarante è stato sottoposto ad una pressione psicologica, ad una minaccia, ad una violenza o ad una corruzione tentata o avvenuta.

Questo significa assumere nell'orizzonte dello Stato di diritto il principio, ma con uno sforzo che tende a circoscrivere al massimo i momenti che ricordavo prima e che altri paesi affidano a frettolose dichiarazioni di stato d'emergenza.

Questo significa inoltre tenere conto della situazione particolare nella quale si inserisce il nostro ordinamento ed il nostro sforzo comune di creare sempre più solide basi alle garanzie dei cittadini e in genere dei soggetti coinvolti nel meccanismo processuale.

Ho anticipato che avrei riservato alcune considerazioni alla sentenza della Corte costituzionale. Non condivido chi si è scagliato contro questa sentenza considerandola come una sorta di abominio: è un atteggiamento che ritengo non degno dell'elevatezza della posta in gioco nel dibattito. La Corte costituzionale ha risentito di quelle incertezze che

all'inizio ricordavo, in particolare di quell'incertezza culturale sul concetto stesso di contraddittorio, e ha risentito anche delle molteplici pressioni, dei movimenti di opinione pubblica, che pure segnano questa materia, e con una deliberazione sofferta ha dato una certa soluzione.

Noi possiamo considerare tutti insieme che quella soluzione apra un problema, che ci dia una lettura della Costituzione vigente che noi, nella nostra autonomia e autorevolezza di parlamentari, dotati anche del potere di revisione costituzionale, possiamo ritenere di dover superare. Ma credo che non abbiamo diritto di insultare la Corte. Essa ha svolto un'opera direi maieutica, ha fatto emergere il problema, ha in qualche modo dato conto dello stato della nostra opinione pubblica, anche qualificata.

Colleghi, perché nascondercelo? Noi qui siamo in gran parte, forse all'unanimità, uniti nel sostenere questa riforma. Il paese è in qualche modo incerto, la stessa opinione pubblica qualificata si divide, si è divisa in modo particolare nei mesi scorsi. Noi veniamo fuori da due mesi di confronto con la dottrina giuridica, con la stessa magistratura, con gli operatori del diritto; due mesi durante i quali molte aprioristiche obiezioni sono cadute, ma ancora qualche riserva resiste. Questa è la democrazia. Ebbene, in questa democrazia noi possiamo inserirci con autorevolezza, dicendo le ragioni della nostra scelta, indicando una direttrice, assumendoci le nostre responsabilità di legislatori costituzionali, senza dimenticarle.

Ed è importante che noi facciamo questo, è importante in un momento difficile del paese, in un momento in cui vi sono spinte disgregative che rischiano di attingere anche quei punti su cui il paese dovrebbe ritrovarsi. Queste sono scelte che devono tipicamente essere scelte *bipartisan*, come si suol dire.

Ciò mi fa apparire del tutto inutile, e forse anche controproducente, rivendicare priorità. Se ricordo qui che la prima iniziativa di inserire in Costituzione i principi della Convenzione europea è venuta dai Democratici di sinistra e, dopo un primo iniziale dibattito, è stata accolta anche dagli esponenti di altre culture politiche, di altri schieramenti, se faccio questo, lo faccio solo per dissipare un possibile equivoco ed un possibile pericolo; l'equivoco e il pericolo, che alcuni organi di stampa in qualche modo aiutano, che in questo caso la mia parte, i Democratici di sinistra, acceda ad una richiesta dell'altra parte. Non è così.

La mia parte crede profondamente in questi principi, nelle linee che ho esposto. Vi credono anche gli amici dello schieramento opposto, avversario. Bene, registriamo una convergenza: non è un male, non è una vergogna, è una conquista, e su questa convergenza mi auguro si possa in maniera fruttuosa lavorare per una serie di problemi che esigono lo stesso sforzo e lo stesso scatto. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Forza Italia, Unione Democratica per la Repubblica (UDR), Centro Cristiano Democratico, Partito Popolare Italiano e del senatore Valentino*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

PERA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che si è svolta stamane sull'introduzione dei principi del giusto processo nella Costituzione ha ripetuto a mio avviso, per ampiezza, per qualità e profondità, quella che si era tenuta nella Commissione affari costituzionali durante il mese di dicembre, a seguito della presentazione di vari disegni di legge di revisione costituzionale da parte di pressoché tutte le forze politiche. Vi è stato anche qui in Aula un accordo sostanziale. Non ho sentito alcun collega che si sia alzato e che abbia sollevato un'obiezione a nome di un Gruppo politico. Se non vado errato, solo il senatore Cortelloni ha espresso una riserva a titolo personale. Ciò significa che vi è non solo una convergenza ma anche una consapevolezza sull'opportunità dell'introduzione, nella nostra Costituzione, di questi principi.

Tuttavia, alcune obiezioni o alcuni toni utilizzati durante gli interventi servono a me, in questa sede di replica, per fare alcune precisazioni. La prima precisazione riguarda quella che è stata chiamata la «risposta alla Corte costituzionale». È innegabile che esista un nesso temporale, e se si vuole anche logico, tra i disegni di legge che stiamo qui esaminando e la recente sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1988.

È innegabile anche che vi sia una relazione tra i contenuti di questo disegno di legge costituzionale con altre sentenze della Corte costituzionale. Sarebbe un grave errore da parte di tutti accedere a quella che può essere definita – usando un linguaggio della stampa che, peraltro non è stato qui raccolto, e ciò fa onore a tutti noi – la teoria del Parlamento che dà uno schiaffo alla Corte costituzionale.

Credo esista un modo per rispettare l'autonomia dei giudici e delle leggi, che consiste nel rispettare l'autonomia del sovrano delle leggi: il Parlamento. Non ho apprezzato la sentenza n. 361 del 1998, così come molti non la hanno apprezzata (in dottrina, giuristi e opinione pubblica) e così come molti non avevano apprezzato le precedenti sentenze del 1992, che sono state definite le sentenze con le quali si scalfiva – se non si distruggeva, certo si ritoccava – il nuovo processo di rito accusatorio.

Tuttavia, questo non ci impedisce di stabilire un rapporto di normale dialettica tra istituzioni, prendendo atto che la Corte costituzionale, per ragioni presumibilmente sistemiche, cioè legate alla nostra Costituzione, non ha ritenuto di poter trovare nel vigente testo costituzionale dei principi, delle norme e delle garanzie che invece il Parlamento ha più volte ritenuto di dover riconoscere. Ma questo è un normale rapporto dialettico e quindi non vi è nessuno schiaffo: c'è soltanto una risposta democratica in un rapporto civile tra istituzioni.

Vorrei aggiungere un'ulteriore precisazione, colleghi. Molta parte della discussione svoltasi in quest'Aula stamani, si è concentrata – proprio perché ha avuto di mira questa recente sentenza della Corte costituzionale – soltanto sul principio del contraddittorio e, soprattutto, sull'utilizzazione e sul valore delle dichiarazioni rese dai coimputati, come se qui noi discutessimo soltanto di una riformulazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale: non è così. A me pare che questa imposita-

zione sia certamente corretta ma riduttiva; noi stiamo facendo molto di più e anche qualcosa di più importante.

La nozione di giusto processo, che si introduce nella Costituzione, come è stato già sottolineato, è una nozione di carattere assiologico. Credo che si sia affermato questo anche per rispondere ad una obiezione (che però non è stata sollevata da parte di membri di quest'Assemblea, ma da parte di illustri esponenti della magistratura al di fuori di quest'Aula) secondo la quale la nozione di giusto processo sarebbe ovvia o tautologica o inutile. No, colleghi, perchè non si può intendere la nozione di giusto processo nel significato che spesso si dà delle tautologie retoriche ad espressioni analoghe, come «giustizia giusta». Giusto processo non vuol dire questo. Quel predicato «giusto» applicato al processo ha una storia, una tradizione, una normativa, una dottrina, una giurisprudenza che ho cercato, al meglio della mia poca scienza giuridica, di documentare nella relazione scritta che è all'esame di tutti.

Si parte da molto lontano, dalla Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, dal quinto emendamento del *Bill of Rights* del 1791 e così a risalire. È vero che tutte le volte che si è usata in quelle norme (la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti umani, il Patto sui diritti civili e politici di New York) l'espressione «giusto», quale che sia stata la lingua utilizzata, stava ad indicare qualcosa che ha un valore regolativo, perché è una meta cui si deve aspirare: ecco il valore assiologico del predicato. Ma stava a significare anche qualcosa di più preciso, cioè non era un termine generico, ma si concretizzava – e quei patti e quelle norme internazionali cui ho fatto riferimento lo indicano – in una serie di principi specifici.

È vero che l'insieme di questi principi specifici e concreti non esaurisce l'intero significato del predicato «giusto», proprio perché è un predicato di valore a cui ci si deve sempre adeguare o al quale si deve sempre tendere, per cui sarà la storia dell'umanità e la storia dei rapporti sociali e civili tra gli individui che renderanno il significato di «giusto» sempre più adeguato, questo è vero, ma è anche vero che la nozione di giusto processo contiene principi assai concreti e specifici.

Pertanto, trattandosi di una revisione costituzionale finalizzata all'introduzione di questa nozione nella Costituzione, la discussione non può essere concentrata soltanto in maniera riduttiva sull'articolo 513 o sull'articolo 500 del codice di procedura penale, perché è altra cosa. Quegli articoli hanno senso o meno, sono buoni o cattivi se noi introduciamo nella nostra Costituzione questa lapidaria ma storicamente importante nozione di giusto processo.

Ecco perché vorrei richiamare l'attenzione vostra sui principali tra questi principi che stiamo introducendo. Prendiamone alcuni. La nozione di imparzialità del giudice è apparentemente ovvia ed elementare, tuttavia non ha una copertura costituzionale. Certo nessuno metterebbe in discussione questo principio, però dobbiamo riconoscere che la nozione di imparzialità del giudice nè si trova nella nostra Costituzione nè nel codice di procedura.

La Corte costituzionale, quando si è trovata di fronte a questo problema dell'imparzialità del giudice ha assunto delle decisioni molto co-

raggiose e importanti. È in nome dell'imparzialità che sono state assunte parecchie pronunce della Corte; tuttavia l'imparzialità del giudice la Corte costituzionale, come ho cercato di documentare, l'ha ricavata di volta in volta dagli articoli 3, 24, 25, 76, 77, 97 (imparzialità della pubblica amministrazione) e 112 della Costituzione. Questo significa che nella nostra Costituzione non è scritta in modo elementare e lapidario la formula che il giudice è imparziale e terzo.

Dobbiamo scrivere questo principio, come altri a cui farò riferimento, intanto perché sono normali e sacrosanti principi di civiltà giuridica, e poi perché – è stato richiamato più volte durante la discussione – a questo ed altri principi siamo legati in forza di patti o di convenzioni che abbiamo sottoscritto, come la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani, che ha una propria Corte, alla quale i cittadini europei, e quindi anche italiani, possono rivolgersi, con una giurisprudenza sul punto. La Convenzione è una sorta di Costituzione per il cittadino europeo. Siamo tutti entusiasti di dichiararci e di definirci europei, siamo i più europeisti tra tutti, ma come è stato sottolineato, mi sembra dal senatore Senese, quando si tratta di adottare quelle norme che sarebbero la Costituzione del cittadino europeo e di farle valere anche per noi nel nostro paese, incontriamo delle difficoltà. La Costituzione europea, la Convenzione dei diritti dell'Uomo, contiene, ad esempio, questo principio del giusto processo, l'imparzialità del giudice, la nostra no. Non si può essere polemici, rispondendo che siccome non lo abbiamo scritto nella nostra Costituzione, abbiamo dei giudici parzialissimi. Sta di fatto, però, che non abbiamo una previsione costituzionale esplicita e che questo può provocare casi di conflitto.

Altro principio importante che introduciamo nella nostra Costituzione con il disegno di legge al nostro esame, è quello della ragionevole durata del processo. C'è qui bisogno di ricordare che un processo lungo non è tale? Che una giustizia molto lunga è una denegata giustizia? Il *record* negativo che il nostro paese ha di condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'Uomo su questo punto? I processi sono lunghissimi. È opportuno o non è opportuno stabilire, come principio costituzionale, quindi come norma fondamentale e come garanzia per tutti i cittadini italiani, il termine della ragionevole durata? Anche questo principio non è scritto nella nostra costituzione, ma ad esso la giurisprudenza costituzionale fa riferimento. Infatti, come ho cercato di documentare nella relazione, la Corte costituzionale ha talvolta richiamato il principio della ragionevole durata, ma ahimé, ha dovuto ricorrere all'unico articolo che approssimativamente potrebbe avvicinarvisi, l'articolo 13 della nostra Costituzione, che però non parla di ragionevole durata dei processi, bensì dei limiti massimi della custodia cautelare. Non è la stessa cosa: i cittadini italiani hanno diritto ad un processo che abbia una durata ragionevole, di conseguenza è opportuno e fondamentale che questo sacrosanto diritto sia introdotto nella nostra Carta costituzionale.

Altro principio della nozione di giusto processo, che ricordo, altrimenti potrebbe sembrare una nozione ovvia o vaga, è quello della parità tra le parti. Qui – ed entriamo più specificamente nel processo penale – bisogna intendere bene il criterio della parità, contenuto in tante norme

internazionali alle quali siamo vincolati. È ovvio che quando parliamo di parità delle parti non possiamo riferirci alla parità di mezzi o di strumenti, accusa e difesa non possono essere allo stesso livello: l'accusa, rappresentando lo Stato, dispone certamente di più mezzi e di più poteri di quanto non abbia la parte privata. Ma il punto che vogliamo introdurre nella nostra Costituzione riguarda la parità intesa come una reciprocità di diritti, come uguale diritto alla prova dell'accusa e della difesa. Parità può esserci solo quando accusa e difesa hanno la possibilità, ad armi pari o uguali, di avere accesso alle prove o alle fonti di prova. In caso contrario, tale parità non vi sarà. C'è violazione della parità, non quando elementi di prova acquisiti da una parte vengono utilizzati nel dibattimento, ma quando ciò avviene senza che l'altra parte abbia la possibilità di ottenere altrettanti elementi di prova.

La parità delle parti non è scritta nella nostra Costituzione; certo qualche volta la Corte costituzionale vi fa riferimento nelle sue sentenze, però parità tra le parti, che è un'espressione letterale contenuta nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non è scritta nella nostra Costituzione.

E da ultimo il contraddittorio, che più ci ha tenuti a discutere. Dobbiamo ricordare che nella legge delega per la formazione del nuovo codice penale, il legislatore delegante fu molto preciso su questo punto; disse che il nuovo codice doveva, in primo luogo, attuare i principi della Costituzione, in secondo luogo, adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, e in terzo luogo attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio. Questo significava che il legislatore, Parlamento sovrano, aveva fatto la scelta di un modello di processo penale in conformità – da ciò l'adeguarsi alle norme internazionali – alle convenzioni alle quali l'Italia è legata.

Qui subentra la vicenda storica degli ultimi 10 anni, che non riguarda soltanto (in gran parte sì) le sentenze della Corte costituzionale. Dobbiamo riconoscerlo, talvolta riguarda anche gli interventi del legislatore in situazioni che lo stesso aveva giudicato di emergenza; ma erano sue autonome decisioni. Se picconate al processo di rito accusatorio sono state date dalla Corte costituzionale, altrettante sono state date dal legislatore. Il legislatore italiano – il Parlamento democratico, sovrano, italiano – si è trovato, in una drammatica pagina della storia del nostro paese, a dover scegliere tra ciò che gli strumenti dei patti internazionali a cui l'Italia è legata gli consentivano, cioè stabilire ufficialmente, formalmente e responsabilmente una deroga alle garanzie, oppure cercare un accomodamento tra le garanzie fissate dalla Costituzione e riconosciute dalle Convenzioni in modo da poter combattere i fenomeni di criminalità o di terrorismo senza diminuire le garanzie.

Da ciò sono nate e le sentenze della Corte e gli interventi del Parlamento che hanno snaturato profondamente – questo lo possiamo certamente dire – la scelta del processo accusatorio fatta nel 1989. Non c'è mai stato, però, un atto formale del Parlamento il quale ha stabilito – cosa che poteva benissimo fare sulla base degli impegni della Convenzione europea – di derogare alle garanzie. Anche nelle pagine più nere

della nostra storia il Parlamento ha inteso accettare le garanzie fondamentali dei cittadini, cercando di combinarle e di bilanciarle con l'efficienza repressiva della giustizia per combattere questi fenomeni. Siccome però le due cose non sono facili da combinarsi, sono nate delle storture che si ritrovano anche adesso nel codice di procedura penale; la principale delle quali riguarda proprio il diritto al contraddittorio nella formazione della prova.

È inutile che richiami tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'Uomo, la quale ha condannato parecchi paesi europei per violazione di questo principio, ossia del principio secondo cui non c'è prova, né a favore né a carico, se non vi è un contraddittorio. Pertanto il contraddittorio è proprio l'unico strumento che serve per la formazione della prova.

Qui si possono veramente fare dei rilievi critici ad alcune interpretazioni della Corte costituzionale. Quando essa ha introdotto il principio di conservazione degli elementi di prova, e lo ha fatto in funzione del fine del processo penale, che la Corte costituzionale ha ritenuto essere la ricerca della verità (ciò che non mi fa nessuna difficoltà ad ammettere essere cosa vera ed ovvia), è evidente che ha leso il principio del contraddittorio. Chiamare elementi di prova o mezzi di prova quegli strumenti che non sono passati, né mai passeranno, attraverso un contraddittorio, significa dare il nome di prova a ciò che prova non può essere, almeno se si tiene ferma la scelta del rito accusatorio. Il rito e il modello accusatorio vogliono che non si possa mai parlare di prova se non vi è il controesame, se non vi è un contraddittorio su quell'elemento.

Io credo che le sentenze della Corte siano nate in funzione di un'interpretazione restrittiva del diritto alla difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione, ma anche tenendo presente la funzione del processo penale italiano che, in certi momenti storici, è stato inteso talvolta come strumento per combattere o far venir meno un fenomeno sociale sia pur grave come il terrorismo o la criminalità organizzata.

Ecco allora cosa stiamo introducendo nella nostra Costituzione: stiamo inserendo garanzie fondamentali dei cittadini e stiamo ribadendo la scelta del rito accusatorio per il processo penale. Non lo facciamo a cuor leggero, ma dopo un ampio dibattito, che dura da molti anni e che è cominciato prima dell'attuale legislatura. Quella scelta, infatti, non è mai stata rimessa in discussione perché, se veramente vogliamo attribuire funzione o finalità di verità al processo, non c'è mezzo migliore del contraddittorio tra parti contrapposte per trovare la verità. Nè con quella scelta stiamo nemmeno riducendo il processo penale ad un gioco tra parti, come talvolta ci è stato rimproverato: stiamo dando massima dignità al processo penale, stabilendo o accettando che possa avere quella funzione di verità, ma che mai quella funzione possa essere assolta in assenza del principio del contraddittorio, che – lo ripeto – fa parte del giusto processo, al pari degli altri.

Ciò spiega il testo di revisione costituzionale sul quale si è stabilito un accordo – mi pare di ricordare unanime – nella Commissione affari costituzionali, prima di Natale, mi sembra il 10 dicembre. Quel testo recepiva tutte le preoccupazioni che erano state

espresse e rispecchiava la convinzione comune di inserire nella Costituzione le garanzie.

Ricordo le preoccupazioni che già emersero in quella discussione. Erano di due tipi. La prima riguardava l'opportunità o meno di inserire nella prima parte della Costituzione il principio secondo il quale nessuno può essere condannato sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore. A molti, durante la discussione in Commissione, parve che, formulato così o anche in modo diverso, questo potesse essere un principio fondamentale da inserire nell'articolo 25 della Costituzione.

L'altra preoccupazione, che emerse chiaramente negli interventi, riguardava le possibili ricadute psicologiche della scelta di questo modello accusatorio – meglio ancora della scelta dei principi del giusto processo – sui procedimenti in corso. Fu unanime la preoccupazione, al di là della formulazione, di impedire che quella scelta potesse stravolgere i procedimenti in corso. Soprattutto non avrebbe potuto – e non avrebbe dovuto – affievolire la garanzia né l'efficienza.

Durante i lavori della Commissione parve che la formula che ho appena enunciato e ricordato fosse sufficiente per garantire questo equilibrio tra la garanzia da un lato e la funzionalità, l'efficienza dei processi dall'altro.

Dopo quell'approvazione la discussione è continuata pubblicamente: si è svolta infatti tra esponenti di forze politiche, tra le forze in Parlamento, nell'opinione pubblica, in dottrina e tra i vari esperti, perché tutti nutrivano analoga preoccupazione; la maggior parte della discussione che ho potuto registrare verteva, infatti, non tanto sull'opportunità o sull'utilità di inserire norme di garanzia, quanto su come combinare queste ultime in un contesto sociale come quello italiano attuale.

La preoccupazione era come stabilire le deroghe, ossia i casi in cui uno dei principi fondamentali del giusto processo, il contraddittorio, possa non essere soddisfatto; perché, obiettivamente, per ragioni naturali non sempre il principio del contraddittorio può essere soddisfatto, vi sono casi in cui la formazione della prova non può avvenire in contraddittorio.

La discussione successiva, dunque, è continuata pubblicamente e anzi molto responsabilmente – pochissime sono state infatti le obiezioni esagitate o le frange critiche – su come, da un lato, affermare questo principio fondamentale, che tutti consideriamo di civiltà giuridica e forse anche morale, quello del contraddittorio e dell'impossibilità di condannare qualcuno sulla base di dichiarazioni rese da chi non si è mai sottoposto ad un esame, e dall'altro combinare l'efficienza dei processi; ne è nata una nuova riformulazione del testo.

La discussione è stata lunga, ma anche – ripeto – politicamente responsabile, perché la consapevolezza di tutti era tale che nessuno si è sentito su alcun punto critico di interrompere la discussione, conseguita anche con un voto unanime della Commissione, su un aspetto così importante come quello del giusto processo. Responsabilmente quindi forze di maggioranza e di opposizione si sono confrontate sul punto.

Come dicevo ne è nato un emendamento che ho presentato all'Assemblea e per il quale so, a seguito di questa discussione pubblica, degli incontri e dei colloqui avuti con le varie forze, che esiste un accordo ampio; come del resto la discussione precedente ha mostrato.

In primo luogo, con l'emendamento 1.100, che praticamente riasorbe l'intero testo del disegno di legge votato nel dicembre dello scorso anno, si compie una scelta: si spostano tutte le norme, anche quelle fondamentali di garanzia, nella parte II della Costituzione, trasformandole dunque in norme generali sulla giurisdizione.

Anche quel principio che ai più - e pure a me personalmente - sembra essere collocato meglio nella parte I (che nell'emendamento viene riformulato prevedendo che la colpevolezza «non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore») si è convenuto che potesse essere opportunamente ricondotto, perché è principio di natura ambigua (da un lato infatti certamente rappresenta una garanzia fondamentale dei cittadini, ma dall'altro ha anche riflessi di carattere immediatamente procedurale), alla parte II della Costituzione e, quindi, premetterlo all'articolo 111 della Costituzione.

Un secondo aspetto dell'emendamento, altrettanto e forse più importante del precedente, è quello che riguarda le deroghe al principio testé enunciato, ossia alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti. Abbiamo detto che non sempre la prova si può formare in contraddittorio; vi sono dei casi, addirittura dei casi naturali, in cui ciò non può avvenire. Tuttavia vi sono anche dei casi che non sono naturali, ma dipendono dalla volontà di colui che dovrebbe rispondere, che dovrebbe perciò consentire in contraddittorio la formazione della prova.

Allora si è posta una preoccupazione, che credo sia stata risolta con soddisfazione di tutti: evitare, da un lato, che le deroghe, al principio del contraddittorio, che comunque vi sono, fossero generiche e rimesse genericamente al legislatore ordinario, ed evitare, dall'altro, che queste deroghe eliminassero la cogenza del principio fondamentale del contraddittorio nella formazione della prova che noi vogliamo introdurre.

Di qui è nato l'ultimo comma dell'emendamento 1.100, che recita: «La legge regola i casi in cui il contraddittorio nella formazione della prova non ha luogo per consenso dell'imputato...

PRESIDENTE. Senatore Pera, lei ha abbondantemente superato i venti minuti a sua disposizione; mi appello comunque al suo buon cuore.

PERA, relatore. Signor Presidente, lei ha ragione, ma il fatto che sto parlando dell'ultimo comma dell'emendamento vuol dire che sono in chiusura. Comunque la ringrazio e chiedo scusa ai colleghi.

Come dicevo, il comma recita: «La legge regola i casi in cui il contraddittorio nella formazione della prova non ha luogo per consenso dell'imputato» e questo è il caso ovvio, si tratta cioè dei riti cosiddetti alternativi, «o per accertata impossibilità di natura oggettiva», e ciò allude alla circostanza in cui per motivi di carattere naturale, ad esempio la

morte, non sia possibile controesaminare, «o per effetto di provata condotta illecita», e questa è la questione fondamentale, che il legislatore ordinario dovrà poi risolvere, delle minacce o delle corruzioni nei confronti di colui che ha mosso un'accusa presso la polizia giudiziaria o presso il pubblico ministero e che poi non si presenta in Aula per confermare la sua posizione: «effetto di provata condotta illecita».

Credo che il legislatore ordinario potrà utilmente, anche se dopo l'approvazione di questo disegno di legge, e rapidamente intervenire su questo terreno giacché è evidente che questi principi ora ci affidano un'eredità di legislazione ordinaria. E ritengo che noi lo possiamo fare utilmente, assai più utilmente e facilmente oggi, quando avremo approvato questa «copertura» di principi costituzionali che forniranno una guida per la nostra azione futura.

Ecco perché credo, colleghi, che stiamo scrivendo una pagina importante. Dal punto di vista del merito delle norme di civiltà che noi introduciamo nella nostra Costituzione e, se mi consentite, anche dal punto di vista giuridico, si tratta della prima grande riforma di questa legislatura, certamente la prima che riguarda la Costituzione italiana, che comincia positivamente un cammino per entrare in porto con un accordo o con una convergenza molto ampia tra maggioranza ed opposizione. (*Generali, prolungati applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Domando al ministro Amato se intende intervenire ora in replica o se preferisce rinviare l'intervento al pomeriggio.

AMATO, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, me la caverò con una conclusione molto breve che quindi si può svolgere ora. Sono gollista in un'unica cosa: in sette minuti, diceva De Gaulle, si può dire quasi tutto quello che conta; ma era De Gaulle, io ci provo, non è detto che ci riesca; lui ci riusciva.

Il Governo ha seguito sempre con partecipe attenzione questo disegno di legge e con convinzione ne ha assecondato l'*iter*, con convinzione aderisce all'impostazione unanime che è emersa. Io vedo tre fondamentali ragioni perché questo atteggiamento positivo possa ritenersi fondato. La prima: trattasi di una riforma comunque di ampio respiro che va, di sicuro, al di là della sentenza della Corte costituzionale, che può averne, nell'ultima fase, accelerato l'*iter*, nella motivazione di taluni dei parlamentari che se ne sono occupati.

È di tutta evidenza che è così per la semplicissima ragione che quella sentenza, tra l'altro, segue un'elaborazione che era già intervenuta nell'ambito della Commissione bicamerale lungo le medesime linee. Ma direi che ciò avviene anche per ragioni che vanno ben al di là e ben più indietro di ciò che la stessa Bicamerale aveva fatto.

Onorevoli senatori, se riflettiamo, per moltissimi anni abbiamo avuto una Costituzione che ci dava, negli articoli concernenti i diritti fondamentali, alcuni diritti e principi attinenti alla posizione dell'imputato: il diritto di difesa, che si esercita in ogni stato e grado del procedimento (articolo 24); la presunzione di non colpevolezza (articolo 27) e qualche altro principio. Poi si passava, con gli articoli 111 e seguenti, alla deci-

sione che deve essere motivata e che può essere impugnata. Il *corpus* del processo era fondamentalmente estraneo alla disciplina costituzionale, a differenza – come è stato ricordato – di discipline costituzionali di altri ordinamenti, imperniate proprio sul principio del giusto procedimento, che noi, forse con lessico un pò forzato da ragioni linguistiche, traduciamo «giusto processo», che dà una valenza sostantiva che quel «giusto» non può avere e che è, in realtà, procedimentale nella versione originale. Poi però lo svolgimento che questo articolo che viene qui proposto ha è tutto in chiave procedimentale e quindi chiarisce che si sta parlando del *due process*, che in italiano viene tradotto «giusto processo».

Fatto sta che noi non avevamo il corpo del processo nella Costituzione e lo abbiamo cercato ripetutamente per anni: lo hanno fatto la dottrina e la giurisprudenza, cercando di cavare dalle norme relative ai diritti della persona e dal poco che c'era sulla decisione alcuni fili costituzionali da distendere sul processo. E quindi, la giurisprudenza della Corte costituzionale, che dal diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento ha tratto indicazioni che hanno poi portato alla fondamentale caduta dell'istruttoria sommaria; la dottrina, che dalla presunzione di non colpevolezza ha tratto l'incostituzionalità del mandato di cattura obbligatorio e di altre forme presuntive di trattamento della libertà personale nel processo; e ancora dottrina e giurisprudenza che dalla motivazione hanno tratto argomenti che andavano a proiettarsi sulle caratteristiche procedimentali che precedono il provvedimento finale che ha da essere motivato. Ma tutti i fili faticosamente fatti arrivare perdevano inevitabilmente tensione e anche forza e certezza di rimanere lungo un processo che poi restava fondamentalmente affidato, quasi per intero, alla legge ordinaria e all'andamento della giurisprudenza.

Era arrivato, in realtà, il momento di identificare, in modo più nitido, principi che attengono alla disciplina del processo, anziché ricavarli da ciò che sta prima e ciò che, in qualche modo, sta dopo. Di questo sono personalmente convinto, e il fatto che il Senato della Repubblica arrivi, con tanta consapevole convergenza, a una disciplina di questa natura dimostra che essa è sedimentata nelle sue ragioni, non può essere la risposta occasionale ad una vicenda occasionale, altrimenti ciò non sarebbe potuto accadere.

E lo fa con il dovuto rispetto – questa è la terza ragione del senso che la norma merita – delle caratteristiche che la disposizione costituzionale deve avere. Al termine di questa lunga elaborazione, a mio avviso le norme sul giusto processo sono giustamente collocate nell'articolo 111 della Costituzione perché i diritti sono lì indicati e queste sono tutte norme sul processo.

Lo posso dire ora. Era mia convinzione che la collocazione in quella sede fosse dovuta ad una assonanza lessicale: «Nessuno può essere condannato» che ricorda il: «Nessuno può essere punito». Ma è un'assonanza lessicale, non è giuridica – se mi è consentito – perché giuridicamente questo è un principio del processo, mentre l'altro attiene al diritto penale: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge» riguarda il diritto penale sostanziale. È disposizione collocata corretta-

mente e ha la giusta elasticità die indicazioni, sia pure basilari, di principio, che la Costituzione deve contenere, e però l'elasticità che è necessaria perché sia poi la legge a regolare nel modo dovuto il processo e non sia la Costituzione a ipotecare in modo rigido le caratteristiche e la tipologia interna al processo.

Così come non è bene – per entrare in altra materia per un secondo – che una Costituzione fotografi un sistema elettorale che la legge ordinaria ha in mente, allo stesso modo è bene che la Costituzione non fotografi mai un tipo di processo che la legge ordinaria ha in mente, ma stabilisca dei principi che qualunque forma legislativa di processo sia poi tenuta a fare propri.

La norma rispetta questa caratteristica e questa è la terza e ultima ragione per la quale ritengo di esprimere l'assenso del Governo al testo che verrà oggi votato. (*Generali applausi. Congratulazioni*).

ROBOL. Sono bastati sei minuti.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Per la risposta scritta ad una interrogazione

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, intervengo per sollecitare il Ministro dell'ambiente affinché risponda all'interrogazione 4-02840 dell'11 novembre 1996. Tale interrogazione è stata anche sottoscritta dalla senatrice Salvato e riguarda una cava di breccia in località Controvenere nel comune di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, utilizzata con decreto della regione Abruzzo n. 757 del 20 giugno 1990.

La richiesta rivolta al Ministro dell'ambiente era quella di effettuare alcune verifiche sulle autorizzazioni e sul prosieguo dei lavori, controllando in particolare eventuali danni che si potevano creare alla zona, oggetto anche di vincoli idrogeologici e paesaggistici, in riferimento alla legge n. 431 del 1985.

Signor Presidente, già nella passata legislatura presentai analoga interrogazione 4-02049, dell'8 novembre 1994, sempre al Ministro dell'ambiente, anch'essa sottoscritta dalla senatrice Salvato, alla quale non è stata mai data risposta. Non comprendiamo, signor Presidente, le ragioni per cui dopo quattro anni e tre mesi sia così difficile rispondere a questa interrogazione.

La preghiamo di farsi interprete di questa richiesta.

PRESIDENTE. Sarà fatto senz'altro, senatore Carcarino.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,28*).

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della 548ª seduta, del 17 febbraio 1999, a pagina 61, l'intervento del Presidente, allorché pone in votazione l'emendamento 27.36, deve leggersi come segue: «Metto ai voti l'emendamento 27.36, presentato dal Governo.

Allegato B**Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 16 febbraio 1999, il senatore Callegaro ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Riccardo De Corato (*Doc. IV-quater*, n. 5).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA. – «Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del dipartimento della difesa popolare nonviolenta» (3816);

CORTELLONI, NAPOLI Roberto, RUSSO SPENA, DI BENEDETTO, IULIANO, CORSI ZEFFIRELLI, CIRAMI, MUNDI, RESCAGLIO, BOSI, MAGGI, FILOGRANA, DE CAROLIS, PASTORE, MELONI, PASQUALI e CAMO. – «Modifica dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Composizione dell'agenzia dei segretari comunali e provinciali. Procedura di nomina e revoca del segretario. Trattamento al segretario in disponibilità. Convenzioni di segreteria» (3817).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

GAMBINI ed altri. – «Modifica alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di rinnovo della licenza di porto d'armi» (3759), previo parere della 12ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

FASSONE ed altri. – «Disciplina della incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona» (3793), previo parere della 1ª Commissione;

VELTRI ed altri. – «Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di Corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria» (3797), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998» (3779), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 13ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

LAURO ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle compagnie portuali» (3769), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

FUSILLO ed altri. – «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura» (3541), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187, copia del decreto di determinazione dei contingenti massimi per il 1999 del personale destinatario delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Detta documentazione sarà inviata alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 12 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa l'11 febbraio 1999 – sulla base della delega attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 19 gennaio 1999 – dallo stesso Ministro dell'industria, congiuntamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

relativamente agli scioperi proclamati dal 15 al 19 febbraio 1999 nel settore dei servizi gestiti dall'Enel spa.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 febbraio 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 106

BONAVITA, GAMBINI: sugli accordi con la Repubblica di San Marino in materia valutaria, bancaria e fiscale (4-12102) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*)

BORTOLOTTI: sull'area denominata «Poia» nel comune di Castelgomberto (Vicenza) (4-10787) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

BRIGNONE: sulla tangenziale di Bra (4-12425) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

DANIELI: sui lavori di completamento della strada statale n. 434 Transpoliana (4-12744) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

DEMASI: sul ruolo nazionale dei periti assicurativi (4-10187) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

DEMASI, COZZOLINO: sulla superstrada Salerno-Avellino (4-11228) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

FUSILLO: sulla strada statale n. 379 nel tratto che attraversa il comune di Fasano (Brindisi) (4-07424) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

GUBERT: sulla chiusura della strada statale n. 50 del Grappa-Passo Rolle (4-10534) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

LAVAGNINI: sulle condizioni dei reparti sanitari del carcere di Rebibbia a Roma (4-11431) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

LO CURZIO: sulla segnaletica stradale lungo il percorso per San Giovanni Rotondo (4-10830) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

LOMBARDI SATRIANI: sulla strada statale n. 106 Jonica (4-12520) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

- LORENZI: sulla strada statale n. 28 in provincia di Cuneo (4-09527) (risp. BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)
- MICELE ed altri: sulla carenza del sistema delle infrastrutture in Basilicata (4-08958) (risp. BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)
- MIGNONE: sulla superstrada Sinnica (4-10887) (risp. BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)
- MILIO: sull'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (4-12365) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)
sull'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (4-12802) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)
- MORO: sulla strada statale n. 355 in località Moia (Udine) (4-10729) (risp. BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)
- NOVI: sul tribunale di Nola (4-10586) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)
- PROVERA: sul livello di radioattività rilevato in Europa centrale nel giugno 1998 (4-11402) (risp. MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)
- RIPAMONTI: sul livello di radioattività rilevato in Europa centrale nel giugno 1998 (4-11420) (risp. MARTELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)
- ROSSI, GASPERINI: sull'iscrizione nel registro dei revisori contabili (4-11505) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)
- WILDE: sulla segnaletica della strada statale n. 11 nel tratto fra Brescia e Verona (4-07884) (risp. BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

Interpellanze

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso: che con il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, si sono introdotte modifiche alla disciplina dei centri di assistenza fiscale creando ingiusti privilegi, affidando ai centri assistenza fiscale delle organizzazioni sindacali e di categoria competenze che soltanto professionisti qualificati possono garantire;

che il numero dei centri di assistenza fiscale è pari in Italia a oltre 6.000, corrispondenti a 22 diverse sigle organizzatrici;

che nel 1997 (redditi 1996) sono stati presentati 5 milioni di modelli 730, con un costo unitario di 20.000 lire per una spesa totale per lo stato di 100 miliardi, nel 1998 (redditi 1997) sono stati presentati 6 milioni di modelli, per una spesa di 120 miliardi e nel 1999 (redditi 1998) i modelli saranno 8 milioni, il compenso unitario di 25.000 lire, per una spesa complessiva di 200 miliardi;

che la reintroduzione della facoltà di presentazione del modello congiunto determina un incremento atteso della numerosità di tali modelli di dichiarazione in virtù del fatto che, essendo possibile la compensazione delle partite di debito/credito tra i due coniugi, si assisterà contemporaneamente:

ad una diminuzione dei modelli «Unico», il cui utilizzo era obbligatorio lo scorso anno se si voleva operare la compensazione tra le partite afferenti a un unico soggetto;

ad un aumento dei 730 congiunti;

al complessivo decremento del numero delle dichiarazioni presentate per effetto della combinazione di queste due dinamiche;

che si assisterà quindi nel corso dei prossimi anni ad una contrazione del numero complessivo di dichiarazioni presentate che lo stesso Ministero delle finanze stima in circa 5 milioni in meno (da 25 a 20 milioni, quando il sistema sarà a regime) e ad una nuova composizione del «panel» complessivo nella quale i modelli 730 acquisiranno un peso pari a quasi la metà del totale: 8-9 milioni di dichiarazioni modello 730 presentate ogni anno su un totale di circa 20 milioni di dichiarazioni;

che alle organizzazioni sindacali – cui fa capo la maggioranza dei centri di assistenza fiscale dipendenti – verrà consegnata quasi la metà del «mercato» professionale delle dichiarazioni;

che il costo per lo Stato derivante da questa complessa operazione è stimato in circa 200 miliardi di lire l'anno;

che accanto ai costi che gravano sulle pubbliche finanze, però, è da quantificare anche il volume dei compensi derivante dal costo sostenuto dal singolo contribuente che si rivolge al centro di assistenza fiscale; infatti, quasi tutti i centri di assistenza fiscale – indipendentemente dalla complessità della dichiarazione redatta – chiedono al contribuente anche un compenso variabile tra le 50.000 e le 80.000 lire, che porta ad un introito complessivo unitario variabile tra le 75.000 e le 105.000 lire, con un ricavo complessivo certamente non trascurabile,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Governo ritenga che, con la riforma attuata, ai cittadini contribuenti sia garantita la correttezza della predisposizione della dichiarazione tributaria e della esecuzione degli adempimenti conseguenti, sia garantito il risarcimento effettivo del danno subito a causa degli errori compiuti dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione tributaria e di curare gli adempimenti conseguenti, sia garantita la riservatezza delle informazioni e dei dati personali e comunicati al soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione;

posto che anche i commercialisti sono cittadini contribuenti, quale sia la perdita stimata per l'erario a causa del ridotto giro di affari causato agli stessi dalla riforma dei centri di assistenza fiscale;

come si intenda giustificare, invece, i maggiori oneri per lo Stato introdotti dalla modifica della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

(2-00744)

DIANA Lino. *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che la indennità di trasferta dei dipendenti statali è attualmente fissata in lire 39.600 (misura intera pari a 24 ore) giornaliera, che si riduce a lire 11.800 ove venga corrisposto il rimborso delle spese di vitto ed alloggio;

che detta misura vige fin dal lontano 1° gennaio 1985 e, nel frattempo, è stata rivalutata (a decorrere dal 1° gennaio 1990) la sola voce relativa ai pasti (si veda il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988, articolo 5);

che con decreto del 27 agosto 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998) l'importo spettante per le missioni all'estero del personale dello Stato è stato adeguato a circa lire 250.000 al giorno; è rimasto invece immutato l'importo relativo alle indennità di missione in territorio nazionale;

poichè il decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1978 ed il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (articolo 27), prevedono la possibilità di rideterminare annualmente nella misura massima del 12 per cento le varie indennità connesse con il trattamento di missione,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per adeguare le dette indennità.

(2-00745)

Interrogazioni

DE ZULUETA, TAPPARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la cattura a Nairobi di Abdullah Ocalan, ospitato per un breve periodo in Italia, e il suo trasferimento in Turchia in circostanze tuttora oscure non devono far passare in secondo piano la tutela dei diritti della minoranza curda in Turchia;

che la tutela di questi diritti, e in particolare dell'incolumità delle popolazioni civili, colpite da misure di repressione anche indiscriminate, non è meno importante della tutela dei diritti degli albanesi del Kossovo,

si chiede di sapere se il Governo intenda:

impegnare il governo turco al pieno rispetto dei diritti legali ed umani del detenuto Ocalan secondo gli *standard* internazionali sottoscritti dalla Turchia in ambito del Consiglio d'Europa;

vincolare il suo sostegno all'ingresso della Turchia nell'Unione europea al pieno rispetto di queste garanzie, sia durante la detenzione sia durante il processo già annunciato ad Abdullah Ocalan.

(3-02614)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – (Già 2-00737)

(3-02615)

RUSSO SPENA, CO', CRIPPA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 4-14096)

(3-02616)

MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, MANZI, MARCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 4-14111)

(3-02617)

D'ONOFRIO, BOSI, CALLEGARO, DE SANTIS, NAPOLI Bruno, TAROLLI, BIASCO, BRIENZA, DENTAMARO, FAUSTI, RONCONI, ZANOLETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Considerata l'oscillazione del Governo italiano in riferimento al caso Ocalan;

ritenuto che l'arresto di Ocalan vada ricondotto al modo con il quale il capo del PKK è dapprima venuto in Italia e quindi ha lasciato il territorio nazionale;

considerata l'urgente necessità di assicurare ad un tempo la piena lealtà italiana nei rapporti con la Turchia, paese membro della NATO ed aspirante ad entrare nell'Unione europea, e la sensibilità politica per la questione del popolo curdo, frantumato in più Stati;

letta l'intervista, pubblicata sul «Manifesto» di oggi, ad Hamet Yaman, portavoce del PKK, nella quale si afferma la responsabilità italiana nella decisione di Ocalan di lasciare il territorio nazionale;

preoccupati per quanto sta avvenendo in Europa ed anche nel nostro paese in conseguenza dell'arresto di Ocalan da parte delle autorità turche,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le valutazioni del Governo sull'intervista ad Hamet Yaman, con particolare riferimento alle affermazioni concernenti le responsabilità italiane in tutta la vicenda;

quali decisioni il Governo italiano abbia assunto o intenda assumere per assicurare un giusto processo ad Ocalan in Turchia;

quali iniziative il Governo italiano abbia assunto o intenda assumere in riferimento alla situazione complessiva del popolo curdo.

(3-02618)

MILIO. – *Al Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – (Già 4-14121)

(3-02619)

CIONI, LAURICELLA, NAPOLI Roberto, BARRILE, DE ZU-
LUETA, ERROI, PERUZZOTTI, CALVI, PELELLA, BASINI, BRIENZA,
MARCHETTI, SARACCO, UCCHIELLI, PAPPALARDO, BESO-
STRI, BUCCIARELLI, ROBOL, DE CAROLIS, BESSO CORDERO,
SCIVOLETTO, TAPPARO, BOCO, DIANA Lino, PASTORE, BETTA-
MIO, GAMBINI, PETRUCCI, LARIZZA, PREDÀ, DE GUIDI, PASSI-
GLI, BOSI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.* – Premesso:

che per effetto di ordinanze di numerosi TAR e del Consiglio di Stato migliaia di studenti nell'anno accademico 1997-98 sono stati immatricolati con riserva e di conseguenza hanno regolarmente frequentato i corsi di laurea di medicina, odontoiatria, veterinaria ed architettura, sostenendo con profitto anche gli esami di alcuni insegnamenti;

che tali ordinanze erano state concesse dagli organi di giustizia amministrativa sulla base del cosiddetto *fumus boni juris*;

che di conseguenza gli studenti hanno fondatamente maturato la convinzione del loro diritto a frequentare regolarmente detti corsi di laurea;

che per l'anno accademico 1998-99 alcuni TAR, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale, hanno disposto l'iscrizione con riserva ai medesimi corsi di laurea, nel presupposto della erronea determinazione dei contingenti determinati dal Ministero;

che altri TAR hanno invece respinto tale richiesta;

che, di conseguenza, mentre molti studenti hanno potuto ottenere l'immatricolazione, altri invece (anche nella stessa facoltà), non avendo ottenuto da altri TAR l'ordinanza favorevole, non hanno potuto ottenere l'iscrizione;

che molti studenti, pur non avendo ottenuto l'ordinanza per l'iscrizione con riserva, hanno tuttavia frequentato i corsi di laurea ai quali aspirano di iscriversi ed in talune università hanno potuto anche sostenere, con riserva, gli esami di profitto;

che a causa della non corretta determinazione dei contingenti per i singoli corsi di laurea e della lacunosa e contraddittoria normativa si è determinata una situazione palesemente contraddittoria e soprattutto profondamente ingiusta;

che in mancanza di regole certe e predeterminate in molte università le selezioni si sono svolte senza le necessarie garanzie di trasparenza e di imparzialità;

che la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale, con riferimento alle direttive comunitarie, ha ritenuto legittima la limitazione delle iscrizioni in relazione all'esigenza di garantire adeguati *standard* di qualità e non al fine di limitare il numero dei laureati;

che la stessa Corte di giustizia della Comunità europea con decisione del 12 giugno 1986 ha escluso che nell'ordinamento comunitario fosse previsto il numero chiuso al fine di limitare il numero dei laureati;

che alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e delle direttive comunitarie il criterio della programmazione degli accessi all'università deve essere determinato con riferimento alle strutture delle singole università e tenendo altresì conto che nel nostro paese il numero dei laureati è di gran lunga inferiore a quello degli altri paesi della stessa comunità europea;

che la stessa sentenza della Corte ha affermato che «l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora mancata, una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario»;

che sulla base delle suesposte considerazioni appare necessario un provvedimento legislativo di urgenza che dia agli studenti che aspirano ad iscriversi per gli anni accademici 1997-98 e 1998-99 certezza del diritto di poter frequentare i corsi di laurea in questione e nel contempo definisca con altrettanta certezza e la necessaria trasparenza i criteri per l'adeguamento delle immatricolazioni alle strutture universitarie, preve-

dendo i necessari finanziamenti per garantire un effettivo diritto allo studio per tutti,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per una definizione urgente delle legittime aspettative degli studenti che, aspirando all'immatricolazione per gli anni accademici 1997-98 e 1998-99, hanno un contenzioso pendente nella prospettiva di una organica normativa sollecitata dalla sentenza della Corte costituzionale.

(3-02620)

BOCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e della difesa.* – Premesso:

che nel caso della vicenda del *leader* curdo-turco Abdullah Ocalan l'Unione europea si è rivelata manifestamente incapace o addirittura contraria a cogliere l'opportunità storica che gli eventi le offrivano per assumere un ruolo di mediazione nella questione curdo-turca, al fine di assicurare una volta per tutte il rispetto dei diritti umani fondamentali del popolo curdo, nel contesto dell'integrità territoriale della Turchia, come espressamente richiesto dallo stesso Ocalan e dai rappresentanti dello stesso popolo curdo, nonchè al fine di contribuire alla soluzione di una crisi destabilizzante non solo per il Medio Oriente ma anche per la stessa Unione europea;

che l'Italia, pur avendo operato, a differenza del resto d'Europa, nel rispetto dei diritti di Abdullah Ocalan, e pur avendo pagato un grave prezzo per il proprio atteggiamento sia in termini di isolamento politico internazionale sia a causa della intollerabile aggressione economica turca, è stata tuttavia incapace di concedere al *leader* curdo-turco l'asilo politico, unico strumento in grado di fornire le garanzie di sicurezza necessarie ad un uomo nelle condizioni di Ocalan;

che le gravissime e costanti violazioni dei diritti umani del popolo curdo ad opera del governo turco sono state denunciate a più riprese dalle Nazioni Unite, dalla Comunità europea, da moltissimi paesi, tra i quali l'Italia, da importanti organizzazioni per la difesa dei diritti umani quali Amnesty International e Human Rights Watch;

che le dimensioni di dette violazioni, secondo le denunce internazionali, nonchè secondo le testimonianze dirette e documentate delle vittime e degli osservatori indipendenti, hanno ormai assunto le caratteristiche di un vero e proprio genocidio, attraverso una politica di terra bruciata, di distruzione di centinaia di villaggi, di uccisione e tortura di decine di migliaia di civili curdi, di deportazione di fatto di grandi masse di cittadini curdi, costretti ad abbandonare la loro regione di origine e a cercare scampo e rifugio in Europa ed in Italia in particolare, come risulta evidente, tra l'altro, dal numero di sbarchi clandestini di cittadini curdi in Italia;

che la guerriglia del PKK porta avanti una lotta armata contro l'esercito turco, utilizzando metodi e strumenti a volte esecrabili, ma sicuramente già utilizzati in passato da tutti i movimenti di liberazione, dalla guerra partigiana in Italia, dall'OLP palestinese, dall'Irgun israeliana-

no, dall'FMLN salvadoregno, dall'ANC sudafricano, dal Maquis francese e dall'FLN algerino;

che la comunità internazionale, attraverso le sue istituzioni sovranazionali, già da tempo ha adottato una politica di ingerenza umanitaria, così come accaduto, per esempio, nei casi della Bosnia, dell'Albania e del Kosovo, nonché una politica di intervento militare, laddove lo abbia ritenuto o lo ritenga tuttora opportuno, come nel caso dell'Iraq, al fine di porre termine alla perpetrazione di crimini contro l'umanità;

che il conflitto curdo-turco è causa permanente di instabilità nel Medio Oriente e può portare, come sta già avvenendo, instabilità e insicurezza anche in Europa;

che al di là delle sue responsabilità specifiche nel caso della vicenda Ocalan l'Europa ha di fatto contribuito ad appoggiare la lotta militare del governo turco contro i curdi, attraverso la vendita ininterrotta di forniture militari;

che l'Italia, in particolare, ha continuato a vendere al governo turco ingenti quantità di armamenti militari, in aperta violazione della legge n. 185 del 1990, che proibisce la vendita di armi a paesi in guerra o che violino i diritti umani dei propri cittadini,

si chiede di sapere:

se non si consideri necessario interrompere immediatamente ogni vendita di armi al governo turco, ai sensi della legge n. 185 del 1990, fino a quando in Turchia continui a esservi uno stato di guerra ed una sistematica politica di violazione dei diritti umani;

se non si consideri necessario, alla luce della vicenda Ocalan e delle sue ripercussioni in Turchia ed in Europa, che il Governo italiano prenda immediatamente l'iniziativa per la realizzazione di una Conferenza internazionale sotto l'egida dell'ONU sulla questione curda in generale e su quella curdo-turca in particolare;

se non si consideri necessario proporre in sede di Unione europea che l'ammissione della Turchia nella Comunità europea sia condizionata non già e non solo al rispetto del diritto di Abdullah Ocalan ad avere un giusto processo ma anche al riconoscimento dei diritti della minoranza curda;

se non si consideri necessario, nel caso la Turchia non ponga fine immediatamente al genocidio del popolo curdo, proporre alle Nazioni Unite ed alla Comunità europea la costituzione di un contingente internazionale armato da inviare nel Kurdistan turco al fine di porre termine ai crimini contro l'umanità che in quella regione vengono perpetrati giorno dopo giorno.

(3-02621)

CAPONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'INPS attraverso alcune sue sedi periferiche ha aperto un contenzioso nei confronti delle società cooperative del settore dello spettacolo, relativamente ad omissioni contributive in ordine ai cosiddetti contributi minori (DS, TBC-TFR, eccetera) per periodi pregressi fino al 1981;

che alcune società cooperative di Piacenza si sono rivolte al pretore al fine di accertare se siano dovuti o meno contributi in questione;

che tutti e tre i ricorsi sono stati accolti dal pretore con la condanna dell'INPS al pagamento delle spese; l'INPS è ricorso in appello avverso le tre sentenze pretorili presso il tribunale di Piacenza, che al momento ha confermato già due delle sentenze pretorili, mentre la terza andrà in discussione nel mese di maggio;

che nonostante questi pronunciamenti da parte della magistratura l'INPS continua ad avviare azioni giudiziarie nei confronti delle società cooperative dello spettacolo in tutta Italia; va peraltro tenuto presente che la Corte costituzionale con sentenza n. 30 del 5 febbraio 1996 ha stabilito che per le società cooperative non può richiedersi il versamento del trattamento di fine rapporto e che l'articolo 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha stabilito che le società cooperative sono sì soggette all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e al trattamento di fine rapporto ma a partire dall'entrata in vigore della presente legge e che nessuna pretesa può essere avanzata per periodi anteriori al 1° luglio 1997,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative si intenda prendere per evitare che l'INPS continui questa sua inutile azione nei confronti delle società cooperative dello spettacolo, che comporta solo spese per l'Istituto, visti i risultati delle azioni legali e le sentenze emesse dalla magistratura.

(3-02622)

SILIQINI. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che la legge n. 108 del 1996 istituiva il Fondo per le vittime dell'usura (articolo 14 della citata legge) e il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (articolo 15 della citata legge);

che il predetto articolo 14 della legge n. 108 del 1996, in particolare, prevedeva l'istituzione del commissario straordinario che valutava le richieste delle vittime dell'usura e stabiliva un apposito Fondo ammontante in 100 miliardi l'anno rispettivamente per il 1996, 1997 e 1998;

che il predetto articolo 15 della legge n. 108 del 1996, in particolare, istituitiva per la prima volta in Italia il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura che andava a favore dei «Confidi», delle associazioni di categoria e delle fondazioni riconosciute – soprattutto di matrice cattolica o comunque rappresentative del volontariato – per evitare che coloro i quali si erano rivolti agli usurai potessero finire tra le vittime;

che appare evidente la necessità di rifinanziare il Fondo per un importo pari a quello già previsto dalla citata legge anche per il 1999,

considerato:

che nel corso dell'esame della scorsa legge finanziaria il Governo ha accolto, in prima lettura, la richiesta di rifinanziamento del Fondo (emendamento dell'onorevole Bono di Alleanza Nazionale) riducendo, però, le risorse a 50 miliardi;

che nel corso della seconda lettura al Senato è stato respinto, con parere contrario del Governo, l'emendamento n. 401 del seguente tenore: «Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo 4-bis:

1. Il Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato nella misura di lire 10 miliardi;

2. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato per un importo uguale a quello degli anni precedenti, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999, da utilizzarsi a favore di fondi speciali costituiti da «Confidi» istituiti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali ed a favore di tutte le fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura», volto ad ottenere un rifinanziamento dei fondi pari a quello previsto dalla legge n. 108 del 1996;

che lo scorso 3 febbraio 1999 il Senato ha approvato in via definitiva la legge recante, «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura», che allarga il numero di coloro i quali possono aspirare ad avere un aiuto dallo Stato,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo condividano quanto sopra riportato e, del caso, come intendano intervenire al fine di aumentare il finanziamento del Fondo riportandolo ai livelli previsti dalla legge n. 108 del 1996 anche per il 1999 al fine di evitare che coloro i quali si trovano in stato di necessità si rivolgano al mondo della criminalità organizzata che «utilizza» l'usura per riciclare denaro sporco.

(3-02623)

CURTO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per conoscere:

se corrispondano al vero le dichiarazioni attribuite dagli organi d'informazione (quotidiani di Brindisi, Taranto e Lecce) al segretario della FISAFS-CISAL, Nocita, secondo cui vi sarebbero treni che marce-rebbero a vista nella notte, con i passaggi a livello aperti (zona di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi);

se corrispondano altresì al vero altre inquietanti dichiarazioni secondo cui qualsiasi ipotesi di modernizzazione delle infrastrutture sarebbe venuta meno poichè, addirittura, le stazioni starebbero chiudendo;

se non si ritenga che tutto ciò possa rappresentare il definitivo affossamento di questa importante parte del Salento;

se non si ritenga infine di dover riferire tempestivamente in Parlamento sulla situazione dei trasporti ferroviari in Puglia e sulle eventuali ipotesi di sviluppo.

(3-02624)

JACCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Considerata la risonanza internazionale dell'arresto del *leader* del PKK Ocalan, si chiede di sapere se il Governo non ritenga di precisare l'atteggiamento dell'Italia sia nei confronti della questione curda ormai assurta a problema europeo, sia nei confronti della Turchia, tuttora paese alleato membro del Patto Atlantico.

(3-02625)

GAWRONSKI, PIANETTA, MAGGIORE, LA LOGGIA, MANCA, GERMANÀ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il 28 gennaio 1999 è stata presentata dagli scriventi una interrogazione riguardante le modalità della partenza dall'Italia di Abdullah Ocalan (4-13838);

che si è poi sollecitata la risposta da parte del nostro Governo tramite lettera scritta indirizzata alla Presidenza del Senato in data 2 febbraio 1999;

che, non avendo ricevuto risposte dal Governo, si è reso necessario presentare una nuova interrogazione in data 12 febbraio 1999 (3-02604);

che la magistratura italiana ha avviato le indagini per ricostruire il passaggio nel nostro paese del *leader* del PKK;

che nel frattempo Abdullah Ocalan è stato catturato a Nairobi e preso in consegna dai servizi segreti turchi,

si chiede di sapere:

quale sia stato il ruolo del Governo italiano in tutta la vicenda ed in particolare nelle fasi dell'arrivo in Italia di Ocalan e della sua partenza;

se il Governo intenda rispondere anche al Parlamento italiano, e non solo alla magistratura, del suo operato riguardo il caso Ocalan;

se l'Esecutivo italiano intenda attivarsi presso le istituzioni internazionali ed il Governo turco affinché Abdullah Ocalan abbia un processo equo e pubblico.

(3-02626)

SALVI, MIGONE, SENESE, SALVATO, BARBIERI, DE ZU-
LUETA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che a seguito di vicende non ancora chiarite il *leader* del PKK Abdullah Ocalan è stato catturato e trasferito in un carcere turco, dove rischia la pena di morte;

che le prime notizie sulle condizioni di detenzione suscitano fondati timori sul piano della tutela dei diritti fondamentali e della dignità della persona umana;

che la Turchia è membro del Consiglio d'Europa ed ha sottoscritto la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti;

che nella deliberazione votata ieri dalla Commissione esteri del Parlamento europeo si sottolinea come la Turchia, in quanto paese membro del Consiglio d'Europa, è tenuta a non ricorrere alla pena di morte;

che finora il governo turco non ha consentito ai difensori di incontrare Ocalan ed ha manifestato l'intenzione di non ammettere osservatori internazionali al processo che ha annunciato di voler tener a suo carico,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo italiano abbia intrapreso o intenda intraprendere, sia direttamente che nell'ambito dell'Unione europea, al fine di garantire che:

sia consentito dalle autorità turche al più presto l'incontro con parlamentari e avvocati dell'Unione europea, come previsto dalla citata delibera della Commissione esteri di quel Parlamento;

sia garantito ad Ocalan un giusto processo, a partire dal diritto ad incontrare al più presto legali di sua fiducia;

siano rese note le circostanze della cattura, onde verificare se siano state conformi al diritto internazionale;

sia rispettato l'impegno, assunto dalla Turchia in quanto membro del Consiglio d'Europa, a non applicare la pena di morte;

si chiede inoltre di sapere:

come il Governo italiano intenda concorrere alla ricerca di una soluzione politica della questione curda;

se si intenda ribadire al Governo turco la decisiva rilevanza che il nostro Governo assegna al rispetto dei principi sopra enunciati ai fini di ogni ulteriore rapporto tra l'Unione europea e la Turchia.

(3-02627)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – (Già 3-02551)

(4-14141)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per tutelare maggiormente, sotto il profilo dell'ordine pubblico e dell'azione di contrasto al crimine comune ed organizzato, la parte orientale del territorio jonico, colpito nelle ultime settimane da vari episodi criminosi (San Marzano, Lizzano) e, per ultimo, quello che ha visto nel mirino della malavita addirittura la caserma dei carabinieri di Pulsano (Taranto);

se il Ministro dell'interno non ritenga di dover verificare la necessità di adeguamento di uomini e mezzi rispetto alla quale carenza sino ad oggi è stato possibile rimediare grazie all'abnegazione delle forze dell'ordine;

se non ritenga di dover attivare adeguata opera di *intelligence* per fare emergere, vista la gravità del fatto, eventuali collegamenti e sinergie tra gruppi criminali organizzati di Brindisi, Lecce e Taranto.
(4-14142)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nell'ambito della direzione ricerca del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica è operante l'importante Ufficio enti vigilati che ha il compito di esercitare il controllo per conto del Ministero vigilante sugli enti di ricerca tra cui ASI, CNR e CIRA, soprattutto per quanto concerne deliberazioni adottate in materia di bilanci e di politica del personale;

che il responsabile dell'Ufficio enti vigilati coprirebbe molti incarichi remunerati al di fuori del Ministero, come è peraltro consolidata prassi per i dirigenti ministeriali, ed in particolare sarebbe anche revisore del CIRA insieme ad un collega del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

che è in fase di attuazione da parte del Ministro in carica una radicale riforma organizzativa del Ministero,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la situazione attuale programmatico-organizzativa del CIRA e se l'incarico presso il CIRA del dirigente dell'Ufficio enti vigilati sia compatibile con le funzioni di controllo cui è preposto presso il Ministero;

se si ritenga che corrisponda a pura coincidenza il fatto che da più di due anni il responsabile dell'Ufficio enti vigilati non abbia esercitato alcun rigoroso controllo su enti come l'ASI operanti in modo palese al di fuori di qualunque legalità, con specifico riferimento anche a situazioni di bilancio in rosso e procedure concorsuali illegali;

in che modo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intenda sanare una situazione di palese incompatibilità all'interno del suo Ministero al fine di garantire il doveroso e puntuale controllo sugli enti di ricerca anche alla luce dei recenti schemi di riordino approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(4-14143)

D'ALÌ. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la bretella autostradale A29 che congiunge la città di Trapani e l'aeroporto di Birgi con l'autostrada Mazara del Vallo-Palermo si trova in uno stato di manutenzione disastroso e presenta innumerevoli carenze di carattere strutturale che rendono il percorso notevolmente pericoloso;

che diversi incidenti, addirittura mortali, sono stati causati dalle condizioni del fondo stradale di tale tratto di strada che diventa ancor più pericoloso quando gli agenti atmosferici non sono dei migliori;

che non sono stati eseguiti idonei lavori di riassetamento della strada e la manutenzione prestata dall'ANAS si è rivelata assolutamente inadatta a risolvere i problemi fin qui evidenziati;

che tale percorso pieno di dossi e buche di dimensioni considerevoli è privo di corsia di soccorso e delle colonnine per la richiesta di pronto intervento che di regola dovrebbero essere attivate nelle strade di grande percorrenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente accertare le disastrose condizioni di manutenzione della bretella autostradale A29 che collega la città di Trapani e l'aeroporto di Birgi alle autostrade Mazara del Vallo-Palermo;

se l'ANAS non intenda intervenire per adottare seri e repentini provvedimenti in relazione a quanto in premessa evidenziato, in modo da garantire una salvaguardia non solo ai cittadini di Trapani e Palermo ma a chiunque debba percorrere quel tratto di strada.

(4-14144)

PETRUCCI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge n. 662 del 1996 all'articolo 3, comma 6, lettera *b*), ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 1997 in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume quale reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti;

che la circolare interpretativa n. 29/e del 7 gennaio 1997 del Ministero delle finanze ha stabilito che in caso di prestiti concessi a tasso variabile si dovrà ad ogni scadenza di pagamento calcolare la differenza tra il tasso ufficiale di sconto (che rimane sempre fermo al valore vigente al momento della concessione del prestito) ed il tasso vigente al momento del pagamento;

che da ciò deriva che in una fase di tendenziale veloce discesa dei tassi d'interesse si avranno per i prestiti a tasso agevolato variabile i seguenti effetti: la dilatazione dell'importo della tassazione individuale per i prestiti, in particolare per i mutui necessari per l'acquisto della prima casa, stipulati nelle annate antecedenti quella di calcolo; l'importo complessivo del rimborso del prestito agevolato (interessi e tassazione) superiore a quello di mercato,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti per superare tale situazione, che va a discapito dei lavoratori dipendenti che prevedano come riferimento per la tassazione del prestito agevolato il tasso ufficiale di sconto vigente al momento del pagamento delle singole rate di interesse e non quello vigente al momento di concessione del prestito.

(4-14145)

PILONI, MACONI, D'ALESSANDRO PRISCO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che il sindaco del comune di Lazzate (Milano) ha di recente emesso un'ordinanza nella quale, per quanto di sua spettanza:

ordina di subordinare l'effettuazione di tutti i servizi anagrafici (compreso il rilascio dei certificati di residenza) a beneficio di cittadini extracomunitari alla contestuale esibizione dei seguenti documenti:

regolare permesso di soggiorno;

contratto di locazione;

contratto di lavoro;

certificato di sana e robusta costituzione;

certificato penale;

dichiarazione di non avere in famiglia casi di malattie ereditarie;

non autorizza l'effettuazione di alcun servizio anagrafico a beneficio di cittadini extracomunitari qualora sia mancante anche un solo documento tra i suddetti contratti, certificati, dichiarazioni e permessi richiesti dal comune;

ordina alla polizia municipale di accertare, con ripetuti sopralluoghi, la veridicità di tutti i suddetti documenti esibiti dai cittadini extracomunitari contestualmente alla richiesta di effettuazione di servizi anagrafici a loro beneficio;

ordina altresì alla polizia municipale di effettuare un oculato e capillare controllo nei confronti di cittadini extracomunitari che risultino essere presenti illegalmente nel territorio sia perchè entrati clandestinamente sia perchè soggiornanti irregolarmente,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga che sia le richieste di documentazione di cui sopra che i compiti assegnati alla polizia municipale vadano ben oltre le norme legislative vigenti, configurandosi come un eccesso di potere motivato da una volontà persecutoria e di rifiuto di cittadini extracomunitari, violando in questo modo i più elementari diritti delle persone.

(4-14146)

RECCIA, SERVELLO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che dalla fine della guerra del Golfo nel 1991 il Consiglio di sicurezza dell'ONU, con la risoluzione n. 687, obbliga l'Iraq all'*embargo* e a distruggere, sotto la supervisione dell'Uscom, tutti i suoi armamenti chimici, biologici e nucleari, già proibiti dal Trattato di non proliferazione nucleare;

che nel febbraio dello stesso anno gli ispettori incaricati collaboravano alla distruzione di 48 missili Scud, di 6 batterie lanciamissili e di 30 testate chimiche e batteriologiche, di 480.000 tonnellate di agenti chimici, 38.500 proiettili chimici e di 11 tonnellate di un agente di crescita batteriologico per la produzione di antrace e tossine di botulino;

che nonostante un milione e mezzo di bambini morti per l'*embargo* la nomenclatura irachena vive tempi da «mille e una notte», con 48 palazzi destinati agli alti gerarchi costruiti dalla fine della guerra ad oggi;

che nel 1996, dopo numerose rappresaglie e violazioni al trattato con l'ONU, l'Iraq produce e utilizza contro i civili del Kurdistan iracheno l'iprite e il vx;

che vx, antrace e iprite, usate da Saddam Hussein, sono armi letali biologiche e chimiche con potenziali effetti distruttivi; le spore del batterio rimangono attive nell'ambiente a lungo e inalate provocano la morte per asfissia e per arresto cardiaco;

che il 23 gennaio 1998 Richard Butler, capo dell'Unscop, presentava un rapporto al Consiglio di sicurezza sostenendo che l'Iraq non ha fornito alcuna nuova informazione sul suo programma di armamenti e che nonostante gli anni di ispezioni e distruzioni da parte degli ispettori lo stesso ha mantenuto segreti i siti e le tecnologie essenziali a produrre armi chimiche e batteriologiche e a montarle su testate missilistiche;

che il possesso di armi di distruzione di massa costituisce non soltanto una violazione degli obblighi nei confronti delle Nazioni Unite ma anche una permanente minaccia agli equilibri dell'area medio-orientale ed è causa di una *escalation* del conflitto Iraq-Usa;

che il 16 dicembre 1998 il Tg 1 delle ore 23 in un servizio annunciava che alcune industrie italiane negli anni '80 fornirono all'Iraq il materiale base per la costruzione di armi batteriologiche e chimiche;

che tale fatto, se dovesse rispondere a verità, sarebbe di una gravità enorme,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se risponda a verità quanto è riportato dagli organi di informazione;

se questo atipico rapporto commerciale tra aziende italiane e l'Iraq abbia avuto dagli anni '80 ad oggi una continuità;

quale sia stato il ruolo nella vicenda degli organismi istituzionali nazionali preposti alla vigilanza ed al controllo;

quali iniziative si intenda adottare in caso di accertate responsabilità nei confronti di chi coscientemente o per negligenza abbia contribuito alla vendita all'Iraq dei fermenti necessari a far crescere i batteri utilizzati per la costruzione di materiale bellico.

(4-14147)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che tutti gli organi di stampa hanno, i primi giorni di febbraio, riportato con grande risalto gli esiti della perizia richiesta dalla corte di assise di Roma nell'ambito del processo per l'uccisione della studentessa Marta Russo, i cui risultati contraddicono clamorosamente gli accertamenti predisposti al riguardo dalla pubblica accusa;

che altresì sono state riportate dai medesimi organi di stampa le spontanee dichiarazioni rese in aula, il giorno 10 febbraio 1999, dall'im-

putato Liparota, in cui lo stesso avanza chiare accuse per i metodi utilizzati dagli inquirenti per ottenere la sua confessione;

che indipendentemente dall'azione penale già avviata in merito dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia tale inusitata coincidenza di dichiarazioni, accompagnata dalle conseguenti deduzioni di carattere logico che emergono dalla lettura dei fatti sin qui accertati dal dibattimento, alimenta, ad avviso dell'interrogante, un fondato sospetto che gli inquirenti abbiano utilizzato metodi e criteri investigativi estranei al sistema democratico, concretizzatisi in indebite pressioni ed aperte minacce ai testi-imputati;

che tali metodi hanno contribuito non poco ai contraddittori risultati sino ad ora emersi dal processo in danno delle effettive esigenze di giustizia e verità e sembrano dettati dal desiderio di facili e rapide progressioni di carriera,

si chiede di sapere:

se risulti vero che le attività investigative svolte al riguardo dagli organi della polizia giudiziaria abbiano, a loro volta, subito indebite pressioni da organi, estranei alla polizia giudiziaria, ma con esclusiva e locale responsabilità dell'ordine e sicurezza pubblica;

se non si intenda approfondire la vicenda descritta onde rilevare la deviazione dell'azione investigativa dai fondamentali principi istituzionali, in spregio dei diritti dei cittadini coinvolti e della vittima del delitto;

quali azioni concrete si intenda assumere nei confronti dei funzionari della polizia di Stato responsabili di tale descritta vicenda.

(4-14148)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la Sirti spa – con sede legale e direzione centrale a Milano – del gruppo Telecom Italia – è nel nostro paese la società *leader* nel settore impiantistico delle telecomunicazioni (TLC): ricerca, progettazione, installazione, messa in opera e manutenzione di impianti e reti telefoniche e di telecomunicazioni, sistemi ferroviari, trasporto e distribuzione di energia;

che le attività produttive della Sirti sono in particolare dedicate alla costruzione di impianti nelle reti di distribuzione telefoniche nelle aree urbane, alla realizzazione di ogni tipo di infrastruttura per comunicazioni su rete fissa, mobile e satellitare, e sviluppo di sistemi avanzati di telecomunicazioni;

che la Sirti è in grado, con le necessarie garanzie di qualità, di progettare e realizzare ogni tipo di soluzione nel campo delle telecomunicazioni, della teleinformatica e dell'*information technology* in genere;

che la Sirti è, di fatto, una multinazionale; opera in oltre venti paesi, in Europa, America Latina, eccetera, in particolare tramite un'ampia rete di proprie consociate, partecipate in maniera determinante, presenti in: Spagna, Germania, Inghilterra, Francia, Portogallo, Polonia, USA, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile; presidi produttivi permanenti

(branches) sono inoltre allocati in Albania, Libano, Romania, Colombia;

che in Italia la principale quota dei volumi produttivi realizzati dalla Sirti è determinata dalle commesse-lavoro provenienti dalla Telecom e da TIM nell'ambito della rete sul radiomobile; un importante riferimento è rappresentato da Omnitel relativamente alla realizzazione della rete GSM del secondo operatore nazionale; sono inoltre già avviate le attività di installazione in conto di Wind, terzo competitore nel settore della telefonia mobile; inoltre, la Sirti è già punto di riferimento principale nella realizzazione delle infrastrutture di rete per tutti i nuovi soggetti che si sono già inseriti in Italia nella gestione del servizio telefonico: Infostrada (acquisizioni produttive già in atto), Albacom, eccetera;

che, dopo la realizzata privatizzazione della STET, operata nel corso del 1997, il 49 per cento del pacchetto finanziario della Sirti è detenuto dalla Telecom Italia; nel 1997 l'azienda ha realizzato volumi produttivi in Italia e all'estero per 2.237 miliardi (oltre il 60 per cento in Italia), con un aumento di vendita del 35 per cento; l'utile consolidato è stato pari a 161 miliardi;

che nella semestrale, resa nota da Sirti nel settembre scorso, la società nei primi sei mesi del 1998 ha realizzato un fatturato consolidato di 1.058 miliardi (+ 11,6 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1997);

che il margine operativo lordo è salito da 104 a 168 miliardi; gli utili sono balzati da 71 a 87 miliardi (+ 22 per cento); la disponibilità finanziaria netta del gruppo è salita da 729 a 859 miliardi;

che in Italia, in conseguenza del rilevante rallentamento degli investimenti della Telecom Italia e per il blocco del progetto Socrate, il fatturato è sceso dell'11,5 per cento, a 615,5 miliardi;

che i siti produttivi della Sirti sono dislocati in tutto il territorio nazionale; centri operativi, di produzione, manutenzione, progettazione e ricerca sono direttamente presenti in 17 regioni e in oltre 50 città; nella stragrande maggioranza i siti sono di proprietà dell'azienda; alla data odierna, relativamente all'ambito nazionale, i livelli occupazionali sono attestati attorno alle 6.700 unità; di questi oltre 3.200 lavoratori operano nelle regioni del Centro-Sud (dal Lazio alla Sicilia);

che negli ultimi cinque anni la Sirti ha attuato un drastico taglio occupazionale; l'organico produttivo - in particolare nell'ultimo quinquennio - ha subito un notevolissimo ridimensionamento, corrispondente a quasi 4.500 unità; dalla fine del 1993 da parte dell'azienda sono stati reiteratamente utilizzati gli strumenti di fuoriuscita «non traumatici» previsti dalla legge n. 223 del 1991 (mobilità lunga, mobilità corta volontaria); inoltre, il forte decremento occupazionale è determinato anche da contratti di formazione e contratti a termine non rinnovati, pensionamenti, dimissioni ed altro;

che nel maggio 1998 la Sirti ha annunciato un ulteriore e notevole piano di riassetto e ristrutturazione industriale, finalizzato ad un consistente ridimensionamento delle strutture produttive e dei livelli occupazionali presenti in tutto il territorio nazionale; tale piano prevede la

dismissione di vari ed importanti comparti produttivi, l'abbandono o il forte ridimensionamento della presenza industriale in intere aree territoriali, in gran parte allocate nel centro-Sud;

che, conseguentemente dal 6 luglio 1998, la Sirti ha formalizzato lo stato di crisi aziendale, con il conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per 1.500 unità, dichiarati esuberi strutturali ed il contemporaneo ricorso, sancito in un accordo sindacale il 21 luglio 1998 siglato al Ministero del lavoro, alla mobilità lunga per 122 lavoratori, e alla mobilità corta volontaria per 700 unità;

che, per quanto nel corso del secondo semestre dello scorso anno si sia constatato che il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria non abbia mai superato le 850 unità, tra l'altro in maniera discontinua nei volumi complessivi, e preso atto che nello stesso periodo l'organico occupazionale si è abbassato di oltre 400 unità, la direzione della Sirti, il 23 dicembre 1998, con apposita comunicazione inviata al Ministero del lavoro e alle organizzazioni sindacali di categoria, ha ribadito il persistere dello stato di crisi e quindi un esubero strutturale sempre corrispondente a 1.500 lavoratori, con conseguente continuità di utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi;

che l'accordo sindacale del 21 luglio 1998 ha previsto il consenso sindacale solo per sei mesi, fino al 31 dicembre dello scorso anno;

che la stragrande maggioranza degli esuberi, per oltre il 70 per cento, sono allocati nei siti produttivi Sirti del Centro-Sud, in particolare Sardegna, Sicilia, Calabria, Bari, Napoli-Campania, Potenza, Roma-Lazio, Pescara, oltrechè in alcune specifiche aree del Centro-Nord dislocate in Piemonte, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, eccetera;

che, stante le modalità di durata massima previste dalla legge n. 223 del 1991, la cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi scadrà improrogabilmente il 6 luglio del corrente anno;

che per molte sedi Sirti che hanno già utilizzato o sono in procinto di raggiungere il periodo massimo di utilizzo degli ammortizzatori sociali previsto dalla legge - 36 mesi nel quinquennio (Potenza dal 6 dicembre 1998, Torino dal 18 gennaio 1998, Roma dal 1° marzo 1998, Milano dal 1° marzo 1998, Benevento dall'8 marzo 1998, Salerno dal 22 marzo 1998, per un totale di 554 lavoratori) - si passerà al ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga ai limiti, come previsto dall'articolo 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998 del 5 giugno 1998 (appositamente attuata a favore dei lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche) con l'aggiunta rispetto al testo fissato dalle normative di ulteriori 12 mesi di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria;

che, poichè l'articolo 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998 ha previsto una copertura finanziaria solo per sei mesi (43 miliardi), fino al dicembre 1998, risulta fortemente allarmante e preoccupante il fatto che alla data odierna la suddetta legge non sia stata ancora appositamente rifinanziata riguardo l'utilizzo di merito del secondo semestre;

che pertanto la Sirti, per 554 lavoratori, con le scadenze riportate, ha richiesto uno strumento che nei fatti è terminato;

che in questo quadro di rilevanti tagli dei livelli occupazionali la Sirti sta attraversando nuove e allarmanti incertezze sul destino produttivo e sull'assetto proprietario; infatti la Telecom ha già apertamente dichiarato che nel contesto del proprio indirizzo strategico di riassetto non considera più prioritario il mantenimento nel gruppo delle attività di impiantistica e installazioni di telecomunicazione (Sirti e Italtel); pertanto è chiaro che l'intendimento della Telecom è rivolto a vendere, a breve e per intero, la propria quota di proprietà della Sirti (49 per cento);

che sono del tutto incerti gli indirizzi e le modalità realizzative dell'operazione; una serie di segnali, in particolare le notizie di organi di informazione, lasciano intendere che la vendita sia ormai imminente; nel panorama industriale e delle telecomunicazioni in Italia la vendita della Sirti ha ormai assunto un aspetto largamente travagliato;

che, tramontato definitivamente – così sembra – l'acquisto da parte della Pirelli (annuncio ufficiale di acquisto del 28 novembre 1997, e conseguente comunicazione di Telecom e Pirelli del 30 marzo 1998 di non più procedere al trasferimento della quota del 39 per cento del capitale Sirti), si è aperto il «balletto» delle indiscrezioni mai confermate, chiamando in causa, in quanto interessate all'acquisto, importanti aziende nazionali e multinazionali straniere;

che le ultime notizie rilevate dagli organi di informazione riferiscono di un pressante interesse da parte di Impregilo, controllata dal gruppo FIAT, specializzata in grandi opere civili ed infrastrutturazioni in genere, oltrechè di Chiarva, società piemontese di impiantistica e di produzione di accessoristica per telecomunicazioni, che opererebbe assieme ad un *partner* internazionale; si aggiunge anche l'eventuale cessione della Telecom tramite un'offerta pubblica di vendita;

che nei fatti si teme che la Telecom possa aver previsto una vendita frazionata per comparti produttivi e/o per aree territoriali; ipotesi, queste, che determinerebbero ulteriori ed aggiuntivi rischi sui livelli occupazionali, con conseguente distruzione di un patrimonio produttivo e professionale di valore prioritario nelle aree di ricerca, progettazione, installazioni, messa in opera e manutenzione di reti telefoniche, telecomunicazioni e sistemi avanzati;

che infatti, in data 6 novembre 1998, già in piena fase di rinnovo del contratto nazionale metalmeccanico, la Sirti ha formalizzato alle organizzazioni sindacali la disdetta di tutti gli accordi sindacali aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro; a partire dal 1° febbraio l'azienda applicherà esclusivamente quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro metalmeccanico, determinando un forte peggioramento delle strutture normative e retributive generali e delle condizioni quotidiane dei lavoratori che prevalentemente operano spostandosi continuamente nel territorio,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga urgente:

una chiarificazione sugli intendimenti della Telecom riguardo alle modalità di vendita della Sirti, nonchè sul mantenimento dell'integrità produttiva aziendale, ai fini della salvaguardia del valore strategico, del

patrimonio tecnico-produttivo, professionale dell'azienda e dei lavoratori, determinante per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture di reti per telecomunicazioni nel nostro paese e per la realizzazione delle innovazioni tecnologiche relative alle teleinformatiche;

una forte ripresa dell'iniziativa del Governo riguardo al settore delle telecomunicazioni in Italia, per l'assunzione e la resa operativa delle strategie di progetto mirate all'ammodernamento e all'ampliamento delle infrastrutture per telecomunicazioni, al trattamento dei dati e delle immagini, alla razionalizzazione concreta delle risorse nel quadro della necessaria rivitalizzazione degli investimenti da parte della Telecom e dei soggetti operanti in Italia nella gestione del servizio telefonico e nelle telecomunicazioni in genere;

la difesa dei livelli occupazionali alla Sirti anche con le necessarie verifiche sulle modalità e sulla quantità di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, rifinanziando nel caso la legge n. 176 del 1998, nonchè verificando l'applicazione di modelli di riduzione di orario e di contratti di solidarietà alternativi alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

la verifica inoltre delle palesi e gravi contraddizioni che caratterizzano a livello nazionale, nei vari ambiti territoriali, lo stato produttivo ed occupazionale dell'azienda, con il massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinari nei siti produttivi coinvolti, specie nel Centro-Sud, allo straordinario, al subappalto, alle «consulenze», alle ferie arretrate, in molte aree, specie nel Nord.

(4-14149)

TABLADINI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la ditta Ecoservizi spa di Brescia, con sede in via dei Santi 50-58, svolge trattamento di rifiuti speciali e rifiuti speciali tossico-nocivi conferitigli dai produttori;

che nel contempo tale ditta ha ulteriormente aumentato la produzione con evidente aumento dei rischi derivanti dalla sua attività;

che tale ditta è stata oggetto di segnalazioni per numerose infrazioni a leggi sulla tutela dell'ambiente;

che tale ditta insiste su territorio agricolo ed in prossimità di cascine attualmente abitate ed in particolare alla cascina dei fratelli Giacomelli dalla quale dista circa 30 metri;

che codeste abitazioni sono gravemente danneggiate da fumi, sibili, rumori e dal via vai di camion anche nelle ore notturne;

che la zona è soggetta a fitte nebbie persistenti con conseguenze intuibili quale il ritorno immediato al suolo di metalli pesanti che vengono immessi in atmosfera attraverso i procedimenti di trasformazione dei rifiuti speciali tossico-nocivi;

che c'è da supporre che un imperfetto funzionamento degli impianti abbia determinato una completa «bruciatura» della vegetazione della campagna circostante;

che non risulta esistere un piano di evacuazione per un eventuale incidente come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica

n. 175 del 1988 e con particolare riferimento agli articoli 4, 6, 7, 10 e 11 (direttiva Seveso);

che interrogazione analoga alla presente è stata inviata dallo scrivente in data 4 agosto 1993 senza alcuna risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

con quali norme sia stato possibile concedere l'insediamento di tale ditta in prossimità di abitazioni;

a quale tipo di rischio siano sottoposti gli abitanti delle cascine circostanti;

se si ritenga che debba verificarsi un altro episodio come quello di Seveso per porre mano ad una situazione che appare di per sé strana, se non altro per l'insediamento in un luogo di assoluta inidoneità e, a quanto pare, ufficialmente con tutti i permessi di rito.

(4-14150)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-02619, del senatore Milio, sul possesso di verbali di interrogatorio da parte della difesa di Vincenzo Scarantino, imputato nel procedimento penale per la strage di via D'Amelio;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02620, dei senatori Cioni ed altri, sulla situazione degli studenti immatricolati con riserva presso alcune facoltà universitarie a numero chiuso.

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l'interpellanza 2-00741, dei senatori De Carolis e Rigo.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-14102, dei senatori Besostri ed altri.

